

CPIA PADOVA
RICERCA

MATERIALI

Esecuzione penale esterna e rientro in formazione degli adulti

a cura di

SILVESTRO TUCCIARONE

EDIZIONI
PROGETTO



CPIA Padova
RICERCA

*Esecuzione penale esterna
e rientro in formazione degli adulti*

a cura di

Silvestro Tucciarone

Susanna Cristofanello

Francesco Lazzarini

© 2019 Silvestro Tucciarone

ISBN 978-88-31901-28-4

Prima edizione internet settembre 2019

In copertina:

Tag Cloud

Libreria Progetto S.N.C
Via Gradenigo 2, Padova
www.libreriaiprogetto.it



INDICE

PREMESSA	11
SIGLE E ABBREVIAZIONI	15
NOTA LINGUISTICA	19
GLOSSARIO	23
INTRODUZIONE <i>Francesco Lazzarini</i>	51
ESECUZIONE PENALE ESTERNA E RIENTRO IN FORMAZIONE DEGLI ADULTI	59
1. L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA <i>Silvestro Tucciarone</i>	61
1.1 <i>Probation</i>	61
1.2 L'UEPE	64
2. IL CPIA E I SUOI DOCENTI <i>Silvestro Tucciarone</i>	71
2.1 Dal CTP al CPIA	71
2.2 Obiettivi ambiziosi: il bilancio delle competenze	74
2.3 Il CPIA e l'esecuzione penale interna ed esterna	79
2.4 Il CPIA e la <i>commissione carcere</i>	81
3. L'ACCORDO CON ULEPE DI PADOVA E ROVIGO <i>Silvestro Tucciarone</i>	83
3.1 La discussione attorno all'accordo	83
3.2 Categorie vulnerabili e restrizioni all'inserimento utenti ULEPE	86
3.3 Contatto e comunicazione	93
3.4 Il coordinamento con gli istituti di secondo grado	105
4. GLI UTENTI UEPE E L'ORIENTAMENTO. NUOVI IMPEGNI E CONNESSIONI DI RETE <i>Susanna Cristofanello</i>	107
4.1 L'orientamento dell'utenza ULEPE	107
4.2 L'esperienza dei colloqui	108
4.3 Il bilancio delle competenze	112
4.4 Una rete territoriale per l'orientamento e l'apprendimento permanente	115

APPENDICI	119
APPENDICE A	121
APPENDICE B	123
APPENDICE C	131
APPENDICE D	137
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	151
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	161
INDICE ANALITICO	165

A Lucia

Ringraziamenti

Desidero ringraziare il direttore e i funzionari dell'*Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo* e i docenti tutti del *Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Padova* senza la cui collaborazione l'esperienza qui descritta non sarebbe stata possibile. Ancora una volta, grazie a Emanuela Assenzio, Arabella Bertola e Maria Grazia Ghirardo per la lettura del manoscritto. La responsabilità di ogni imperfezione o errore rimane interamente mia.

S.T.

PREMESSA

Il lavoro scaturisce dall'incontro di due istituzioni che – sebbene una teoria di protocolli siglati dai ministeri della Giustizia e MIUR ne prevedesse, da tempo, fruttuosa collaborazione – in realtà erano l'una ignara dell'altra. Il volume dà conto degli sforzi fatti dal personale dell'ULEPE di Padova e Rovigo e dal CPIA di Padova nel dare concretezza al rientro in formazione degli adulti in esecuzione penale esterna. L'obiettivo, stanti gli esiti del primo anno di sperimentazione, sembra essere stato raggiunto, anche se rimane ancora molto da fare sul versante delle relazioni di rete e sulla formazione del personale. Il libro è rivolto a persone diverse tra loro, sia per ruolo istituzionale, che per formazione professionale e culturale; il destinatario potrà essere, di volta in volta, docente, funzionario di servizio sociale, volontario, operatore del Terzo settore, dirigente scolastico, studente, perciò si è creduto fornire al lettore, oltre alla descrizione del servizio, un ricco paratesto, con indici, glossario, note, e ancora l'indice delle norme *in chiaro*, riferimenti bibliografici e appendici. Lo scopo è di avvicinare al tema quanti non sanno della presenza, nel territorio, del CPIA e ancor meno dell'esistenza dell'esecuzione penale esterna. Il lettore troverà, nel volume, gli elementi per poter proseguire la ricerca, sperimentare e implementare i protocolli per il rientro in formazione degli adulti nell'ormai vasta area della *probation*. Le indicazioni che offriamo serviranno ai docenti e agli operatori della scuola per risolvere i problemi e i dubbi relativi all'anagrafica e alle iscrizioni. Le informazioni di carattere giuridico – il glossario inusualmente prima del testo – saranno un invito alla scoperta della complicata materia; i protocolli, in appendice, permetteranno, a chi insegna in carcere, di comprendere i corsisti quando parlano di misure alternative e di discuterne con loro, pur senza avere la pretesa di sostituirsi agli operatori degli sportelli giuridici, agli avvocati, ai funzionari giuridico-pedagogici, ai funzionari di servizio sociale.

A noi tutti, gli auguri di buon lavoro.

Padova, 1 settembre 2019

S.T.

Gli autori

Susanna Cristofanello, laurea in lingue e letterature straniere, è dal 1999 docente di inglese, prima presso il CTP *Valeri* e poi al CPIA di Padova. Nel 2016 ha conseguito, presso l'Università degli Studi di Padova, il master in *Esperto nell'Accompagnamento al Riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi*. È referente per lo *Sportello per l'Orientamento* del CPIA di Padova.

Francesco Lazzarini, studi classici con il massimo dei voti, ha collaborato con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Padova conducendo ricerche e pubblicando articoli di argomento archeologico / biblioteconomico. È stato docente di lettere nella scuola media per diventare, nel 2013, dirigente scolastico del III IC e del CTP Briosco di Padova; dal 2015 dirige il *Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti* di Padova.

Silvestro Tucciarone, pedagogista, master in *Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri*, ha collaborato con università, istituzioni e associazioni nella formazione dei docenti di italiano L2/LS, in Italia e all'estero; dopo un settennio d'insegnamento nel Regno Unito, dal 2015 insegna italiano L2 negli istituti di prevenzione e pena di Padova. È figura di sistema del CPIA di Padova per *l'istruzione e la formazione in area penale interna ed esterna*.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AALI	<i>Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana</i>
ANPE	<i>Agence Nationale pour l'Emploi</i>
AOF	<i>Ampliamento dell'Offerta Formativa</i>
APEC	<i>Association pour l'Emploi des Cadres</i>
APEL	<i>Accreditation of Prior Experiential Learning</i>
AUS	<i>Attività di Utilità Sociale</i>
BCA	<i>Bilancio delle Competenze Approfondito</i>
BDC	<i>Bilancio delle Competenze</i>
CDP	<i>Centri Diurni Polifunzionali</i>
CGM	<i>Centro di Giustizia Minorile</i>
CIVIS	<i>Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri</i>
CP	<i>Codice Penale</i>
CPA	<i>Centri di Prima Accoglienza</i>
CPi	<i>Centro per l'Impiego</i>
CPIA	<i>Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti</i>
CPP	<i>Codice di Procedura Penale</i>
CRID	<i>Coordinamento Regionale per l'Istruzione Dentro</i>
CSM	<i>Centro di Salute Mentale</i>
CSSA	<i>Centro Servizio Sociale Adulti</i>
CTP	<i>Centro Territoriale Permanente</i>
DAP	<i>Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</i>
DGEPEMP	<i>Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e Messa alla Prova</i>
DGMC	<i>Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità</i>
DGPRAM	<i>Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice Minorile</i>
DGR	<i>Deliberazione della Giunta Regionale</i>
DI	<i>Decreto Interministeriale</i>
DL	<i>Decreto legge</i>
DLGS	<i>Decreto legislativo</i>
DM	<i>Decreto ministeriale</i>
DPCM	<i>Decreto Presidente Consiglio dei Ministri</i>

DPR	<i>Decreto Presidente della Repubblica</i>
ECDL	<i>European Computer Driving Licence</i>
ENAIIP	<i>Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale</i>
EPE	<i>Esecuzione Penale Esterna</i>
ESU	<i>Ente [regionale per il diritto allo] Studio Universitario</i>
FARE	<i>Formazione in età Adulta nelle Regioni</i>
GIP	<i>Giudice per le Indagini Preliminari</i>
GOT	<i>Gruppo Osservazione Trattamento</i>
GUP	<i>Giudice per l'Udienza Preliminare</i>
ICAM	<i>Istituto Custodia Attenuata Madri</i>
ICATT	<i>Istituto Custodia Attenuata Trattamento Tossicodipendenti</i>
IEA	<i>International Association Evaluation of Educational Achievement</i>
IFLA	<i>International Federation of Libraries Associations and Institutions</i>
IPM	<i>Istituto Penale per Minorenni</i>
IRRE	<i>Istituto Regionale di Ricerca Educativa</i>
IRRSAE	<i>Istituto Reg.le Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativi</i>
ISAP	<i>Istruzione per gli Adulti della provincia di Padova</i>
LPU	<i>Lavoro di Pubblica Utilità</i>
LR	<i>Legge regionale</i>
MEF	<i>Ministero Economia e Finanze</i>
MIUR	<i>Ministero Istruzione Università e Ricerca</i>
MSNA	<i>Minori Stranieri Non Accompagnati</i>
MURST	<i>Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica</i>
OIV	<i>Organismo Indipendente di Valutazione della performance</i>
OM	<i>Ordinanza ministeriale</i>
ONLUS	<i>Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale</i>
OP	<i>Ordinamento Penitenziario</i>
OPACIF	<i>Organismes Paritaires Collecteurs Agréés Financement Congé Individuel Formation</i>
OPCA	<i>Organisme Paritaire Collecteur Agréé</i>
OPG	<i>Ospedale Psichiatrico Giudiziario</i>
PAIDEIA	<i>Piano di Attività per l'Innovazione DELL'Istruzione degli Adulti</i>
PARE	<i>Plan d'Aide au Retour à l'Emploi</i>

PO	<i>Parte Offesa</i>
PRAP	<i>Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria</i>
PSP	<i>Piano di Studio Personalizzato</i>
QCER	<i>Quadro Comune Europeo Riferimento conoscenza delle lingue</i>
RE	<i>Regolamento d'Esecuzione [norme sull'ordinamento penitenziario]</i>
REMS	<i>Residenza Esecuzione Misure Sicurezza</i>
RGNR	<i>Registro Generale Notizie di Reato</i>
RGPD	<i>Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati</i>
RS&S	<i>Ricerca Sperimentazione e Sviluppo</i>
SDI	<i>Servizio d'Indagine</i>
SECIN	<i>Servizio di Controllo Interno</i>
SERD	<i>Servizi pubblici per le Dipendenze patologiche</i>
UAT	<i>Ufficio di Ambito Territoriale</i>
UCRIDA	<i>Unità di Coordinamento Regionale per l'Istruzione degli Adulti</i>
UEPE	<i>Ufficio Esecuzione Pene Esterne</i>
UIEPE	<i>Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Pene Esterne</i>
ULEPE	<i>Ufficio Locale Esecuzione Pene Esterne</i>
UPGSP	<i>Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico</i>
USSM	<i>Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni</i>
UVMD	<i>Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale</i>
VAE	<i>Validation des Acquis de l'Expérience</i>

NOTA LINGUISTICA¹

Di *probation* si comincia a parlare con il nuovo ordinamento penitenziario nel 1975, periodo questo che vedeva entrare molti anglicismi nella nostra lingua e, per tali prestiti o doni che provenivano dall'inglese, si presentava la *questione del genere*. In letteratura, perlopiù sotto il profilo diacronico, si nota un'oscillazione di genere per cui *probation* talvolta si presenta come maschile, tal'altra, come femminile. Ci sentiamo di escludere che, al lemma in questione, sia stato assegnato di default il genere maschile, come nel ben noto caso di *weekend*, infatti:

le voci contenenti suffissi di origine latina o romanza chiaramente identificabili come corrispondenti a un suffisso etimologicamente imparentato esistente in italiano ricevono normalmente il genere di questo suffisso. [...] quindi il suffisso *-ation / -tion / -ion* viene identificato con *-zione / -sione / -ione* e le voci che lo contengono sono usate al femminile².

Anna Maria Thornton riporta alcuni di questi prestiti registrati nel GRADIT:

compilation, connection, convention, corporation, deregulation, escalation, location, nomination, novelization, option, pixilation, promotion, reception, redemption³.

Tuttavia, importanti autori – a partire dall'estensore della voce in *Enciclopedia del diritto*⁴ del 1986, fino ai recenti Ciarpi e Turrini Vita del 2015⁵ – assegnano a *probation* il genere maschile. Osservando gli esempi e le locuzioni che seguono, ciò sembra rispondere alla regola semantica che individua nel genere maschile i traducenti prossimi:

¹ S.T.

² Anna Maria Thornton, 2003, "L'assegnazione del genere ai prestiti inglesi in italiano", p. 77.

³ Ivi, p. 78.

⁴ Elvio Fassone, 1986, "Probation e affidamento in prova", p. 783.

⁵ Michele Ciarpi – Riccardo Turrini Vita, 2015, *Le trasformazioni del "probation" in Europa*, Roma.

- 1) Probation is a method of punishment with a socio-pedagogic basis, characterised by a combination of supervision and assistance¹.
- 2) [...] probation is a method of dealing with specially selected offenders and...consists of the conditional suspension of punishment while the offender is placed under personal supervision and is given individual guidance or ‘treatment’ [...]².
- 3) There are other possible features of probation systems which, though not constitutive of probation, are characteristic of specific probation services³.
- 4) From those days to the present the probation method for juveniles and adults alike became an acceptable and authorized treatment modality⁴.

Ciascuna di queste locuzioni, *probation system, probation service, probation method*, sottende traducanti della lingua italiana il cui genere è maschile, esattamente come, nel linguaggio calcistico, *penalty*⁵ viene tradotto con *rigore*⁶, (calcio di) *s.m.* Il *probation*, si riferisce perciò a *un complesso di principi, un metodo, un sistema di regole* così descritti nei commentari alla Rec(2010)1:

- 5) While probation is not easy to define simply or precisely, it is a familiar term understood widely and internationally to refer to arrangements for the supervision of offenders in the community and to the organisations (probation agencies, probation services) responsible for this work⁷.

¹ Robert Harris, 1995, “Studying probation: A comparative approach”, p. 3.

² United Nations, 1951, *Probation and Related Measures*, p. 4, in: R. Harris, 1995, cit. p. 4.

³ Robert Harris, 1995, cit., p. 10.

⁴ Yael Hassin – Menachem Horovitz, “Juvenile and Adult Probation in Israel”, p. 321.

⁵ Anche *penalty* dovrebbe soggiacere all’assegnazione del genere femminile per la regola precedentemente indicata ma si è stabilizzato al maschile.

⁶ A. M. Thornton, 2003, cit. p.78.

⁷ Council of Europe, *Commentary to Recommendation CM/Rec(2010)1*.

- 6) Le terme “*probation*” n’est pas facile à définir de façon simple et précise; cependant c’est un terme courant bien connu au niveau national et international, et qui renvoie aux dispositions de suivi des auteurs d’infraction dans la communauté ainsi qu’aux organismes respectifs (agences de probation, services de probation) qui effectuent ce travail¹.
- 7) Ma prima ancora una precisazione sul probation stesso: infatti, al contrario di come pensavo prima della esperienza sul campo, esso non è solo una misura alternativa, è una struttura, un complesso di servizi che affianca, con un’organizzazione di Dipartimento, i Tribunali [...]².
- 8) È opportuno tener presente la problematica che è stata sviluppata in materia di trattamenti in libertà. Il più importante precedente è rappresentato dal «probation system» di tipo anglosassone, che presenta le seguenti caratteristiche [...]³.
- 9) Introdotta dalla legge n. 354 del 1975 come trasposizione italiana del probation system presente in alcuni ordinamenti stranieri e sottoposta, in seguito, a numerose modifiche ad opera del legislatore, la misura *de qua* [...]⁴.

Avanziamo pertanto l’ipotesi che il continuo riferimento al *sistema / servizio / metodo* e, in taluni casi, *istituto*, sia la causa dell’oscillazione di genere che si riscontra in letteratura tuttavia, *probation s.f.* sembra imporsi nell’uso grazie anche alla definizione che ne viene data con la traduzione italiana, a cura del DAP, della raccomandazione Rec(2010)1:

¹ Conseil de l’Europe, *Commentaire à la Recommandation CM/Rec(2010)1*.

² Luisa Gandini, 1987, “Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation”, p. 257.

³ Girolamo Tartaglione, 1990, “La sospensione condizionale con «probation»”, p. 323.

⁴ Flavia Albano, 2007, “Affidamento in prova con «funzione retributiva»: un binomio possibile?”, p. 122.

- 10) Si riporta di seguito la definizione del termine Probation, così come appare nell'Appendice II della presente Raccomandazione (v.infra). “Probation: tale termine descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e pronunciate nei confronti di un autore di reato. Essa consiste in tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza allo scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica.”[N.d.T.]¹

I servizi di probation hanno lo scopo di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in carico (anche con un controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale. In tal modo, la probation contribuisce alla sicurezza collettiva ed alla buona amministrazione della giustizia².

¹ “Consiglio d'Europa, Raccomandazione (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *Probation*”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2011, traduzione di Andrea Beccarini, Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali, DAP, Roma.

² Ivi, p. 9.

Amnistia

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa; va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Affidamento in prova al servizio sociale

Può essere definito come il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata. L'applicazione dell'affidamento, da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria, e dall'altro, comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna. A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi e i controlli cui sarà sottoposto.

L'esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Chi lo concede

Il Tribunale di sorveglianza competente.

Vi può essere una concessione provvisoria da parte del Magistrato di sorveglianza quando la protrazione della detenzione (per i tempi di attesa della camera di consiglio) può comportare un grave pregiudizio e non vi sia pericolo di fuga. L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza conserva efficacia fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

Come si svolge

Il condannato non ha più rapporti con l'istituzione penitenziaria ma instaura un rapporto che durerà fino al termine della misura con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

Tutti gli obblighi e gli impegni che lo riguardano e i controlli a cui sarà sottoposto sono contenuti nel programma di trattamento.

All'affidato che abbia dato prova, nel periodo di affidamento, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

¹ La quasi totalità delle voci è tratta dal glossario o dalle schede reperibili online sul sito www.giustizia.it; voci tratte da altre fonti riporteranno puntuale indicazione bibliografica.

L'affidamento si distingue in due diverse tipologie: ordinario e speciale.

Affidamento ordinario

L'affidamento in prova al servizio sociale ordinario è disciplinato dall'art. 47 della legge 354/1975, norme sull'*Ordinamento penitenziario* – Op.

Chi lo può chiedere

I condannati a una pena, o residuo di pena, non superiore a:

- a tre anni (art. 47, comma 1);
- a quattro anni (art. 47, comma 3 bis) quando il reo abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da far ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

Affidamento in prova dalla libertà

Ai sensi dell'art 47 c. 2 della legge 354/1975 Op «Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.»

Affidamento in prova speciale tossicodipendenti e alcolodipendenti

L'affidamento in prova in casi particolari, previsto dall'art. 94 DPR 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcolodipendenti.

Chi lo può chiedere

Il condannato tossicodipendente o alcolodipendente che:

- abbia una pena detentiva inflitta, o un residuo pena, non superiore a sei anni,
- abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma di recupero;
- abbia concordato il programma terapeutico con la ASL o con altri enti, pubblici o privati, espressamente indicati dall'art.115 DPR 309/1990;
- possieda una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza e sull'idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico.

Affidamento in prova speciale per soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria

La legge 231/1999 ha inserito nell'Op l'art. 47-quater che consente ai soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intrapren-

dere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai malati di AIDS, la possibilità di accedere all'affidamento in prova previsto dall'articolo 47 OP anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Arresti domiciliari

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale.

La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento come previsto dagli artt. 284 e 303 Codice di procedura penale – CPP.

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4-bis

Articolo 4-bis dell'OP, prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici come:

- assegnazione al lavoro esterno;
- i permessi premio;
- le misure alternative alla detenzione;

ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis Codice penale – CP);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 CP);
- sequestro di persona (art. 630 CP);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quarter DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Benefici di legge

Formula che si riferisce agli istituti della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 CP) e della non menzione della condanna (art. 175 CP).

Tali benefici hanno lo scopo di favorire la riabilitazione del condannato e possono essere concessi qualora il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 CP (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), ritenga che il soggetto non commetterà altri reati.

Braccialetto elettronico

Il dispositivo consente il controllo elettronico in remoto dei soggetti posti agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (nell'ambito delle norme per il contrasto alla violenza di genere).

Il sistema è stato introdotto dall'art. 275-bis c. 1 del CPP (aggiunto dall'art. 16, DL 341/2000 convertito con modifiche dalla legge 4/2001), ma il quadro normativo è stato completato dalla modifica dell'art 47-ter e dall'art 285 bis CPP.

Il braccialetto, applicato alla caviglia del controllato, invia segnali a un'unità di sorveglianza locale, installata all'interno dell'abitazione dove questi è obbligato a permanere. Se il soggetto si allontana dalla zona di copertura o manomette il dispositivo e perde il contatto, scatta il segnale di avvertimento nella sala operativa delle forze dell'ordine cui è collegato il congegno.

Detenzione domiciliare

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

Chi la concede

Se l'esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa dal Tribunale di sorveglianza competente (dal Magistrato di sorveglianza provvisoriamente nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione).

Se l'esecuzione della pena non è iniziata, nei casi previsti dall'art. 656 CPP c. 5, il pubblico ministero la sospende. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro trenta giorni può presentare l'istanza di concessione della misura. L'istanza viene dunque trasmessa dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza che dovrà decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Il tribunale fissa le prescrizioni della misura e può anche prevedere modalità di controllo con mezzi elettronici.

Il detenuto domiciliare non è a carico dell'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica.

Detenzione domiciliare ordinaria (47-ter, Op)

Chi la può chiedere

Purché non sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza né gli sia mai stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale (recidiva).

1. La persona che abbia compiuto i settanta anni condannata per qualunque reato a eccezione di quelli previsti:
 - dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (riduzione in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità individuale);
 - dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (reati sessuali);

- dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione a delinquere, sequestro di persona);
 - dall'articolo 4-bis Op (reati associativi).
2. Chi deve scontare una condanna all'arresto o una pena anche residua inferiore a quattro anni e sia:
 - donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
 - padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
 - persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
 - persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
 - persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;
 3. Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai due anni anche senza i requisiti richiesti dal punto 1 ma purché non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis Op quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
 4. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. In tal caso l'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare (mentre se viene concesso il rinvio ai sensi degli artt. 146-147 la pena viene sospesa).

Detenzione domiciliare speciale (art. 47, Op)

Prevista, assieme alla misura dell'affidamento (art.47-ter, Op) dall'art. 47 quinquies, la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dall'art. 3 della legge 8 marzo 2001 n. 40, di modifica dell'Ordinamento penitenziario – Op.

Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Vi possono essere ammessi, se hanno espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all'ergastolo:

- la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
- il padre quando la madre sia deceduta o altrimenti nell'impossibilità assoluta di assistere i figli.

La legge 62/2011 ne ha esteso l'efficacia introducendo il comma 1-bis all'art. 47-quinquies che consente l'espiazione dei minimi di pena richiesti per accedere al beneficio (un terzo o 15 anni in caso di ergastolo) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità a espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Tale possibilità resta comunque preclusa alle madri condannate per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis Op.

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria (47-quater Op)

Con l'inserimento dell'art. 47-quater nell'Op ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi (legge 199/2010)

Introdotta dalla legge 199/2010, ha subito successive modifiche concernenti il limite di pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata stabilizzata dal DL n. 146 del 23 dicembre 2013.

Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

La misura non può essere concessa:

- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall'art. 4 bis Op);
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del Cp);
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis Op);

- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l'esecuzione, previo accertamento dell'esistenza e dell'idoneità dell'alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcolodipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al Magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.

Nel caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta al Magistrato di sorveglianza. In ogni caso – anche senza la richiesta dell'interessato – la direzione dell'istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell'alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool, intenzionata a seguire un programma di cura che potrà essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al DPR 309 del 9 ottobre 1990. Il Magistrato di sorveglianza provvederà con un'ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.

In ogni caso, il Magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e conclusiva.

La legge 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).

Differimento della pena per motivi di salute

Gli articoli 146 e 147 del codice penale disciplinano la compatibilità tra detenzione e stato di salute e hanno come *ratio* l'esigenza di tutela del diritto alla salute, garantito dagli artt. 27 e 32 della Costituzione.

La sospensione della pena è obbligatoria per le donne incinte, le madri con prole inferiore a un anno, le persone affette da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. L'incompatibilità si verifica

quando la persona non risponde più ai trattamenti terapeutici praticati in carcere, secondo quanto attestato dal servizio sanitario dell'istituto penitenziario esterno.

La sospensione della pena è facoltativa quando si è presentata domanda di grazia e non vi è differimento obbligatorio, se deve essere espiata da madre con prole di età inferiore a tre anni o da persona con grave infermità fisica.

La legge non definisce il concetto di *grave infermità fisica* che, pertanto, è rimesso alla giurisprudenza. Sul rinvio obbligatorio e facoltativo della pena decide il Tribunale di sorveglianza con provvedimento impugnabile in Cassazione.

Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche

È una misura di sicurezza personale non detentiva, prevista dall'art. 234 del codice penale. Viene aggiunta alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale e per reati commessi in stato di ubriachezza abituale. La durata minima è di un anno.

In caso di trasgressione può essere disposta la libertà vigilata o la prestazione di cauzione di buona condotta.

Divieto di soggiorno

È una misura di sicurezza personale non detentiva, prevista dall'art. 233 del codice penale. Si applica al colpevole di delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, commessi per motivi politici o determinati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo.

Consiste nel divieto di soggiornare per un periodo minimo di un anno in uno o più comuni o province, stabiliti dal giudice, previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto in relazione ad un determinato ambiente.

La trasgressione del divieto comporta un nuovo inizio della decorrenza del termine minimo e l'eventuale applicazione della libertà vigilata.

Équipe

L'équipe è infatti il *gruppo ristretto*, avente rilevanza esterna, presieduto dal Direttore dell'istituto (o dal suo sostituto ma non da un suo delegato), la cui presenza è di suprema importanza: non è un compito delegabile ad altra figura, né riconducibile ad una presa d'atto del lavoro dei membri dell'équipe. L'équipe¹ è composta – ai sensi degli artt. 28 e 29 del Re – dall'educatore, dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto e dall'ispettore Comandante (art. 23 c. 2 del DUGS 443 del 30 ottobre 1992), soltanto quindi dalle figure istituzionalmente competenti alla *gestione* dell'esecuzione della pena e che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi / aggiornamento dell'osservazione, ed un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente – se ben funziona il coordinamento di cui sopra – trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del Got.

¹ DAP, Circolare n. 0217584 del 14 giugno 2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*.

GOT - Gruppo osservazione e trattamento

Nella circolare del 2003 è stato definito GOT – Gruppo osservazione e Trattamento – quel «gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso.»

È pertanto un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena¹.

È il detenuto, soggetto del diritto ad essere trattato, il comune denominatore nel GOT del lavoro di quanti a diverso titolo lo conoscono, lo sostengono e lo accompagnano nel processo educativo, mediante l'attività di osservazione e trattamento. [...]

Nel GOT avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell'educatore penitenziario. Quest'ultimo svolge infatti rispetto al caso a lui affidato le funzioni di *segretario tecnico* come definito dall'art. 29 c. 4 del RE e quindi avrà il compito di attivare la richiesta di un contributo di consulenza al servizio sociale, di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento, promuovendo riunioni di confronto e di valutazione congiunta, e svolgendo peraltro ovviamente gli interventi suoi propri.

Di particolare importanza è in altre parole la sua funzione di coordinamento del gruppo, che di volta in volta si «organizza intorno al singolo detenuto, valorizzando le notizie acquisite, selezionandole, ed indirizzandole all'obiettivo istituzionale dell'osservazione e del trattamento²». [...] L'educatore quale segretario tecnico è l'elemento di continuità tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come *équipe*.

Indulto

È previsto dall'articolo 174 del codice penale.

È un atto di clemenza generale che consiste nel condono della pena principale. Non produce effetti sul reato, né estingue le pene accessorie. È concesso dal Presidente della Repubblica, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

¹ *Ibidem*

² DAP, Circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli Istituti*.

Con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie.

Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura.

Si applicherà la revoca del beneficio dell'indulto per i recidivi che, entro cinque anni, commettano un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni.

Internato

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario.

Istituti a custodia attenuata per detenute madri – ICAM

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuata – ICAM –, la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituti a custodia attenuata trattamento dei tossicodipendenti – ICATT

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il Terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituti penali per i minorenni

I 17 Istituti Penali per i Minorenni – IPM – assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato.

Gli IPM ospitano minorenni o ultradiciottenni, fino ai 25 anni, qualora il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età.

Istituti penitenziari

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Gli istituti penitenziari appartengono alle seguenti tipologie:

Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);

Casa di reclusione che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
Istituto penale per i minorenni adibito alla detenzione dei minori e giovani adulti (oltre i 14 anni).

Istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Presso questi istituti si eseguono le misure di sicurezza individuate dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 215 del codice penale e ai sensi dell'art. 62 Op sono:

- le colonie agricole;
- le case di lavoro;
- le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, REMS che, dal 1 aprile 2015, hanno sostituito le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione dell'art 3-ter, *Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*, nel DL 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono stati gradualmente dismessi anche se le norme citate della legge penitenziaria non sono ancora state cambiate.

Istituti a custodia attenuata per detenute madri – ICAM

Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti – ICATT

Lavoro sostitutivo

Il lavoro sostitutivo è una sanzione sostitutiva introdotta dall'art. 105 della legge 689/1981. Consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della Giustizia, che può delegare il Magistrato di sorveglianza.

Può ottenerlo:

- chi ha una o più condanne per una pena complessiva non superiore a tre anni di reclusione e non ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;
- chi ha riportato una pena pecuniaria che non è in grado di pagare e chiede di convertirla in lavoro sostitutivo.

Inoltre, la pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita nei confronti di coloro:

- che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
- ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
- che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso a una maggiore frequenza settimanale.

Il Magistrato di sorveglianza con un'ordinanza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra l'ufficio di esecuzione penale esterna – UEPE – e, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II dell'OP. L'ordinanza è trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

In caso di violazione delle prescrizioni, è informato il Magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza che, a sua volta, trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede alla conversione, trasmette al pubblico ministero competente che provvede mediante ordine di carcerazione.

Revoca

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

Liberazione anticipata

Con la legge di riforma 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario, il concetto di flessibilità della pena diviene premessa e fondamento di una esecuzione penale che può, nel tempo, produrre delle modificazioni nella durata della stessa, secondo l'adesione del singolo individuo condannato al percorso rieducativo.

L'istituto della liberazione anticipata, in particolare, è lo strumento giuridico di natura premiale, previsto all'art. 54 dell'OP, che consente una detrazione pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata da persona detenuta che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Sono valutati, ai fini della concessione, anche il periodo trascorso in custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

Liberazione anticipata dalla libertà

La legge 94/2013, tramite i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 656 CPP, ha introdotto un sensibile cambiamento al beneficio prevedendo la possibilità che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere *da libero* la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa.

La liberazione anticipata nell'affidamento in prova al servizio sociale

L'istituto della liberazione anticipata, che già si applicava alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, è stato esteso anche all'affidamento in prova dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277 che ha aggiunto il c. 12-bis all'articolo 47 dell'Op che recita: «All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54.»

Competente a valutare l'istanza di concessione della liberazione anticipata è, in entrambi i casi, il Magistrato di sorveglianza che provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Avverso l'ordinanza, il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente.

L'incremento da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata non si applica nei confronti dei condannati in affidamento in prova al servizio sociale, in detenzione domiciliare, o che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

La predetta legge, infatti, che sarà efficace per un periodo di due anni, ha lo scopo di ridurre il sovraffollamento delle carceri e risarcire i detenuti meritevoli che hanno subito il disagio delle condizioni di sovraffollamento.

Liberazione condizionale

La liberazione condizionale (artt. 176 e 177 Cp) consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al direttore del carcere che, secondo quanto disposto dall'art 104 DPR 230/2000, la trasmette al Tribunale di sorveglianza.

La concessione della misura può anche essere proposta al Tribunale – analogamente a quella per altri benefici, per la grazia o per la revoca anticipata della misura di sicurezza – dal direttore come ricompensa per comportamenti o atti particolarmente meritori del detenuto o internato (art. 76 DPR 230/2000).

L'Ufficio di esecuzione penale esterna partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di sorveglianza.

In particolare l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'istituto, e tramite esso, al Tribunale di sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente so-

ziale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di sorveglianza (art. 682 CPP) che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di sorveglianza ed all'Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

Requisiti giuridici per la concessione

- avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'art. 176 Cp, in caso di condanna per i delitti di cui all'art. 4-bis Op come previsto dall'art. 2 del DL 152/1991, convertito in legge 203/1991.

Requisiti soggettivi per la concessione

- aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18.

Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 CPP).

Revoca

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di sorveglianza, nei seguenti casi:

- qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

Libertà controllata

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi introdotta dall'art. 56 della legge 689/1981. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata.

La libertà controllata è anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.

Un giorno di pena detentiva equivale due giorni di libertà controllata.

La sanzione comporta:

- il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente (nel caso di tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una strutture di recupero, tale l'obbligo può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura);
- il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del Magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.

La pena detentiva non può essere sostituita:

- a chi essendo stato condannato, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;
- a chi ha riportato la condanna negli ultimi dieci anni ed è stato condannato per più di due volte per reati della stessa indole;
- a chi è stata convertita la pena sostitutiva inflitta con una precedente condanna a norma dell'art. 66 c. 1 ha ottenuto la sostituzione della pena o a chi è stata revocata la semilibertà.

Il Magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, dispone l'applicazione della libertà controllata e ne determina le modalità di esecuzione. Può disporre che gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni del magistrato sono l'ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.

Sospensione per motivi di lavoro, studio o famiglia

I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

La pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la semidetenzione mentre le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

Revoca e sospensione

Quando vengono violate le prescrizioni dell'esecuzione, la pubblica sicurezza informa il Magistrato di sorveglianza che converte la sanzione sostitutiva nel caso di:

- libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi, il resto della pena è convertita in pena detentiva;
- libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria, la parte ancora da eseguire è convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda);
- l'esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Libertà vigilata

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal Magistrato di sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (art. 229-230 Cp).

Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei a evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'Ufficio di esecuzione penale esterna – UEPE – svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il Magistrato di sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola, o a una casa di lavoro (art. 230 Cp).

Nel linguaggio comune la libertà vigilata è spesso usata come sinonimo della libertà controllata che invece è una sanzione sostitutiva inflitta nei casi di reato di modesta entità oppure come conversione di una multa non pagata.

Magistrato di sorveglianza

Il Magistrato di sorveglianza è un organo giurisdizionale monocratico componente, assieme al Tribunale di sorveglianza, la Magistratura di sorveglianza.

Ha competenza in diverse materie attinenti all'esecuzione della pena in carcere, delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive.

In particolare:

- approva il programma di trattamento del detenuto;
- decide sulla concessione di permessi, liberazione anticipata, remissione del debito, sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sulle espulsioni di detenuti stranieri e sulle prescrizioni relative alla libertà controllata;
- autorizza ricoveri ospedalieri e visite specialistiche;
- autorizza, su parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria (ad esempio volontari, formatori);
- sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria;
- provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal Tribunale ordinario;
- determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
- esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Rilevante la funzione esercitata dal Magistrato di sorveglianza in materia di tutela dei diritti dei detenuti. A questo scopo, la legge pone al magistrato l'obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati per provvedimenti disciplinari disposti dall'amministrazione penitenziaria o per altri motivi.

Alcune delle decisioni del Magistrato di sorveglianza sono impugnabili o reclamabili avanti il Tribunale di sorveglianza. In altri casi può anticipare in via provvisoria decisioni di competenza del Tribunale di sorveglianza

I magistrati di sorveglianza sono organizzati in Uffici di sorveglianza su base pluricircondariale. Ciascun Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati.

Magistratura di sorveglianza

La Magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sui molti aspetti in cui si articola l'esecuzione della pena nel suo complesso. Le competenze principali di questa parte del sistema giudiziario comprendono le decisioni sulle istanze dei detenuti in materia di benefici e di reclami, la vigilanza sull'organizzazione degli istituti penitenziari, la gestione delle misure alternative e delle misure di sicurezza.

La Magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'Op, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dagli articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale.

Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, monocratico, e il Tribunale di sorveglianza, collegiale.

Misure di comunità: messa alla prova

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna – UEPE – per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

- l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;
- l'attuazione di condotte riparative, volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
- il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Chi può chiederla:

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del CPP.

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 Cp.

Come vi si accede

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c. 1 del CPP. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l'imputato richieda all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l'ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un'attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

- l'indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
- la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa;
- l'indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- l'eventuale attività lavorativa svolta;
- l'indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata.

Dovranno essere allegati:

- gli atti relativi al procedimento penale;
- le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali;
- la messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l'imputato deve reperire.

Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, possono essere chieste alla cancelleria del tribunale o all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna – UEPE

L'ufficio avvia un'indagine socio-familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell'imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L'ufficio concorda il programma con l'imputato e chiede l'adesione degli enti territoriali coinvolti.

Infine, trasmette al giudice l'indagine socio-familiare, il programma di trattamento e le *considerazioni che lo sostengono*, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l'attività riparativa o di mediazione.

Durante la fase di esecuzione della prova, l'UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall'art.72 dell'Op e riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Redige inoltre la relazione finale.

La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l'UEPE.

Compiti del giudice ed estinzione del procedimento

Il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE, degli organi di polizia e il parere del pubblico ministero, sente in aula l'imputato e la parte offesa.

Valuta, con le modalità indicate dall'art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l'imputato alla prova. Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l'adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall'UEPE le informazioni sull'andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato.

Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

Misure alternative alla detenzione

Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 26 luglio 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono disposte dal Tribunale di sorveglianza:

- l'affidamento in prova al servizio sociale;
- la semilibertà;
- la detenzione domiciliare;
- la libertà anticipata.

Misure di sicurezza

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Sono misure che mirano a tenere il soggetto lontano dall'opportunità di commettere altri crimini.

Si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 CP, di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il Magistrato di sorveglianza.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Tuttavia, anche quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

Le misure di sicurezza possono essere *personali* e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere *patrimoniali* e incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti) – a seguito dei DL 22 dicembre 2011 n. 211 e 31 marzo 2014 n. 52 dal 1 aprile 2015 sostituito dal ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – REMS;
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra) – dal 1 aprile 2015 sostituito dal ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – REMS;
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori, misura soppressa dall'art. 36 del DPR 448/1988 che ha previsto che vada eseguita solo, se necessario, nelle forme di collocamento in comunità.

La Corte costituzionale (sentenza 324/1998) ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione ai minori del ricovero in ospedale psichiatrico.

Le misure non detentive sono:

- la libertà vigilata (ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Osservazione scientifica della personalità

Nell'attuale sistema penitenziario l'osservazione scientifica della personalità, definita dall'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario, rappresenta il metodo scientifico attraverso cui l'Amministrazione deve rilevare le cause ritenute alla base del reato e proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell'ambito dell'osservazione è offerta al condannato l'opportunità di riflettere su quanto commesso, sulle conseguenze per la vittima e sulle possibili azioni di riparazione. L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall'art. 28 DPR 230/2000, Regolamento di esecuzione, da personale dipendente dell'amministrazione: educatori, assistenti sociali, personale di polizia penitenziaria e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario: esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, mediatori culturali e interpreti con il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto.

Periodicamente il *Gruppo di osservazione e trattamento* – GOT – formato dai soggetti indicati dall'art. 29 c. 2 si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata dal Magistrato di sorveglianza.

L'osservazione viene svolta anche dagli Uffici di esecuzione penale esterna – UEPE – nel contesto di appartenenza dell'interessato, in équipe con gli operatori degli enti e delle strutture del territorio, per offrire al Magistrato di sorveglianza o ad altre autorità competenti elementi su cui basare l'eventuale concessione di misure di *Probation*.

Permessi di necessità

Previsti dall'art. 30 dell'Ordinamento penitenziario, sono strumenti di sostegno per i detenuti in circostanze eccezionali.

Possono essere concessi – ai detenuti e agli internati dal Magistrato di sorveglianza, agli imputati dall'autorità che procede – per recarsi a visitare familiari infermi in imminente pericolo di vita o per eventi familiari di particolare gravità.

Permessi premio

Previsti dall'art. 30-ter dell'OP sono parte integrante del programma di trattamento e possono essere concessi dal Magistrato di sorveglianza ai condannati che non risultino

socialmente pericolosi e abbiano tenuto una condotta regolare per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La concessione dei permessi premio è ammessa nei confronti:

- dei condannati all'arresto o a una pena non superiore ai quattro anni, anche se congiunta all'arresto;
- dei condannati alla reclusione superiore ai quattro anni che abbiano espiaato almeno un quarto della pena;
- dei condannati alla reclusione per uno dei reati indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4 bis OP che abbiano espiaato almeno metà della pena e, comunque, non oltre i 10 anni;
- dei condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

La durata di un permesso premio non può superare i 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni complessivi di permessi l'anno.

Altri limiti alla concessione di permessi sono previsti per autori di particolari reati:

I condannati per reati associativi (previsti dall'art. 416 bis e 630 CP, art. 74 DPR 309/90) possono avere i permessi premio solo se collaborano con la giustizia (art. 4 bis OP, periodo 1).

I condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 640 del codice penale che abbiano provocato la morte del sequestrato devono aver espiaato almeno i due terzi della pena o 26 anni se ergastolani (art. 58 quater comma 4 OP).

I condannati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droga) possono avere i permessi premio solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis OP, comma 1, periodo 3).

Chi è evaso oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, è escluso dai permessi premio per due anni. Non può averla per cinque anni chi ha commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore a tre anni, durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o mentre si trovava in misura alternativa.

Programma di trattamento

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, il programma di trattamento è compilato dal Gruppo di osservazione e trattamento – GOT – composto dai soggetti indicati dall'art. 29, comma 2, DPR 230/2000, al termine di un processo conoscitivo denominato *osservazione scientifica della personalità* finalizzata a rilevare le carenze fisiopsichiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo

programma di reinserimento secondo quanto disposto dall'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario come modificato dal DLgs 123 del 2 ottobre 2018.

Nell'esecuzione penale esterna il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno dell'imputato cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova o del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Protocollo d'intesa

Il protocollo costituisce uno strumento strategico per sviluppare la collaborazione tra Stato, Regioni e Enti locali, definendo gli ambiti d'intervento di ciascun soggetto istituzionale che, nel rispetto delle proprie competenze e con l'assunzione di precise responsabilità, è chiamato a favorire una politica coordinata in tutti i campi d'azione. In ragione di tali obiettivi, l'Amministrazione della Giustizia ha promosso ogni iniziativa volta a dare attuazione ed impulso all'integrazione operativa tra i servizi della giustizia e quelli territoriali.

Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – REMS

Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono previste dalla legge 81/2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia. Le REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari – OPg – aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l'internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile «solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente».

La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l'accompagnamento dei pazienti in ospedale o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l'autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell'ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza.

Alla Magistratura di sorveglianza compete sorvegliare la residenza.

La legge 9/2012 prevede due tipologie di REMS:

- di valutazione e stabilizzazione per la diagnosi e il programma di cura con l'obiettivo di una rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale;
- di mantenimento a vocazione riabilitativa e psicosociale.

Le REMS funzionanti sono 30 e la gestione delle loro strutture dipende dalle Regioni.

Semidetenzione

La semidetenzione prevista dall'art. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con la semidetenzione. Un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione.

Comporta:

- l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni per semiliberi indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'OP e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino;
- il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio;
- l'obbligo di portare sempre con sé l'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione ed eventuali modifiche stabilite dal Magistrato di sorveglianza.

I controlli sull'adempimento delle prescrizioni sono di competenza dell'Ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna non ha competenze specifiche relative ai soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi in caso di eventuali richieste del direttore dell'istituto penitenziario o del Magistrato di sorveglianza.

Quando vengono violate le prescrizioni, la pubblica sicurezza o il direttore dell'istituto di pena informano il Magistrato di sorveglianza per la conversione della pena sostitutiva nella pena detentiva.

Revoca e sospensione

In caso di ritardo di rientro superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena detentiva.

L'esecuzione della semidetenzione è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive.

Sospensione condizionale della pena

È un beneficio con il quale il giudice, nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un de-

terminato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

Tribunale di sorveglianza

È l'organo giurisdizionale collegiale della Magistratura di sorveglianza mentre il Magistrato di sorveglianza è l'organo monocratico.

Opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza.

La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello.

È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Uffici di esecuzione penale esterna

Gli Uffici di esecuzione penale esterna, UEPE, sono articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità come previsto dal DPCM 84/2015, *Regolamento del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e successivi decreti attuativi*.

In particolare gli artt. 9 e 10 del decreto attuativo 17 novembre 2015 individuano rispettivamente uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Uffici di servizio sociale per i minorenni – Ussm

Gli Uffici di servizio sociale per i minorenni – Ussm – e le sezioni distaccate, attivate in alcuni contesti territoriali critici, forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono, su richiesta del Pubblico ministero, la raccolta di elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità dei minorenni fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria.

Gli Ussm si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e accompagnano il ragazzo lungo tutto il percorso penale:

- avviano tempestivo intervento per il minore in stato di arresto e di fermo;
- seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva;
- gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova;
- complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive disposte nei confronti dei minori, in accordo con gli altri servizi minorili della giustizia e degli enti locali;

- attuano gli interventi previsti dall'art. 11 della legge 66/1996, *Norme contro la violenza sessuale*;
- attuano gli interventi previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge 64/1994 con interventi, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, in materia di sottrazione internazionale dei minori.

Uffici di sorveglianza

L'Ufficio di sorveglianza è la struttura territoriale che raggruppa più magistrati di sorveglianza.

Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza sono gli organi giurisdizionali, rispettivamente monocratico e collegiale, che compongono la Magistratura di sorveglianza ovvero quella parte dell'ordinamento giudiziario che vigila sull'esecuzione della pena.

Gli Uffici di sorveglianza hanno una competenza territoriale pluricircondariale: sono 58 per 29 tribunali di sorveglianza.

Unità Valutativa Multidimensionale

L'UvMD¹ esamina le necessità della persona in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale e individua gli interventi personalizzati e appropriati attraverso l'offerta dei diversi servizi territoriali. L'UvMD valuta i casi complessi e per le situazioni previste dai provvedimenti regionali, in sintonia con gli obiettivi del *Piano di Zona*, del *Piano della Domiciliarità* e dei *Piani per la Disabilità* e la *Non Autosufficienza*.

La valutazione viene attuata da più professionisti, per identificare la migliore soluzione possibile per soddisfare i bisogni assistenziali. Il progetto individuale viene rivalutato a distanza di tempo in relazione all'evoluzione del bisogno. L'UvMD individua un *case manager* nell'ambito degli operatori sociali, sanitari e sociosanitari che, rispetto alla situazione personale e familiare, è funzionale alla realizzazione del progetto approvato.

L'UvMD è indispensabile per l'accesso alla rete dei Servizi territoriali, come ad esempio le strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili, la valutazione dei requisiti per l'attribuzione di contributi economici regionali e per l'attivazione dell'ADIMED. L'UvMD stabilisce un punteggio e una graduatoria di precedenza per accedere ai vari servizi per i quali sono previsti tempi d'attesa.

¹ Cfr. www.ulss15.pd.it

INTRODUZIONE¹

Con l'anno scolastico 2015/2016 hanno preso avvio in tutta Italia i *Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti*²; le nuove istituzioni scolastiche svolgono, con significativi cambiamenti e innovazioni, le funzioni che sono state proprie dei CTP, Centri Territoriali Permanenti, dal 1997 fino al termine dell'anno scolastico 2015³. Tra le molte novità di rilievo, è certamente da segnalare il raccordo istituzionale di rete che i CPIA devono instaurare con le scuole secondarie di secondo grado in cui sono incardinati i corsi per adulti di secondo livello.

Possono iscriversi ai CPIA gli adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, coloro che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, gli adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di apprendimento della lingua italiana, i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.

I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi di:

- apprendimento della lingua italiana;
- istruzione di primo livello;
- istruzione di secondo livello, istituto tecnico, professionale e liceo artistico.

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di apprendimento della lingua italiana vengono messi in atto dai CPIA, mentre i percorsi

¹ Francesco Lazzarini

² DPR 29 ottobre 2012, n. 263, *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti*.

³ OM 29 luglio 1997, n. 455, *Educazione in età adulta, istruzione e formazione*.

di istruzione di secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*, elaborato dal Consiglio d'Europa¹.

I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici: il primo, con un orario complessivo di 400 ore, è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, il secondo, con un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, è finalizzato all'acquisizione della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007.

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA ha costituito la *Commissione per la definizione del Patto formativo individuale e per l'attuazione delle misure di sistema* (DPR 263/2012 art. 3, c. 4 e art. 5 c. 2). La commissione, coordinata dal dirigente scolastico del CPIA, è composta da rappresentanti di ogni istituzione scolastica che eroga corsi per adulti e si articola in sezioni funzionali alla definizione dei patti formativi. Al momento della richiesta d'iscrizione al CPIA, i docenti mettono in atto una serie di procedure che hanno l'obiettivo di riflettere, insieme al corsista, riguardo i suoi bisogni di formazione, permettere all'adulto di intraprendere un cammino per valorizzare il proprio patrimonio di competenze che vorrà sviluppare, predisporre in maniera concordata il percorso di formazione personale, le modalità e i tempi di fruizione, gli obiettivi finali.

¹ Cfr. testo in inglese disponibile <https://rm.coe.int/1680459f97>

Si tratta di una fase volta a far emergere tutte le evidenze necessarie al riconoscimento formale dei crediti e ad avviare il processo di auto-riconoscimento. I risultati di questi colloqui vengono formalizzati nel *Patto formativo individuale* e nel *Dossier dello Studente*.

Il *riconoscimento*, la *valutazione dei crediti* e la *personalizzazione del percorso* sono il risultato di un processo in cui viene vagliata la documentazione di apprendimenti pregressi fornita dal corsista unitamente all'esito delle prove di accertamento. Il docente tutor, attraverso l'intervista d'ingresso e l'esame dell'eventuale documentazione personale, esamina i crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell'ambito del sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale, i crediti informali derivanti dall'esperienza personale e lavorativa, i crediti non formali derivanti da corsi gestiti da enti e associazioni al di fuori del sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale o da esperienze di volontariato.

Il patto formativo individuale viene stipulato tra il CPIA e il corsista. La commissione certifica il possesso delle competenze e le riconosce attraverso la redazione e la stipula del *Patto formativo individuale* la cui definizione viene effettuata dalla commissione nelle sue articolazioni funzionali, cioè dai consigli di classe / livello all'interno delle singole scuole. Il *Patto* rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto con cui viene formalizzato il PSP, *Percorso di studio personalizzato* relativo al periodo richiesto dal corsista.

In base alla normativa vigente i Centri possono promuovere, nella loro autonomia, corsi di *ampliamento dell'offerta formativa* nell'orizzonte di riferimento delle competenze chiave per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita¹. In particolare, oltre a corsi di informatica e lingue straniere, sono attivati corsi di cultura generale rivolti a popolazione adulta al fine poter fornire i mezzi per esercitare pienamente le competenze di cittadinanza attiva. Già l'OM 455/1997 che aveva istituito i Centri Territoriali Permanenti ricordava che

¹ Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a *Competenze chiave per l'apprendimento permanente*.

Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento e al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale (art. 2 c. 1).

Il CPIA realizza, dunque, un'offerta formativa che è finalizzata, da una parte, al conseguimento dei titoli e certificazioni, dall'altra, a svolgere attività di *Ricerca Sperimentazione e Sviluppo*¹ in materia di istruzione degli adulti: questo differenzia il Centro da tutte le altre tipologie di scuola, cioè il suo configurarsi come *Rete Territoriale* e soggetto pubblico di riferimento per la costituzione di reti per l'apprendimento permanente. Appare quindi di primaria importanza l'attività di *RS&S* finalizzata a valorizzare il CPIA come struttura di servizio che, in coerenza con gli obiettivi europei in materia, predispone misure di sistema quali la lettura dei fabbisogni formativi del territorio, la costruzione di profili adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro, l'interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta, l'accoglienza e orientamento, il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti. Si tratta di un compito particolarmente delicato cui è chiamata la scuola e che costituisce un significativo allargamento semantico degli accordi di rete tra scuole previsti già dal citato DPR 275/1999² nel quale, all'art. 6, si recita che

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'infor-

¹ DPR 275/1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, art. 6.

² *Ibidem*

mazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

In questo orizzonte culturale si inseriscono, a titolo esemplificativo, alcune azioni intraprese dal CPIA negli ultimi anni. Al fine di assicurare e potenziare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione in costanza di detenzione a tutta la popolazione detenuta che ne faccia richiesta in qualsiasi momento dell'anno, definire misure di sistema condivise per favorire il reinserimento sociale di adulti in uscita dagli istituti penitenziari e/o sottoposti a vincolo dall'autorità giudiziaria, garantire il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno delle strutture penitenziarie, inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario, è stato firmato – nel rispetto delle competenze dei due ministeri, MIUR e Min. della Giustizia – un protocollo d'intesa attuativo in tema di istruzione e formazione degli adulti in area penale interna ed esterna, rispondente allo spirito dell'accordo siglato tra i due dicasteri nel maggio 2016¹. Il documento sottolinea come istruzione e formazione siano parti integranti nel reinserimento socioculturale delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà e come sia necessario definire procedure condivise dalle rispettive organizzazioni territoriali del MIUR e del Ministero della Giustizia; viene poi prospettata la necessità di attivare una stretta collaborazione inter-istituzionale tra CPIA, istituti di prevenzione e pena e Uffici di Esecuzione Penale Esterna, insieme ad altri soggetti istituzionali come aziende sanitarie locali e comuni, per la presa in carico di minori, giovani adulti e adulti in esecuzione esterna della pena. La declinazione regionale del protocollo d'intesa², siglato nel settembre 2017, prevede un fattivo contatto tra l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna – UEPE – territorialmente competente e il CPIA di

¹ MIUR – Min. Giustizia, *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia*, 26 maggio 2016, cfr. app. D.

² Cfr. app. B.

riferimento al fine di analizzare situazioni e proporre interventi da parte degli operatori scolastici con lo scopo di favorire il ritorno in formazione o il completamento del percorso per il conseguimento di qualifiche professionali e/o del diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. Il CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o di ri-orientamento scolastico in accordo con l'UEPE territorialmente competente. Il CPIA, inoltre, cura la stesura del Patto formativo individuale di ogni corsista. Nell'aprile 2019, il protocollo d'intesa del 2017 (cfr. app. C) veniva rimodulato con la partecipazione della Regione Veneto e ora prevede una maggiore presenza della formazione professionale nei circuiti penale interno ed esterno¹.

Nell'area dell'insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri, al fine di ottimizzare le procedure, conoscere la realtà del territorio e offrire un servizio il più possibile qualificato, nel giugno 2018, il CPIA e una serie di operatori del Terzo settore hanno firmato un'intesa all'interno della quale si riconoscono impegni reciproci per fare in modo che gli studenti adulti in carico alle cooperative e iscritti ai percorsi di italiano L2 possano fruire del percorso a loro più adatto sul territorio della provincia e vengano, nel contempo, seguiti, monitorati e motivati alla frequenza scolastica. Come naturale continuazione, nel giugno di quest'anno, è stato condiviso un secondo protocollo di intesa tra scuola e istituzioni come l'università e il Terzo settore che si occupano di insegnamento di italiano L2². Anche in questo caso, la logica che sottende l'accordo è quella di una reciproca conoscenza dei servizi offerti sul territorio al fine di non creare sovrapposizioni e di poter essere in grado di informare l'utenza delle possibilità di formazione linguistica nell'area della provincia di Padova.

Non ultimo, è da ricordare l'accordo che è in firma nel mese di settembre 2019 e che riguarda un altro degli ambiti di azione del CPIA. Da normativa, ai Centri per gli adulti si possono iscrivere coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età, ma anche studenti sedicenni che devono

¹ Cfr. app. B.

² L'accordo è stato promosso dalla commissione del CPIA RE.TE. – Rete Territoriale.

ancora assolvere l'obbligo formativo. Sulla scorta del progetto regionale *Fuori scuola* del 2016, in questi anni si è posta grande attenzione alla lotta alla dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo. Si è partiti da una progettualità che ha visto coinvolti, oltre al CPIA, il Centro per l'Impiego della Provincia di Padova – ora Veneto Lavoro –, alcuni centri di formazione professionale e figure di appoggio per studenti in difficoltà, psicologi e orientatori. L'esperienza di questi ultimi tre anni ha portato alla stesura di un accordo che si configura, forse meglio, come un vademecum nel quale gli attori, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, lavorano *fianco a fianco*. Con questa espressione si intende una modalità operativa che vede impegnati gli attori dell'accordo ognuno impiegando risorse proprie: il centro per l'impiego si occupa di orientamento, l'università offre un contributo scientifico in termini di supervisione pedagogica, i centri di formazione professionale inseriscono gli studenti nei loro laboratori, i servizi sociali si occupano della parte educativa e di sostegno familiare per questi ragazzi e ragazze; il CPIA impiega i propri docenti per il raggiungimento delle competenze attese in esito all'assolvimento dell'obbligo. Lo scopo, come ricordato, è di favorire il successo formativo di studenti e studentesse in conclamata dispersione scolastica e di re-inserirli in percorsi formali o lavorativi.

È chiaro che la prospettiva futura dei CPIA si debba muovere sempre di più verso la creazione e il potenziamento delle reti territoriali, non solo perché richiesto esplicitamente dalla norma, ma soprattutto perché la *complessità* attuale pone questioni *complesse* alle quali non è possibile rispondere con rapsodici tentativi di soluzione, ma offrire risposte di sistema dove gli attori coinvolti siano tesi ad attivare processi, comuni progettazioni e prospettare soluzioni partecipate.

ESECUZIONE PENALE ESTERNA
E RIENTRO IN FORMAZIONE DEGLI ADULTI

1. L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA

1.1 *Probation*

In the month of August 1841, I was in court one morning, when the door communicating with the lock-room was opened and an officer entered, followed by a ragged and wretched looking man, who took his seat upon the bench allotted to prisoners. I imagined from the man's appearance, that his offence was that of yielding to his appetite for intoxicating drinks, and in a few moments I found that my suspicions were correct, [...] I conversed with him for a few moments, [...] He told me that if he could be saved from the House of Correction, he never again would taste intoxicating liquors; [...] I determined to aid him; I bailed him, by permission of the Court. He was ordered to appear for sentence in three weeks from that time. He signed the pledge and became a sober man; at the expiration of this period of probation, I accompanied him into the court room; his whole appearance was changed and no one [...] could have believed that he was the same person who less than a month before, had stood trembling on the prisoner's stand¹.

Intorno alla *Probation* vi sono interessanti e divergenti posizioni. Persone esterne al Ministero della Giustizia e alle sue amministrazioni periferiche possono esprimere senza tema i giudizi più vari siano essi giustamente o infondatamente critici e, con tutta probabilità, chi scrive può

¹ Nel mese di agosto del 1841, ero in tribunale una mattina, quando la porta che comunicava con la cella fu aperta e un poliziotto entrò, seguito da un uomo dall'aspetto logoro e miserabile che prese posto sulla panca assegnata per gli imputati. Ho immaginato, dall'aspetto dell'uomo, che il suo reato fosse quello di essere un alcolista, e di lì a poco ho scoperto che i miei sospetti erano corretti [...] ho conversato con lui per qualche istante, [...] lui mi disse che se avesse potuto essere salvato dal carcere, non avrebbe mai più bevuto; [...] ho deciso di aiutarlo; l'ho salvato, con il permesso della Corte. Gli era stato ordinato di comparire per la sentenza di lì a tre settimane. Firmò l'impegno e divenne un uomo sobrio; alla scadenza di questo periodo di prova, lo accompagnai in tribunale; il suo aspetto era cambiato e [...] nessuno avrebbe potuto credere che fosse la stessa persona che, meno di un mese prima, tremante, stava sul banco degli imputati. John Augustus, 1852, *A Report of the Labors of John Augustus for the Last Ten Years in Aid of the Unfortunate*, Boston, p. 4-5, trad. nostra.

essere annoverato tra questi; tuttavia il vantaggio sta proprio nell'essere fuori da logiche gerarchiche condizione che permette tanto la critica quanto ovviamente l'errore.

L'introduzione dell'esecuzione penale esterna in Italia, a partire dal Ordinamento penitenziario del 1975, dà ragione di queste posizioni contrastanti e divergenti. Se, da una parte, la probation, così come descritta nella citazione d'apertura del capitolo, sembra infondere speranza e fiducia nell'abbassamento della recidiva offrendo uno sguardo ottimistico sulle possibilità riabilitative date da una seconda possibilità, l'applicazione che si è fatta dell'esecuzione penale esterna ha risposto a motivazioni diverse, non sempre aderenti allo spirito di John Augustus.

Senza addentrarci nella sociologia della pena, disciplina che purtroppo non rientra nelle nostre competenze professionali, sappiamo che collegati all'esecuzione penale esterna, nelle forme diverse che troviamo nel glossario, scorgiamo fini diversi quali l'intento deflazionistico delle carceri, ormai dovunque sovraffollate, quanto un ormai ben noto effetto collaterale che va in direzione diversa dalle intenzioni di John Augustus: il *net-widening*. Non sorprenda l'ulteriore locuzione inglese che significa *allargamento della rete*, dove *rete* è metafora per circuito penale interno ed esterno complessivamente intesi; così

[...] restorative programmes could result in sanctions imposed on people (especially youth) who would have simply been left alone if restorative sanctions did not exist. Restorative justice may widen the net of social control by receiving cases that the formal court-system would not have received, or by imposing sanctions not utilized by the formal justice system. The use of informal processes and community service sanctions gives rise to a new professionalism, expanding the sphere of social intervention¹.

La disponibilità per il giudice di irrogare nuove sanzioni, sanzioni di comunità, ha contribuito alla criminalizzazione di fasce sempre più ampie di popolazione. Ciò porta al paradosso che sempre più persone en-

¹ Christopher Bright, "Diversion or Net-widening", <http://restorativejustice.org>

trino, nonostante il complessivo calo dei reati (cfr. grafico 1), nel circuito penale, e ciò – nel rispetto delle indicazioni europee in materia – viene accolto come un risultato di efficienza della giustizia; tuttavia, i sociologi della pena scorgono in questi dati una sempre maggiore invadenza del controllo sociale.

Tipologia di incarico	sesso		totale
	maschi	femmine	
Misure	54.628	6.717	61.345
Indagini e consulenze	38.461	4.979	43.440
Totale soggetti in carico	93.089	11.696	104.785

Tabella 1 – Soggetti in carico alla data del 15 agosto 2019, fonte Min. Giustizia.

Anche nel nostro Paese, i dati mostrano un costante aumento delle persone che beneficiano del sistema delle diverse *probation giudiziale e processuale* tuttavia, gli effetti deflattivi non sono evidenti, infatti, alla data del 30 luglio 2019, i detenuti presenti nel circuito interno sono 60.254 a fronte di una capienza regolamentare di 50.480, con un indice medio di sovraffollamento del 119,36%, a dimostrare con ciò una persistente e costante tendenza all'aumento della carcerizzazione.




Grafico 1 – Costante diminuzione dei reati; cfr. Antigone.it.

1.2 L'UEPE

L'UEPE è una struttura della Direzione generale della giustizia minorile e di comunità che si occupa dell'esecuzione penale esterna. Gli Uffici di esecuzione penale esterna, ex CSSA, sono stati istituiti dall'art. 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod. e sono uffici periferici del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Gli UEPE gestiscono l'applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di sorveglianza agli utenti che, per i loro particolari requisiti, possono espriare la pena *extramoenia*, anziché *intramoenia*. Questi uffici svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le *inchieste sociali* e le *indagini socio-familiari*, e prestano consulenza negli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento¹. Gli UEPE hanno in forza prevalentemente funzionari di servizio sociale – assistenti sociali – che svolgono le attività di indagine socio-familiare, a volte molto complesse, necessarie alla Magistratura che deve poi assumere decisioni in merito alle richieste degli utenti. La presa in carico degli utenti, come abbiamo visto sempre più numerosi, aggiunge alla specifica delicatezza che contraddistingue il *lavoro sociale*, anche il peso delle numerose pratiche; questa mole di lavoro porta la DGMC e gli UEPE a negoziare con la Magistratura e i PRAP criteri di priorità per la presa in carico degli utenti. Nell'adempiere ai propri compiti istituzionali l'UEPE si rapporta con la Magistratura di sorveglianza, collabora con gli enti locali, con i SERD, con i Centri di Salute Mentale, con le FFOO e il Terzo Settore e con le amministrazioni periferiche del MIUR come i CPIA, in un'ottica di costruzione integrata dei servizi sociali.

Nella prospettiva di questo lavoro la figura 1 rappresenta graficamente l'insieme delle implicazioni di rete di un qualsiasi ufficio di esecuzione penale esterna. Nel campo delle interazioni collochiamo il partenariato del CPIA che si qualifica come istituzione al centro della rete territoriale di servizi per l'istruzione degli adulti (cfr. Lazzarini e Cristofanello *passim*) e che i protocolli vedono insostituibile nella collaborazione con il Ministero della Giustizia, siano queste articolazioni del DAP o della DGMC (cfr. app. B, C, D).

¹ Cfr. <http://www.esecuzione penale esterna cona.gov.it/>




Figura 1 – Il campo delle interazioni CIPA – UEPE con il territorio.

Com'è facile desumere dalla figura 1, il campo d'intervento delle due istituzioni è molto affollato, ciò comporta un'attenta allocazione delle risorse umane ma soprattutto apertura e piena disponibilità a collaborare e a cooperare per i fini e le progettualità che, di volta in volta, si presentano.




Grafico 2– Rapporto detenuti per agente; cfr. Antigone.it

Come già suggerito nel paragrafo precedente, gli organici degli UEPE sono criticamente sottodimensionati, data la storica inclinazione dell'Amministrazione della Giustizia a investire più sulla sicurezza che sull'implementazione del dettato costituzionale teso al recupero del reo.




Grafico 3 – Rapporto percentuale tra tipologie di operatori intramoenia; cfr. Antigone, cit.

Gli UEPE, analogamente alle aree educative degli istituti penitenziari, si trovano a gestire una cronica condizione di sottorganico che ha riflessi nella progettualità, tanto da mettere da compromettere l'efficacia degli interventi con il rischio di finire nel vuoto formalismo. I numerosi protocolli e intese firmate ora da ministri, ora da provveditori regionali, ora da politici e assessori, rimangono disattesi proprio per il sovraccarico che la loro implementazione comporterebbe. Così, giunti a settembre del 2019, a distanza di due anni dalla firma del protocollo regionale (cfr. app. C), non si ha notizia della sua applicazione nelle province venete, escluse Padova e Rovigo. L'entrata in scena di un nuovo interlocutore, il CPIA, che aiuti a disegnare un progetto di rientro in formazione degli adulti in EPE, e dei detenuti in uscita dagli istituti penitenziari, ha comprensibilmente messo in allarme personale e uffici già sovraccarichi di lavoro e in sottorganico, inibendo così i contatti tra le istituzioni del MIUR e le articolazioni territoriali della DGMC.

Gli stranieri in EPE sono ben rappresentati e costituiscono delle vere sfide sul terreno delle indagini sociali e socio-familiari svolte dall'UEPE. Il programma di trattamento che viene proposto all'utente vede tanto il rientro in formazione quanto il lavoro.

Nazionalità	sesso		totale
	maschi	femmine	
Italiani	76.808	9.509	86.317
Stranieri	16.281	2.187	18.468
Totale	93.089	11.696	104.785

Tabella 2 – Soggetti in carico al 15 agosto 2019, secondo la nazionalità e il sesso




Gráfico 4 – Soggetti di nazionalità straniera in carico alla data del 15 agosto 2019, DGMC, 2019, *Analisi statistica*, cit.

La presenza di stranieri ed extracomunitari in esecuzione penale esterna offre un ulteriore elemento di complessità relativamente all'avviamento al lavoro e alla frequenza di taluni corsi di formazione; vanno segnalate le circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno che tutelano il diritto al lavoro e alla formazione – anche in mancanza di permesso di soggiorno – dei soggetti nel circuito penale interno ed esterno¹.

¹ Elenchiamo la normativa:

- La circolare del Ministero del Lavoro n. 27 del 15 marzo 1993, *Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata*, stabilisce che i cittadini extracomunitari, in virtù del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, possono essere regolarmente assunti per tutta la durata dell'esecuzione penale e a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno: «Gli Uffici provinciali del lavoro, su presentazione del provvedimento relativo all'effettuazione di attività lavorativa subordinata all'esterno dell'istituto penitenziario da parte di detenuti extracomunitari, rilasceranno un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro [...] prescindendo dal permesso di soggiorno [...]».
- La Circolare del Ministero della Giustizia n. 547671/10 del 12/04/1999 stabilisce che «[...] il permesso di soggiorno, per i detenuti e per gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario o in misura alternativa o ammessi al lavoro all'esterno, non è necessario attesa appunto la condizione di detenzione.»
- La Circolare del Ministero dell'Interno del 02/12/2000 n. 300.C2000/706/P evidenzia che «in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno *ad hoc* per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né di altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza costituire *ex se* un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.»
- La Circolare del Ministero dell'Interno del 04/09/2001 ribadisce che per i cittadini extracomunitari condannati il provvedimento dell'Autorità giudiziaria «contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno [...]».
- La lettera circolare del DAP del 14/10/2002 in relazione al rilascio del codice fiscale stabilisce che «lo stato di detenzione costituisce di per sé una condizione di *soggiorno obbligato*.»

2. IL CPIA E I SUOI DOCENTI¹

2.1 Dal CTP al CPIA

Il CPIA è l'erede dei *Centri Territoriali per l'Educazione Permanente*², entrati in funzione a partire dall'anno scolastico 1997/1998. Dal 2015 il CPIA li raggruppa per provincia centralizzando dirigenza e amministrazione; i CTP territorialmente preesistenti sono rimasti sotto la denominazione di *sedi associate*. I Centri Territoriali per l'Educazione Permanente nascevano per riorganizzare le diverse forme di istruzione degli adulti come le *150 ore* e, prima ancora, le *scuole popolari*³; il CTP e i suoi insegnanti avrebbero dovuto coordinare

[...] le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo del lavoro⁴.

L'organico di ciascun CTP era mediamente dotato di cinque docenti di scuola media inferiore di primo grado e due docenti della scuola primaria che si trovavano così, *entusiasticamente*, a essere investiti dei compiti e delle responsabilità più varie. L'OM del 1997 che istituiva i Centri Permanenti oltre a indicare obiettivi di *alfabetizzazione culturale e funzionale* (art. 2 c.1), svolgimento di attività di *alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno* (art.3 c.1) e *alfabetizzazione alla multimedialità* (art. 5 c.7), prevedeva che ciascun centro predisponesse un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con

¹ Silvestro Tucciarone

² I CTP furono istituiti con OM 455/1997, *Educazione in età adulta, istruzione e formazione*.

³ Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, *Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo*.

⁴ MPI, OM 455 del 29 luglio 1997, art. 1, c. 3.

[...] il diritto all'orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale [...] al consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale¹.

I principi operativi dell'OM 455 del 1997 potevano essere così riassunti:

- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee a un'attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in condizione di marginalità ed esclusione².

Ai docenti, si chiedeva, quindi, di:

- svolgere attività di accoglienza e ascolto;
- realizzare una puntuale analisi dei bisogni dei singoli utenti;
- definire itinerari formativi che identificassero obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;
- attuare specifici interventi, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata e altro;
- realizzare azioni di tutorato e di valutazione individuale;
- svolgere attività di coordinamento, sia sul versante organizzativo e didattico, sia su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
- realizzare attività di programmazione e di monitoraggio³.

¹ MPI, OM 455 del 29 luglio 1997, art. 2, c. 1.

² Ivi, art. 3, c. 1.

³ Ivi, art. 5, c. 6.

Obiettivi ambiziosi ribaditi da Tullio De Mauro che, con la direttiva del 6 febbraio 2001, avrebbe ripreso i concetti di *alfabetizzazione culturale* come acquisizione delle competenze della scuola elementare, e *alfabetizzazione funzionale* intesa come

[...] diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di cittadinanza [...] diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere, dello scrivere, dei linguaggi propri della società dell'informazione, di possedere la capacità di porre domande e di analizzare i fatti, di sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di sviluppare competenze personali e collettive¹.

Il CTP, oltre a interventi didattici di tipo *compensativo* per quanti non in possesso dell'allora licenza di terza media, provvedeva in modo organico e strutturale all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri o alla loro *alfabetizzazione strumentale*, infine, sotto l'etichetta di *alfabetizzazione funzionale*, avrebbe fornito le competenze utili alla *cittadinanza attiva*. Il CTP, incardinato in un'istituzione scolastica tradizionale come una scuola media o, in seguito un istituto comprensivo, avrebbe potuto godere anche di una certa autonomia economica derivante dalla promozione di corsi *brevi e modulari* come corsi di lingue, corsi di pittura, fotografia, di filosofia, di taglio e cucito, musica e canto, e ancora corsi per l'ottenimento della patente europea del computer ECDL. Nell'anno scolastico 2002/2003, questi corsi, soprattutto di informatica e di lingue – di livello base e intermedio² –, toccavano il numero di 14.994 utenti. Il CTP si faceva così promotore sia di *lifelong learning* che di *life-span learning* e portava nuova attenzione alla ri-socializzazione della popolazione non più in età lavorativa; tuttavia, l'utenza risultava composta da persone già in possesso di titolo di studio e/o di qualificazione professionale e ciò era indicativo della difficoltà del CTP nell'intercettare in pieno le *fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro*³

¹ MPI, Direttiva ministeriale n. 22, 6 febbraio 2001, all. A.

² Pasquale Calamici – Lucietta Perona, 2006, “Le regole di un mestiere: l'insegnante degli adulti” in: Governatori G. – Montedoro C., (a cura di), *Insegnare agli adulti: una professione in formazione*, Roma, p. 22.

³ MPI, Direttiva ministeriale n. 22, 6 febbraio 2001, art. 4.

La partecipazione “debole” alle varie opportunità formative che pure vengono offerte da parte di coloro che hanno avuto dalla scuola esperienze sporadiche e spesso conflittuali, è dovuta [...] al fatto che il più delle volte queste persone non sono in grado di identificare i propri bisogni, intercettare l’offerta di formazione e soprattutto non riescono a superare il senso di vergogna che provano per aver abbandonato precocemente la scuola. Di qui l’esigenza di renderli protagonisti di nuove esperienze di formazione in cui vengano valorizzati il loro bisogno di autonomia e di rispetto, la loro capacità di apprendere dall’esperienza, la loro esigenza di sistematizzare ciò che apprendono informalmente attraverso le loro esperienze di vita e di lavoro. [...] Quello dell’analisi dei bisogni e delle dinamiche motivazionali dei soggetti adulti è un nodo centrale per poter costruire reali percorsi di rientro in formazione; percorsi in grado di suscitare altri apprendimenti perché innescano un’effettiva dinamica di formazione. Se queste pratiche non sono diffuse bisogna incoraggiarle anche con attività di formazione dei formatori orientata su specifiche competenze¹.

2.2 Obiettivi ambiziosi: il bilancio delle competenze²

Negli anni immediatamente successivi alla costituzione dei CTP, l’IRRSAE Veneto³ promuoveva diversi cicli formativi tesi a focalizzare aspetti noti all’esperienza professionale dei docenti, come il completamento dell’obbligo d’istruzione degli adulti, l’insegnamento della L2 agli stranieri, il *lifelong learning* e il riconoscimento di bisogni riferibili al *life-span learning*. Ma fu, soprattutto, con l’Accordo Stato – Regioni del 2 marzo del 2000 che si era fatta largo la prospettiva che il Centro diventasse quasi un ente sussidiario al centro per l’impiego su quello che allora veniva presentato come il modello francese⁴; l’Accordo Stato – Regioni sul riordino dell’educazione degli adulti affermava che

¹ P. Calamici – L. Perona, 2006, cit., p. 23.

² Anna D’Arcangelo – Paola Nicoletti, 2008, *Sostenere la partecipazione all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Regno Unito*, Roma.

³ I Progetti IRRSAE VENETO 1998, *Formazione integrata nel carcere* e IRRSAE Veneto e Progetti F.A.RE 1999/2000/2001/2002.

⁴ *Agence Nationale pour l’Emploi*.

[...] ferme restando le competenze dei servizi per l'impiego previste dalle norme vigenti, i Centri Territoriali, comunque d'intesa con gli Enti locali, gli stessi servizi e i soggetti individuati dal Comitato locale, possono predisporre l'accoglienza, valutare i crediti di ingresso, collaborare all'effettuazione del bilancio di competenze e concorrere all'organizzazione di un'offerta formativa integrata e modulare; provvedono inoltre, per quanto di loro competenza, all'attribuzione della certificazione sulla base della regolamentazione esistente a livello nazionale e regionale¹.

E ancora

I Centri si dovranno avvalere di un nucleo stabile di personale, selezionato in base alla specifica competenza nella materia e alla esperienza professionale maturata, tenendo conto delle funzioni in materia di progettazione, attivazione e utilizzazione delle reti, raccordo con i soggetti formativi, bilancio di competenze².

Il cambiamento che il CTP aveva di fronte avrebbe investito principalmente i suoi docenti perché, sulle loro gambe e solo attraverso una loro *riconversione professionale*, si sarebbero raggiunti gli obiettivi della nuova educazione degli adulti. Fu così richiesta maggiore attenzione alle attività di formazione in *orientamento e ri-orientamento* e, soprattutto, fu posta grande enfasi sul *bilancio di competenze*; questo, più volte richiamato nei documenti, veniva indicato come lo strumento del quale i docenti si sarebbero dovuti appropriare per favorire il rientro lavorativo dell'utente³. L'obiettivo di fare di una istituzione scolastica come il CTP, la base di lancio per una ricollocazione del cittadino sul mercato del lavoro, appariva una sfida ambiziosa, tuttavia destinata a scontrarsi con la realtà *cinica e bara* del *Pacchetto Treu*: questo, infatti, aveva già istituito il lavoro interinale e favorito la nascita di potenti agenzie d'intermediazione che non avrebbero tollerato un'interferenza statale tanto strutturata⁴.

¹ Presidenza Consiglio Ministri, 2 marzo 2000, *Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti*.

² Ivi, 8.2.3, *La gestione e lo sviluppo degli interventi*.

³ Cfr. G. Governatori – C. Montedoro, cit.

⁴ Legge 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*: fino ad allora il lavoro interinale non era disciplinato, e l'interposizione tra datore di lavoro e lavoratore era vietata dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il bilancio di competenze

Beneficiari/destinatari:

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Persone in cerca di lavoro.

Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):

Il bilancio di competenze, che nasce negli anni '80 come strumento di sostegno alle transizioni in altro contesto lavorativo dei lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione aziendale e ai rientri nel lavoro di persone che l'hanno abbandonato per motivi personali e familiari, consiste in 5-6 incontri con un consulente di un centro specializzato mirati ad un'analisi delle competenze possedute e, più in generale, delle potenzialità professionali della persona in base a cui definire un nuovo progetto professionale. La consulenza si effettua con specifici strumenti metodologici e richiede quindi operatori specializzati.

Nel 1991 il bilancio di competenze entra a far parte dei dispositivi della formazione continua e si configura come un diritto dei lavoratori:

- per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato: è possibile ottenere l'autorizzazione dal datore di lavoro ad effettuare il bilancio nel tempo di lavoro e il suo finanziamento (il costo si aggira attorno ai 1200 Euro), nell'ambito del piano formativo aziendale. Il finanziamento è a carico dell'OPCA di riferimento o dell'organismo interprofessionale che finanzia i congedi individuali di formazione (OPACIF);
- per i lavoratori con contratto a tempo determinato i benefici sono gli stessi a condizione di avere due anni di esperienza consecutiva o non consecutiva, di cui quattro mesi in continuità nell'ultimo anno;
- per le persone in cerca di lavoro è possibile beneficiare gratuitamente del bilancio di competenze approfondito (BCA) tramite l'ANPE o l'Agenzia per l'impiego dei quadri – APEC, nell'ambito dei PARE – piani di aiuto di ritorno al lavoro, finanziati dallo Stato.

L'obiettivo del bilancio di competenze è aiutare i lavoratori ad avere le idee chiare su quello che, in base alle proprie competenze ed attitudini, possono fare e ad elaborare un proprio progetto di inserimento/reinserimento professionale. È dunque una misura di politiche attive del lavoro, ma coinvolge anche la formazione perché spesso la possibilità concreta di transizione passa per la partecipazione ad attività formative finalizzate.

Effetti specifici e risultati attesi

Facilitare la responsabilizzazione dei lavoratori rispetto alle proprie competenze, l'orientamento nel mercato e nel mondo del lavoro, la costruzione di un atteggiamento attivo rispetto ai problemi di inserimento/reinserimento professionale.

Quadro 1 – Modalità del bilancio di competenze nel sistema francese¹.

¹ A. D'Arcangelo – P. Nicoletti, cit., p. 20.

Molti docenti lamentavano scarsa attitudine per un lavoro di questo tipo che avrebbe messo in ombra la funzione docente, avvicinandoli di più a una professione *sociale, di aiuto*; altri sottolineavano come, in tempi in cui si metteva in discussione anche il *valore legale del diploma di laurea*¹, ai docenti dei CTP fosse chiesto di *accertare, descrivere e certificare competenze spendibili sul mercato del lavoro*. Tutto ciò in un contesto ancora confuso, in mancanza di chiaro riconoscimento, nei territori, di questa nuova istituzione chiamata CTP e, soprattutto, in assenza di uno strumento attendibile e uniforme, sul territorio della Repubblica, quale sarebbe dovuto essere il libretto formativo del cittadino². Così, se da una parte si chiedeva di

[...] dar vita al più presto alla *quarta generazione dell'educazione degli adulti*³, con il definitivo superamento della sudditanza al modello scolastico e la formazione di una generazione di educatori degli adulti capaci di mediare processi di apprendimento in ambienti *descolarizzati*, ovvero nei luoghi in cui gli adulti vivono, lavorano, trascorrono il loro tempo libero.

Dall'altra, il decisore politico, benché se ne fosse assunto l'impegno, non affrontava la questione del nuovo profilo professionale e dei *nuovi* compiti del *nuovo* docente nell'educazione degli adulti; l'unica novità arriverà nell'anno scolastico 2000/2001 con l'attribuzione di 463 *funzioni obiettivo* ad altrettanti Centri, su un totale di 539 CTP effettivamente funzionanti. E così, negli anni a seguire, se norme di rango diverso annunciavano *inderogabili obiettivi di orientamento e ri-orientamento per l'utenza adulta*, nulla si prevedeva in merito a un profilo professionale coerente per i docenti coinvolti.

¹ Cfr. il dibattito sulla riforma universitaria, MURST, DM 3 novembre 1999, n. 509, *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*, e sul *valore legale del titolo di studio*.

² Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DM 10 ottobre 2005, *Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)*.

³ Duccio Demetrio, "Scuola, extrascuola o senza scuola?", *Percorsi*, ottobre 1999, citato in: P. Calamici – L. Perona, cit.

Infatti, nella riforma dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti con *Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento*¹, richiamando la Legge Fornero², si auspicava

[...] la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale [...] come cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti [...]³.

attraverso

[...] l'individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti⁴.

E così, i sette CPIA veneti diventavano, dal 1 settembre 2015, definitivamente operativi nella Regione e svolgono, ora, la loro funzione all'interno del sistema nazionale d'istruzione e formazione. Tuttavia, è nel rientro in formazione degli utenti in esecuzione penale esterna che si è riproposta la questione di quel *profilo sociale* del docente. Infatti, se un'attività di orientamento che comprenda il *bilancio di competenze* non è ancora prevista (cfr. cap. 4), si tengono colloqui, si raccolgono notizie biografico-formative-lavorative che vengono registrate e forniscono le basi del rientro in formazione di *soggetti in condizione di marginalità ed esclusione*. Le informazioni che l'utente offre sugli apprendimenti in contesti formali, non formali e informali sono il punto di partenza per l'inserimento nella rete territoriale con gli istituti secondari superiori e la formazione professionale, concretizzando così pratiche di rete.

¹ MIUR – MEF, DI 12 marzo 2015, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti*.

² Legge 28 giugno 2012, n. 92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

³ MIUR – MEF, DI 12 marzo 2015, *Linee guida* [...] art. 3 commi 2 e sgg.

⁴ Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, c. 51.

2.3 Il CPIA e l'esecuzione penale interna ed esterna¹

Il CPIA *dentro* opera in un sistema di interferenza molto complesso e intessuto di costante negoziazione tra amministrazioni che hanno fini e regole diverse, il MIUR e il Ministero della Giustizia. A leggere il monitoraggio effettuato dal CRID, *Coordinamento Regionale per l'Istruzione Dentro*², le situazioni sono così diverse, distanti, antitetiche tra loro, che si fatica a credere di lavorare in istituti separati anche solo da poche centinaia di metri. Questa disomogeneità di pratiche può essere ragionevolmente attribuita a un'interpretazione delle norme e dei regolamenti in relazione alla qualità della struttura e a contingenti problemi di organico. In carcere, quindi, i percorsi di soluzione di un problema possono essere distinti per individualizzazione / personalizzazione / discrezionalità: se in un istituto una difficoltà sembra insormontabile in un altro la stessa può trovare pronta risposta, a conferma del fatto che a prevalere, *dentro*, sono due diverse manifestazioni di *potere*: «il potere dell'Istituzione e il potere degli uomini sugli uomini (degli operatori rispetto ai detenuti e degli operatori tra di loro)»³. Così, mutuando il gergo carcerario, molto spesso i docenti devono imparare essi stessi a *saper farsi la galera*⁴, ovvero fare proprie – almeno sul luogo di lavoro – quelle strategie che consentano, oltre a un franco rapporto con i ristretti, un canale di comunicazione e perciò di collaborazione sempre aperto con gli agenti, i funzionari giuridico-pedagogici e la direzione.

Nel 2017 i CPIA veneti, attraverso una struttura partecipata da docenti penitenziari esperti, hanno collaborato alla declinazione regionale (cfr. app. C) dei protocolli attuativi del protocollo MIUR – Min. Giustizia, n. 17, *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia* del 26 maggio 2016 (cfr. app. D).

¹ Cfr. Tucciarone S., 2017, (a cura di), *Carcere e scuola. Italiano L2 dentro*.

² Rete dei CPIA veneti. Il 12 settembre 2018 si è costituito il CRID con lo scopo di rendere più puntuali le risposte ai bisogni di formazione dei docenti penitenziari dei CPIA veneti.

³ Valeria Pirè, 2014, *Carcere e potere*, p. 88.

⁴ Giovanni Torrente, 2016, “*Saper farsi la galera*. Pratiche di resistenza (e di sopravvivenza) degli immigrati detenuti”.

Il fine dichiarato dell'accordo è quello di assicurare e potenziare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione in costanza di detenzione a tutta la popolazione detenuta che ne faccia richiesta in qualsiasi momento dell'anno, definire misure di sistema condivise per favorire il reinserimento sociale [...] e promuovere percorsi atti a favorire il ritorno in formazione degli adulti, garantire il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno delle strutture penitenziarie, inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario. [...] L'accordo prevede anche un fattivo contatto tra l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) territorialmente competente e il CPIA di riferimento per analizzare le situazioni in cui proporre interventi da parte degli operatori scolastici con lo scopo di favorire il ritorno in formazione o il completamento del percorso pregresso per il conseguimento di qualifiche professionali e/o del diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. Il CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o di riorientamento scolastico in accordo con l'UEPE territorialmente competente; lo stesso CPIA inoltre cura la stesura del patto formativo individuale di ogni corsista¹.

Alla stesura degli accordi regionali partecipavano rappresentanti del Tribunale dei minori, l'USSM, l'UIEPE, l'USR Veneto, il PRAP e un docente esperto per ciascuno dei sette CPIA della Regione. I lavori portarono alla firma dei protocolli e alla loro pubblicazione il 13 settembre 2017². Finalmente si faceva chiarezza sulle procedure *intramoenia* e si aprivano prospettive per l'istruzione e il rientro in formazione degli utenti del circuito penale esterno.

Tuttavia, mancava una compiuta informazione sui numeri della probation regionale, sui contatti e sul funzionamento degli uffici locali dell'esecuzione penale esterna: il nuovo servizio imponeva al CPIA di rispondere con l'individuazione di figure di sistema, di personale già formato e/o *vocato*, con la formazione dei docenti delle sedi associate e definire tempi, luoghi e allocazione di risorse per questo nuovo impegno; i CPIA entravano così *in terra incognita*.

¹ Francesco Lazzarini, 2017, "Il CPIA *dentro* e le nuove sfide della scuola *fuori*", p. 26.

² Cfr. app. C.

2.4 Il CPIA e la *commissione carcere*

Il CPIA di Padova si dotava, allora, di una struttura in grado di affrontare i nuovi compiti previsti dai protocolli del 13 settembre 2017. Il collegio dei docenti del CPIA individuava una *funzione strumentale / figura di sistema* per l'istruzione in area penale interna ed esterna che avrebbe coordinato due gruppi di lavoro afferenti alla *commissione carcere*: il primo composto dai soli docenti penitenziari per l'analisi delle problematiche e la ricerca di soluzioni adeguate *intramoenia*, l'altra, la *commissione carcere allargata*, avrebbe previsto anche un referente per ciascuna sede associata in modo da preparare adeguatamente gli inserimenti degli utenti UEPE, comunicare la tipologia dell'offerta formativa delle sedi, nonché la presenza, nei corsi, di *utenza vulnerabile e/o casi speciali* (cfr. cap. 3).

Un aspetto importante già accennato in questi paragrafi riguardava l'orientamento; questo tipo di intervento veniva affidato a docenti con formazione e competenze riconosciute che avevano, sia nella pur breve storia del CPIA, maturato esperienza e costruito una rete di relazioni con istituzioni ed enti (cfr. cap. 4). Il CPIA, finalmente dotato di un'organizzazione interna, era così pronto a cercare il contatto con l'ULEPE di Padova e Rovigo e negoziare modalità, procedure e regole che permettessero il successo dell'azione prevista.

L'occasione si ebbe, nella primavera del 2018, con la richiesta d'inserimento di un utente in un corso d'italiano L2. Iniziava così una fitta serie di contatti che metteva le due strutture periferiche del MIUR e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nelle condizioni di confrontarsi e dirigere i propri sforzi verso un fine comune. Si decise di scegliere un *approccio paritetico* – evitando di replicare quella condizione di *subalternità* che i docenti sono soliti sperimentare *intramoenia*¹ – e di favorire un confronto che mettesse chiaramente sul tavolo le difficoltà di ciascuna delle parti, teso a comprendere le ragioni dell'altro e nel contempo a trovare insieme le soluzioni.

¹ Cfr. Tucciarone S., 2017, *Carcere e scuola. Italiano L2 dentro*, pp. 42-4.

I docenti del CPIA nutrivano riserve sull'attuazione del protocollo che potevano venire riassunte attorno a tre questioni intese a garantire:

- **l'adeguatezza del nuovo servizio** con la presenza di una struttura del CPIA composta da docenti penitenziari esperti per i primi colloqui, referenti per l'inserimento presso ciascuna sede associata e docenti esperti per l'orientamento. Questa struttura andava istituita, i docenti formati e l'impegno di questi ultimi riconosciuto anche economicamente;
- **la tutela dell'utenza del CPIA descritta come *vulnerabile*** attraverso un adeguato flusso di informazioni con l'ULEPE e un aggiornato *database* di corsi, orari e indicazioni sull'eventuale presenza di utenza di questo tipo;
- **la tutela del personale del CPIA** attraverso l'adozione di precise procedure di contatto, comunicazione e soprattutto del registro elettronico.

Sul versante ULEPE, invece, il presentarsi di un nuovo interlocutore istituzionale aggiungeva altro lavoro ai funzionari del servizio sociale (cfr. par. 1.2); urgeva aperta discussione e confronto tra il personale delle due amministrazioni. Questo processo si avviava nell'aprile del 2018. Bozze delle procedure e dell'accordo venivano esaminate con i funzionari di servizio sociale, diventavano oggetto di condivisione con i docenti penitenziari anche degli altri CPIA della Regione, e infine presentate agli assistenti sociali del Veneto in un convegno¹ a Padova. L'accordo ULEPE PD/RO e CPIA Padova veniva siglato a dicembre dello stesso anno, comprensivo delle procedure di contatto e informazione.

A gennaio del 2019, attraverso le modalità di questo accordo, avveniva l'inserimento del primo utente ULEPE; alla fine di luglio 2019, ben dodici sarebbero stati inseriti nei corsi del CPIA e altri due negli istituti di secondo grado, rispettivamente nel secondo e terzo periodo del secondo livello.

¹ Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, *Il Servizio Sociale della Giustizia e la Comunità Locale*, Padova, 3 dicembre 2018.

3. L'ACCORDO CON ULEPE DI PADOVA E ROVIGO

3.1 La discussione attorno all'accordo

I docenti del CPIA non erano nuovi all'accoglienza di utenti del circuito penale esterno, tuttavia non tutti ne erano sempre a conoscenza: il corsista veniva inserito per via amministrativa e le informazioni relative allo stesso venivano sussurate tra il personale di segreteria e i responsabili di sede. Accadeva, anche, che gli utenti CSSA, ora UEPE, si iscrivessero ai corsi, in ottemperanza a quanto individualmente concordato con il funzionario di servizio sociale e con il Magistrato di sorveglianza; in questo modo, l'appartenenza del corsista al circuito penale esterno rimaneva, sia pur legittimamente, sconosciuta all'istituzione scolastica stessa. Non sempre, però, l'interazione con questa utenza risultava scevra di problemi: alcuni docenti ricordavano relazioni difficili, altri il timore di uscire da scuola la sera. I docenti – pur non avendo mai registrato fatti che potessero giustificare tale preoccupazione, riportavano di un senso d'insicurezza nell'interagire con questi utenti. Durante l'esame della bozza d'accordo, un altro problema era dato dalla comunicazione delle assenze / presenze dei corsisti in detenzione domiciliare; si sottolineava come la segnalazione delle assenze fosse un elemento critico, a partire dal quale il docente avrebbe potuto subire pressioni da parte del corsista. Il problema trovava una soluzione tecnica attraverso l'utilizzo del registro elettronico che avrebbe permesso ai funzionari dell'ULEPE di tenere direttamente sotto controllo la situazione.

La residenza degli utenti costituiva poi un'ulteriore difficoltà. Le prime segnalazioni dell'ULEPE riguardavano utenti non italiani residenti in Arcella, nel quartiere 2/ Nord di Padova, zona che vede il più alto numero di stranieri in città; ciò lasciava prospettare una maggiore presenza degli utenti in esecuzione esterna sulle sedi urbane del CPIA e, in special modo, sulla sede dell'Arcella. S'imponeva, in linea di principio, poter distribuire il peso dei nuovi inserimenti in modo equilibrato; tuttavia, a distanza di un anno dai lavori della *commissione carcere allargata*, e in seguito al monitoraggio, si è potuto prendere atto che il 20%

degli inserimenti aveva coinvolto la sede del quartiere 2/Nord, solo la metà di questi erano utenti stranieri e complessivamente il 50% degli inserimenti ULEPE aveva avuto luogo in sedi associate extraurbane.

Durante i lavori, i docenti manifestavano ancora perplessità riguardo ai tempi di inserimento; benché il protocollo regionale d'intesa non specificasse quando gli utenti andassero inseriti, si andava operando analogamente a quanto previsto per il circuito detentivo interno, ovvero che il corsista fosse sempre accolto. Il nuovo inserimento – così possibile in qualsiasi periodo dell'anno¹ – avrebbe chiesto al docente della sede associata di rivedere tempi e percorso del proprio lavoro. Infatti, se per i docenti penitenziari è consuetudine una *didattica breve e a spirale* – con cui si riprendono temi già affrontati per dare accoglienza ai nuovi entrati – ciò non è familiare ai colleghi delle sedi non carcerarie, abituati a una programmazione più strutturata e lineare.





Figura 2 – Residenti stranieri nei quartieri di Padova al 31.12.2018

¹ MIUR – Ministero Giustizia, Protocollo n. 17 del 26 maggio 2016.

La provincia di Padova



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Sede amministrativa | 7. Padova <i>Briosco</i> |
| 2. Abano | 8. Padova <i>Petrarca</i> |
| 3. Albignasego | 9. Padova <i>Valeri</i> |
| 4. Camposampiero | 10. Piove di Sacco |
| 5. Cittadella | 11. Ist.ti Prev.ne e Pena |
| 6. Monselice | |

Figura 3 – Il CPIA di Padova, sedi associate e punti di erogazione.

3.2 Categorie vulnerabili e restrizioni all'inserimento utenti ULEPE

L'accordo CPIA – ULEPE (cfr. app. A) nasceva per fornire agli operatori dei due servizi una cornice operativa chiara; l'accordo, dapprima in via sperimentale, è stato oggetto di un primo monitoraggio presso l'ULEPE di Padova nell'aprile del 2019. Lo sforzo del CPIA ha guidato la collaborazione istituzionale sulla base di un *principio di precauzione* che tutelasse gli operatori e soprattutto l'utenza. All'interno dell'utenza del CPIA sono state individuate alcune categorie descritte come *vulnerabili* e oggetto di maggiore attenzione:

- a. minori non accompagnati;
- b. minori e giovani donne vittime di tratta;
- c. *drop out*, minori nei percorsi di *seconda opportunità*.

Le informazioni che i docenti ricevono sulla presenza di questa utenza non sono sempre complete, soprattutto a causa dello status di persone vulnerabili che la norma assegna loro¹. I *minori stranieri non accompagnati* – MSNA – sono da subito destinatari di particolare attenzione da parte degli attori dell'accoglienza e dei docenti del CPIA, così come i giovani *drop out* inseriti in percorsi individualizzati e di *seconda opportunità*. Tuttavia, ben altra consapevolezza hanno i docenti della presenza di *vittime di tratta*. Queste, in genere giovani donne, sono solitamente accolte e ospitate presso congregazioni religiose o associazioni, a seguito della definizione di programmi di *emersione, assistenza e integrazione sociale*² che prevedono percorsi formativi e di reinserimento. È naturale che queste corsiste non siano facilmente individuabili, così come previsto dai programmi di protezione³, a causa dei rischi di ritorsione o dello stigma che potrebbero subire all'interno degli stessi circuiti formativi. Il risultato è che, amministrativamente, il CPIA non ha contezza della presenza di questi *casi speciali*⁴, e gli stessi docenti non saprebbero, con assoluta certezza, individuarli nelle proprie classi.

¹ DLGS 251/2007.

² DLGS 286/1998, art. 18 c.3bis.

³ DPR 237/2005, art.1 c. 3 lettera a.

⁴ DLGS 286/1998, art. 18 c.3bis, 4.

Minori stranieri non accompagnati¹

REGIONE	PRESENTI E CENSITI	%
SICILIA	2.575	30,9
LOMBARDIA	846	10,1
LAZIO	704	8,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	684	8,2
EMILIA ROMAGNA	646	7,7
TOSCANA	477	5,7
PIEMONTE	334	4,0
CALABRIA	326	3,9
PUGLIA	318	3,8
VENETO	308	3,7
CAMPANIA	246	2,9
LIGURIA	205	2,5
MARCHE	148	1,8
ABRUZZO	108	1,3
SARDEGNA	96	1,2
PROV. AUT. DI BOLZANO	91	1,1
BASILICATA	88	1,1
MOLISE	60	0,7
UMBRIA	39	0,5
PROV. AUT. DI TRENTO	37	0,4
VAL D'AOSTA	6	0,1
TOTALE	8.342	100

Tabella 3 – Minori stranieri non accompagnati al 31 marzo 2019. Dati Min. Lavoro e Politiche Sociali.

La *clausola di precauzione* a favore dell'utenza del CPIA complica il lavoro d'inserimento degli utenti ULEPE; tuttavia, se è vero che sono state individuate le tre categorie summenzionate, è francamente arduo stabilire meccaniche negative correlazioni tra l'inserimento di un *qualsiasi utente UEPE* e un soggetto vulnerabile.

¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019, *Report mensile minori stranieri non accompagnati – MSNA – in Italia*.

Minori straniere non accompagnate

FASCE D'ETÀ	PRESENTI E CENSITE	%
17 anni	265	46,7
16 anni	134	23,6
15 anni	57	10,0
7-14 anni	92	16,2
0-6 anni	20	3,5
TOTALE	568	100

Tabella 4 – **Minori straniere non accompagnate**; segnalazioni al 31 marzo 2019, distribuzione per fasce d'età; dati Min. Lavoro e Politiche Sociali.

Prime dieci cittadinanze delle minori non accompagnate

CITTADINANZA	PRESENTI E CENSITE	%
NIGERIA	185	32,6
ERITREA	79	13,9
ALBANIA	63	11,1
COSTA D'AVORIO	60	10,6
SOMALIA	31	5,5
MAROCCO	18	3,2
GAMBIA	11	1,9
SIERRA LEONE	10	1,8
MALI	9	1,6
CAMERUN	8	1,4
ALTRE	94	16,8
TOTALE	568	100

Tabella 5 – Ripartizione delle minori per cittadinanza; dati Min. Lavoro e Politiche Sociali.

Le minori non accompagnate nelle regioni

REGIONE	PRESENTI E CENSITE	%
SICILIA	251	44,2
LAZIO	51	9,0
PIEMONTE	45	7,9
EMILIA ROMAGNA	40	7,0
LOMBARDIA	34	6,0
PUGLIA	27	4,8
CALABRIA	20	3,5
TOSCANA	17	3,0
CAMPANIA	17	3,0
VENETO	16	2,8
FRIULI VENEZIA CLAUDIA	13	2,3
PROV. AUT. DI BOLZANO	13	2,3
SARDEGNA	5	0,9
UMBRIA	4	0,7
ABRUZZO	4	0,7
MARCHE	4	0,7
BASILICATA	3	0,5
PROV. AUT. DI TRENTO	2	0,4
LIGURIA	2	0,4
TOTALE	568	100

Tabella 6 – Ripartizione delle Minori per regione di accoglienza; dati Min. Lavoro e Politiche Sociali.

La clausola di precauzione impone, tuttavia, alcune considerazioni: il CPIA non opera in una campana di vetro, gli adulti che frequentano i corsi non sono selezionati attraverso il vaglio dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, così come non lo sono gli adulti che frequentano le aule universitarie, i corsi di lingua di una qualsiasi associazione o quelli di nuoto di una polisportiva; in pratica, non sappiamo se la simpatica cinquantenne, al corso di inglese, stia usufruendo

di una misura alternativa a seguito di una condanna per corruzione, né se l'aitante e sorridente studente universitario che si allena in palestra, a fianco a noi, sia imputato per omicidio stradale. È realistico supporre che, ovunque attorno a noi, vi siano indagati, imputati a piede libero, condannati, ex detenuti o persone in qualche modo devianti; in forza di tali considerazioni, non si può escludere che gli individui che intendiamo tutelare non siano, a nostra insaputa, proprio per queste altre presenze, esposti ai rischi di associazione, affiliazione o, peggio, di tornare a essere nuovamente vittime di reato.

La presenza, in una classe, di uno o due soggetti vulnerabili, non può, *ipso facto*, impedire i nuovi inserimenti UEPE; andrebbe, infatti, considerata, riguardo ai soggetti che si intendono tutelare, anche la presenza di altri fattori sia di *rischio* che di *protezione*. Il docente, attraverso l'interazione con i corsisti definiti vulnerabili, siano questi minori non accompagnati o *drop out* dei percorsi di *seconda opportunità* – qui, gli elementi potrebbero essere più evidenti – dovrebbe poter individuare quegli atteggiamenti favorevoli all'affiliazione con *pari devianti*; in questo caso va certamente evitato l'inserimento di utenti USSM e ULEPE, giovani adulti con profili riconducibili a piccola criminalità, spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

In classi con vittime di tratta, è consigliabile evitare l'inserimento di subsahariani, in particolar modo nigeriani, per la consistenza del fenomeno presso questo gruppo nazionale. Il principio di precauzione del CPIA intende *evitare di mettere, nello stesso acquario, possibili predatori e possibili prede*. La clausola di precauzione impone di considerare, laddove se ne avrà la possibilità, nel rispetto della privacy degli utenti tutti, oltre all'età e la provenienza, anche la pregressa attività dell'utente UEPE. Così, nell'inserimento di un corsista dell'area penale esterna andranno valutati i fattori di rischio e di protezione anche sotto i differenti profili di

- genere;
- età;
- appartenenza etnico-linguistica;
- religione.

	Italia	Marocco	Romania	Albania	Tunisia	Nigeria	Egitto	Senegal	Algeria	Gambia	Cina Rep. Pop.
omicidi volontari consumati	827	21	39	29	6	6	4	1	1	0	12
tentati omicidi	1428	93	59	105	42	42	42	12	2	4	18
sequestri di persona	1029	61	107	54	26	26	15	11	7	46	12
violenze sessuali	2821	297	296	96	82	82	76	40	10	29	20
sfruttamento favoreggiamento prostituzione	909	31	350	186	21	21	14	8	6	2	186
furti abitazioni	8214	410	1018	2854	172	172	19	21	15	9	18
rapine abitazione	1278	91	185	152	33	33	11	11	5	4	18
normativa stupefacenti	45887	6127	760	4044	2912	2912	669	1342	325	1923	275
associazione tipo mafioso	2131	0	8	5	0	0	0	1	0	0	38

Tabella 7 – Comparazione tra i reati di maggior allarme sociale e il numero di denunciati tra le prime dieci cittadinanze relative all'anno 2017; nostra elaborazione su dati Istat¹.

Questi elementi possono costituire sia fattori di rischio che di protezione, pertanto vanno attentamente valutati. Esemplicando, si è portati ad affermare che nulla osterebbe l'inserimento di un sinti 60enne in un

¹ Istat, Dataset: Autori e vittime dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria; dati estratti il 26 maggio 2019, 10:21 UTC (GMT) da I.Stat.

gruppo con minori non accompagnati, o di un magrebino 50enne in una classe con vittime di tratta, stanti le diverse specializzazioni criminali dei due soggetti considerati. Il sinti, infatti, può essere descritto attraverso una carriera di furti e rapine, mentre il nordafricano, con un passato di spacciatore, appartiene a una comunità in cui lo sfruttamento della prostituzione ha un'incidenza molto ridotta. Allo stesso modo vanno considerati gli inserimenti di utenti con condanne per reati legati alla contraffazione dei marchi; in altri casi, va valutata la tipologia del reato all'interno della cornice etnica tenendo conto delle barriere linguistiche e culturali: non dovrebbe, così, essere negato l'inserimento, in un gruppo con un minore non accompagnato, di un utente condannato per reati caratteristici della propria comunità qualora diversa dalla comunità di appartenenza del MSNA. Va da sé che queste considerazioni dovrebbero valere anche per il gruppo nazionale maggiormente rappresentato nelle esecuzioni penali interna ed esterna: gli italiani; anche in questo caso le differenze d'età, di genere, di religione, di lingua e cultura possono agire come fattori di protezione nei confronti dell'utenza vulnerabile.

A queste valutazioni di tipo meramente *predittivo* si aggiungano, invece, considerazioni oggettive riguardo al progetto che l'ULEPE prospetta all'utente: questo ha infatti fissa dimora, sostegno familiare e sanitario, è occupato o in cerca di occupazione ed è solidamente supportato dai funzionari del servizio sociale, tutti elementi che dovrebbero corroborare un fruttuoso percorso di risocializzazione.

È auspicabile perciò evitare un'applicazione meccanica della summenzionata *clausola di precauzione* poiché impedirebbe l'inserimento degli utenti, mancando, così, gli obiettivi istituzionali che l'accordo CPIA – ULEPE ha il fine di perseguire; inoltre, si negherebbero il diritto costituzionale allo studio e il diritto alla formazione permanente previsto dalla legge 92 del 2012, legge che permea in modo sostanziale i fini istituzionali del CPIA.

3.3 Contatto e comunicazione

Per cercare di ridurre le difficoltà di gestione che potrebbero derivare dall'ingresso di questa nuova utenza, si è deciso di mettere a punto una procedura che avrebbe definito, oltre alle modalità di contatto tra ULEPE e CPIA, anche il tipo di informazioni trattate e il modo in cui queste vengono trasmesse; sono, di seguito, indicate le fasi e le azioni messe in atto dai sottoscrittori dell'accordo:

- **informativa** trasmissione di informazioni;
- **contatto** segnalazione utente;
- **operativa** presa in carico dell'utente da parte del CPIA;
- **controllo** rispetto obblighi e prescrizioni dell'utente;
- **monitoraggio** efficienza ed efficacia dell'azione svolta.

Il primo colloquio con l'utente si tiene presso l'ULEPE dove avviene *la presa in carico*. Il colloquio viene tenuto da un docente penitenziario esperto che si presume abbia una certa familiarità con utenti del circuito penale; infatti, si dà per acquisito che questi docenti abbiano maggior facilità a riconoscere *la persona oltre il reato*. La seconda fase dell'accoglienza è prevista nella sede individuata come idonea, tenendo conto delle prescrizioni dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ma anche, come abbiamo visto, della presenza di utenza vulnerabile (cfr. 3.2) Il primo colloquio avviene presso l'ULEPE per le seguenti ragioni:

- gli utenti ULEPE, qualunque sia la misura di cui godono, possono raggiungere liberamente, senza preventiva autorizzazione, la sede dell'Ufficio pene esterne;
- l'ULEPE è un luogo dove gli utenti sono *riconosciuti* e dove trovano persone e funzionari che già conoscono;
- il funzionario di servizio sociale presenta l'utente al docente CPIA incaricato del colloquio dando così un profilo di formalità alla presa in carico. I funzionari di servizio sociale hanno mostrato grande disponibilità e ospitalità nei confronti del docente del CPIA che, una volta la settimana, occupa una stanza dell'ufficio;
- infine, in sede, è possibile accedere immediatamente alle informazioni che possono determinare il successo dell'inserimento.



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI PADOVA

PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
 ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR e MIN. GIUSTIZIA n. 17 del 26.5.2016
 PROTOCOLLO REGIONALE USR VENETO – PRAP TRIVENETO – UIEPE TRIVENETO, 13.09.2017 – *Procedura di contatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2*

MODALITÀ OPERATIVE SPECIFICHE DI CONTATTO		ISTITUZIONI / PERSONALE COINVOLTI				Padova, gennaio 2019	
		Tempi	UIEPE	CPIA	IST. PREV. NE E PENA	Canale / luogo	Destinazione
Informativa	Comunicazione offerta formativa		Funzionario servizio sociale / dirigente UIEPE	Figura di sistema CPIA		email/website	
	Trasmissione regolamento distituto CPIA						
Contatto	Comunicazione e negoziazione incontro presa in carico		Funzionario servizio sociale	F5 CPIA	Funzionario giuridico pedagogico	PEC – email	
Operativa presa in carico utenti UIEPE	Colloquio con affidato	h.2	Funzionario servizio sociale	F5 CPIA e/o docente penitenziario	Funzionario giuridico pedagogico	Sede Ulepe Pd/Ro e/o IST. PREV. NE E PENA	
	Informativa privacy						
	Scheda anagrafica biografico/formativa						
	Identificazione sede di destinazione						
Operativa presa in carico dimittendi	Come sopra	h.2	Funzionario giuridico pedagogico	F5 CPIA e/o docente penitenziario	Funzionario giuridico pedagogico	Cc Rovigo Cc Padova Ck Padova ICATT	CPIA Padova CPIA Rovigo



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI PADOVA

PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR e MIN. GIUSTIZIA n. 17 del 26.5.2016

PROTOCOLLO REGIONALE USR VENETO – PRAP TRIVENETO – ULEPE TRIVENETO, 13.09.2017 – *Procedura di contatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2*

MODALITÀ OPERATIVE SPECIFICHE DI CONTATTO			ISTITUZIONI / PERSONALE COINVOLTI		Padova, settembre 2019			
Fase	Azione	Tempi	ULEPE	CPIA	Canale / luogo	Destinazione		
Informativa	Trasmissione informazioni utente			Fs CPIA / referente sede di destinazione	email	CPIA / sede associata		
	Trasmissione informazioni utente secondo livello			Fs CPIA / referente secondo livello		Ist. istruzione secondaria / form. professionale		
Orientamento / ri-orientamento	Colloquio	h.2		Fs orientamento / Fs istruzione / formazione area penale interna ed esterna / referente sede destinazione	ULEPE Pd/Ro CPIA sede associata / ist. istruzione secondaria / formazione professionale	CPIA sede associata / ist. istruzione secondaria / formazione professionale		
	Somministrazione test ingresso			Funzionario servizio sociale		Fs CPIA / referente sede di destinazione	email	
	Sottoscrizione patto formativo							
Informativa	Trasmissione patto formativo e orari di frequenza		Dirigente ULEPE / funzionario servizio sociale	Fs CPIA / referente sede di destinazione	email			
Informativa	Conferma inserimento			Fs CPIA / referente sede di destinazione	email			



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI PADOVA

PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR e MIN. GIUSTIZIA n. 17 del 26.5.2016

PROTOCOLLO REGIONALE USR VENETO – PRAP TRIVENETO – UILEPE TRIVENETO, 13.09.2017 – *Procedura di contatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2*

MODALITÀ OPERATIVE SPECIFICHE DI CONTATTO		ISTITUZIONI / PERSONALE COINVOLTI			Padova, settembre 2019		
Fase	Azione	Tempi	UILEPE	CPIA	IST. PREV. NE E PENA	Canale / luogo	Destinazione
Informativa	Comunicazione motivata diniego inserimento		Funzionario servizio sociale / dirigente UILEPE	DIRIGENTE CPIA Fs CPIA	Funzionario giuridico pedagogico	Pec – email	
	Comunicazione registro frequenza		Funzionario servizio sociale / dirigente UILEPE	Fs CPIA		email	
Informativa	Comunicazione sospensione / revoca / termine misura		Funzionario servizio sociale	DIRIGENTE CPIA Fs CPIA / referente sede destinazione	Funzionario giuridico pedagogico	Pec – email	CPIA / sede associata Ist. istruzione secondaria / formazione professionale
Monitoraggio	Monitoraggio in itinere CPIA	h.2		Fs CPIA / sede associata		CPIA commissione carcere allargata	



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI PADOVA

PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR e Min. GIUSTIZIA n. 17 del 26.5.2016

PROTOCOLLO REGIONALE USR VENETO – PRAP TRIVENETO – ULEPE TRIVENETO, 13.09.2017 – *Procedura di contatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2*

MODALITÀ OPERATIVE SPECIFICHE DI CONTATTO			ISTITUZIONI / PERSONALE COINVOLTI			Padova, settembre 2019	
Fase	Azione	Tempi	ULEPE	CPIA	IST. PREV.NEE PENA	Canale / luogo	Destinazione
Controllo	Controllo frequenza utente		Funzionario servizio sociale			website / registro elettronico	
Monitoraggio	Monitoraggio in itinere ULEPE / CPIA	h.1	Dirigente ULEPE / funzionario servizio sociale	DIRIGENTE CPIA FS CPIA	Funzionario giuridico pedagogico	ULEPE Pd/Ro	
Informativa	Nota trattamentale		Funzionario servizio sociale / dirigente ULEPE	FS CPIA / docente CPIA sede associata		email	
Monitoraggio	Verifica e monitoraggio ULEPE / CPIA	h.2	Dirigente ULEPE / Funzionario servizio sociale	DIRIGENTE CPIA FS CPIA	Funzionario giuridico pedagogico	ULEPE Pd/Ro	

Ci perdoni il lettore una tabella così complessa, tuttavia, tanta pedanteria descrive il flusso delle informazioni *da e per* amministrazioni e uffici diversi e, soprattutto, persone diverse per formazione, spesso oberate da carichi di lavoro come pochi altri nella pubblica amministrazione; la procedura di contatto è stata la risposta a bisogni e problemi reali delle parti coinvolte, insieme a un sorta di esperimento mentale che comprendesse, via via, il maggior numero di variabili, imprevisti, complicazioni e anche soluzioni. Le modalità indicate sono suscettibili di continui cambiamenti, non ultimo l'uso della posta certificata e del protocollo per la negoziazione di colloqui o per la comunicazione di revoche e sospensioni delle misure degli utenti.

Il colloquio è un luogo di negoziazione dove emergono, da una parte, la necessità di realizzare il percorso che l'utente è chiamato a progettare insieme al funzionario di servizio sociale e il docente del CPIA, dall'altra, l'effettiva motivazione e/o la disponibilità dell'utente ad aderire, talvolta, *obtorto collo*, all'opportunità offerta. Non si possono nascondere, infine, diffidenza e pudore, ostacoli che il docente esperto (cfr. cap. 4) spesso sa come superare, evitando di far riferimento al reato, in presenza degli accompagnatori, dei coniugi e dei figli. Il docente che incontra l'utente ne riconosce il desiderio di essere visto come *persona nuova*. Se, nella nostra pur breve esperienza, abbiamo registrato acquiescenza e remissività ai suggerimenti del funzionario di servizio sociale o alle prescrizioni del Magistrato di sorveglianza, abbiamo anche conosciuto utenti entusiasti per il rientro in formazione. Queste persone, nei loro racconti vitTIME di un *danno educativo* e perciò *meritevoli di risarcimento*¹, hanno dimostrato con il loro atteggiamento e il loro impegno l'efficacia della collaborazione CPIA – ULEPE nell'attuazione dei protocolli per *Istruzione e Formazione degli Adulti in Area Penale Interna ed Esterna*².

Durante il primo colloquio vengono quindi compilati una scheda di iscrizione e un foglio notizie dove sono raccolti i dati personali e quelli relativi all'esperienza formativa pregressa, informazioni che accompagneranno l'utente al test d'ingresso nella sede associata.

¹ Francesca Torlone, 2016, *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, p. XIV.

² Cfr. appendici B, C, D.

Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento

Il dirigente scolastico del C_{PIA} di Padova affida il trattamento dei dati alla società _____;
 _____ – di seguito, il “Titolare” – assume la titolarità del trattamento dei dati personali;
 _____ – di seguito, il “Responsabile” è il responsabile della sicurezza informatica;
 _____ sono proprietari della società _____.

Dati di contatto del Titolare

Il Titolare e il Responsabile sono raggiungibili all'indirizzo info@_____.it o telefonicamente al numero _____.

Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati personali sono raccolti dall'istituto e trattati con sistemi automatizzati dalla suite, il responsabile del trattamento è _____, il responsabile della sicurezza del trattamento è _____. La raccolta e l'elaborazione dei dati è subordinata agli obblighi di legge che gli istituti hanno in merito all'anagrafica corsisti.

Dati trattati

I dati dei corsisti raccolti e trattati sono i seguenti:

- anagrafici- cittadinanza - data di nascita, sesso e codice fiscale;
- residenza - indirizzo - telefono;
- curriculum scolastico, valutazioni, esiti finali;
- disabilità;
- profilo familiare.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I tuoi dati personali saranno conservati nella forma che consenta la tua identificazione per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro ragionevoli limiti.

La durata di tutti questi dati è determinata dalla durata del contratto che l'istituto stipula con la _____, alla risoluzione dello stesso, l'istituto ha la facoltà di estrapolare, in formato aperto, tutti i dati che ritiene opportuni. La società, alla scadenza del contratto, rimuove tutti i dati dai propri server, mantiene solo una copia di backup ai fini fiscali, in caso che le autorità chiedano accesso ai log e altre info, il backup rimane nel server per 10 anni, alla scadenza di tale data il backup sarà rimosso.

Categorie di destinatari dei dati personali

I destinatari dei seguenti dati sono:

- Segreteria dell'istituto: ha funzioni di amministratore, carica i dati, li rielabora, li pubblica online o li stampa, li comunica attraverso sistemi informatici ad altri enti;
- Alunni: visualizzano i loro dati personali, le valutazioni, le assenze, comunicazioni e compiti per casa
- Genitori – tutori: visualizzano i loro dati personali le valutazioni, le assenze, comunicazioni e compiti per casa, inoltre possono giustificare le assenze o altre comunicazioni
- Docenti: visualizzano i loro dati personali, inseriscono valutazioni, assenze, comunicazioni, file condivisi
- Sidi: vengono inviati a questa piattaforma, esiti finali, frequenze, esami di stato, si raccoglie da questo le iscrizioni alle classi prime e l'anagrafica nazionale
- Invalsi: si invia dati anagrafici per le prove invalsi e gli esiti finali delle stesse
- Miur, Ufficio scolastico regionale e provinciale: si inviano rilevazioni o statistiche

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
 Padova, ___/___/2019

Firma _____

Modulistica 2 – Informativa privacy.

DOSSIER CORSISTA

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Quadro 1: dati anagrafici

Cognome:			
Nome:		M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Città di nascita:		Stato di nascita:	Cittadinanza:

Quadro 2: situazione scolastica e formativa in ingresso (allegare eventuale documentazione)

Lingua madre		
Lingue straniere conosciute		
Titoli di Studio/Formazione	Italia	Estero
Nessuno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Media inferiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Media superiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laurea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corsi Professionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esperienze formative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anni di studio complessivi e tipo di scuola frequentata		
Esperienze lavorative		
Se cittadino non italiano, indicare attestati e fotocopie		
Altro:		

Quadro 3: percorso suggerito

Lingua italiana per stranieri	<input type="checkbox"/>	
Primo livello – Primo periodo (ex scuola media)	<input type="checkbox"/>	
Primo livello – Secondo periodo (assolvimento obbligo)	<input type="checkbox"/>	
Ampliamento offerta formativa	<input type="checkbox"/>	
Formazione professionale	<input type="checkbox"/>	
Secondo livello – Primo periodo	<input type="checkbox"/>	
Secondo livello – Secondo periodo	<input type="checkbox"/>	
Secondo livello – Terzo periodo	<input type="checkbox"/>	

Quadro 4: sede associata suggerita c/o CPIA Padova

Abano	<input type="checkbox"/>	abano@cpiapadova.it	via s. Giovanni Bosco 1 – Abano Terme	388 4071085
Albignasego	<input type="checkbox"/>	albignasego@cpiapadova.it	via Tito Livio, 1 – Albignasego	049 710031
Camposampiero	<input type="checkbox"/>	camposampiero@cpiapadova.it	c/o Pertini-Newton – Camposampiero	049 8206705
Cittadella	<input type="checkbox"/>	cittadella@cpiapadova.it	via S. Croce 26 – Santa Croce Bigolina	049 9445136
Monselice	<input type="checkbox"/>	monselice@cpiapadova.it	via Trento Trieste 3 – Monselice	0429 74213
Padova Brioso	<input type="checkbox"/>	brioso@cpiapadova.it	via Lippi 11 – Padova	393 2668349
Padova Petrarca	<input type="checkbox"/>	petrarca@cpiapadova.it	via Concariola 9 – Padova	392 1384236
Padova Valeri	<input type="checkbox"/>	valeri@cpiapadova.it	via Monte Santo 24 – Padova	049 8206706
Piove di Sacco	<input type="checkbox"/>	piovedisacco@cpiapadova.it	via IV Novembre 19 – Piove di Sacco	049 9703984

Secondo livello c/o

per l'ULEPE

il corsista

per il CPIA di Padova

Modulistica 3 – Foglio notizie.

Impegni di lavoro del corsista		Misura PE / principali prescrizioni /avvertenze / informazioni utili					
		Scadenza misura ____/____/____					
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	note
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							

Corso suggerito

durata

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	note
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							

Ampliamento offerta formativa

durata

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	note
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							

Reiscrizione al corso per l'anno successivo

 Sì No

Note

Scheda a cura di _____

@cpiapadova.it

Modulistica 4 – Negoziazione percorso formativo.

Promemoria per l'utente

Corso suggerito

durata

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	note
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							

Ampliamento offerta formativa

durata

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	note
h. ____/____							
h. ____/____							
h. ____/____							

Reiscrizione al corso per l'anno successivo Sì No

Abano	<input type="checkbox"/>	abano@cpiapadova.it	via s. Giovanni Bosco 1 – Abano Terme	388 4071085
Albignasego	<input type="checkbox"/>	albignasego@cpiapadova.it	via Tito Livio, 1 – Albignasego	049 710031
Camposampiero	<input type="checkbox"/>	camposampiero@cpiapadova.it	c/o Pertini-Newton – Camposampiero	049 8206705
Cittadella	<input type="checkbox"/>	cittadella@cpiapadova.it	via S. Croce 26 – Santa Croce Bigolina	049 9445136
Monselice	<input type="checkbox"/>	monselice@cpiapadova.it	via Trento Trieste 3 – Monselice	0429 74213
Padova Briosco	<input type="checkbox"/>	briosco@cpiapadova.it	via Lippi 11 – Padova	393 2668349
Padova Petrarca	<input type="checkbox"/>	petrarca@cpiapadova.it	via Concariola 9 – Padova	392 1384236
Padova Valeri	<input type="checkbox"/>	valeri@cpiapadova.it	via Monte Santo 24 – Padova	049 8206706
Piove di Sacco	<input type="checkbox"/>	piovedisacco@cpiapadova.it	via IV Novembre 19 – Piove di Sacco	049 9703984

Secondo livelloprimo periodo didattico secondo periodo didattico terzo periodo didattico

c/o _____ riferimento presso l'istituto _____

Riferimento presso la sede associata _____ @cpiapadova.it

Scheda a cura di _____ @cpiapadova.it

Note _____

_____ per il Cpia di Padova

Modulistica 5 – Promemoria per l'utente.

3.4 Il coordinamento con gli istituti di secondo grado

Rassicurati gli animi, dissipati i dubbi e chiarite le procedure, l'accordo è diventato subito esecutivo almeno per l'utenza che tradizionalmente afferisce al CPIA. Il Centro deve tuttavia farsi carico – ai sensi dell'art. 3 del protocollo del 13 settembre 2017 (cfr. app. C) e dell'art. 2 del protocollo dell'11 aprile 2019 (cfr. app. B) – del coordinamento con gli istituti di secondo grado per gli utenti in uscita dal penitenziario o in esecuzione esterna che chiedono la prosecuzione o l'inserimento nei percorsi di secondo livello. Le intese tra MIUR e Min. della Giustizia attribuiscono al CPIA un ruolo centrale nella presa in carico, nel recupero delle informazioni sull'utente e nel contatto con gli istituti di secondo grado. Quest'ultimo passaggio presenta alcune complicazioni dovute principalmente al fatto che gli istituti di secondo grado sono raramente presenti nel circuito penitenziario. Spesso emergono difficoltà con gli utenti stranieri poiché le disposizioni che ne permetterebbero l'iscrizione – anche in assenza di permesso di soggiorno – trovano vigore normativo, non in fonti del MIUR, ma in circolari del Ministero dell'Interno; queste, infatti, riconoscono che il detenuto nell'istituto penitenziario, il detenuto domiciliare, l'utente in affidamento o in altra misura d'esecuzione esterna, proprio in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono *legalmente residenti nel territorio della Repubblica* (cfr. note al par. 1.2); va da sé, quindi, che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza o il certificato di detenzione sono titoli sufficienti a soggiornare nel territorio della Repubblica e ogni difficoltà frapposta al riconoscimento di questo *legittimo soggiorno seppur coattivo*, e alla validità di tanta documentazione, va considerata come arbitraria, illegittima e discriminatoria.

In questa prima fase di sperimentazione, due detenuti domiciliari sono stati inseriti presso istituti di secondo grado. I due corsisti, il primo straniero e l'altro italiano sono stati presi in carico a seguito di segnalazione dell'ULEPE. Raccolte le informazioni (cfr. modulistica 3.3), sono stati contattati tre istituti di secondo grado di Padova ai quali sono stati presentati gli accordi interministeriali e regionali (cfr. app. B, C, D), illustrate le difficoltà di ordine burocratico sopradescritte che gli uffici

avrebbero incontrato, e si è preso atto delle procedure che caratterizzano i percorsi di secondo livello. La collaborazione si è dimostrata proficua e confortata da grande disponibilità degli istituti e del personale coinvolto negli inserimenti; in pochi giorni è stato possibile, per entrambi i detenuti domiciliari, trasmettere la documentazione e ottenere le iscrizioni richieste. È auspicabile, tuttavia, poter organizzare con il personale degli istituti di secondo grado eventi di formazione intesi a conoscere le azioni a favore della popolazione detenuta e degli utenti in esecuzione penale esterna.

4. GLI UTENTI UEPE E L'ORIENTAMENTO. NUOVI IMPEGNI E CONNESSIONI DI RETE¹

4.1 L'orientamento dell'utenza ULEPE

Il Protocollo d'Intesa tra MIUR, USR Veneto, PRAP, UIEPE, del 13 settembre 2017, *In tema di Istruzione e Formazione degli Adulti in Area Penale Interna ed Esterna*, ha tra i suoi fini quello di «promuovere percorsi atti a favorire il ritorno in formazione degli adulti» e di «inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario». Il protocollo considera «la necessità di attivare la collaborazione interistituzionale tra CPIA» e «[...] Istituti di pena e Uffici di esecuzione penale esterna», «eventuali soggetti interistituzionali [...] che abbiano in carico i medesimi soggetti»². Al punto 3.2 del protocollo troviamo che «il CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o riorientamento scolastico».

Il CPIA offre corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e, all'interno del *Primo livello*, offre corsi di *Primo periodo* per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media) e di *Secondo periodo* che corrispondono al biennio per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (ex biennio comune delle superiori). Il CPIA, inoltre, è in rete³ con gli istituti superiori della provincia di Padova in cui sono incardinati i corsi serali per adulti. Gli utenti ULEPE sono presi in carico dalla figura strumentale del CPIA che, con colloqui di primo orientamento, suggerisce un percorso da proporre all'utente e una sede associata in cui inserirlo.

Anche per gli utenti ULEPE è possibile individuare corsi AOF – *ampliamento dell'offerta formativa* – del CPIA (cfr. 2.1) come i corsi di lingue e di informatica. Questi offrono l'opportunità di rientrare in forma-

¹ Susanna Cristofanello

² Cfr. app. C.

³ Rete ISAP – *Istruzione Adulti della provincia di Padova*, capofila l'Iis Leonardo da Vinci.

zione, mostrare disponibilità a migliorarsi, capacità d'iniziativa, costanza nella frequenza; sono l'occasione per incontrare altri che spesso hanno le stesse esigenze di formazione e di ricerca di un lavoro, quindi persone con le quali condividere strategie e contatti. I corsi dell'AOF del CPIA hanno un costo contenuto e danno all'utente l'opportunità di sentirsi riconosciuto e sviluppare la propria autostima.

4.2 L'esperienza dei colloqui

Il CPIA di Padova ha attivato uno *sportello* dedicato all'orientamento degli adulti che chiedono di rientrare in percorsi d'istruzione o che sono già all'interno di essi¹. Lo sportello è operativo da novembre 2018, sia come servizio online che in presenza. Possono usufruire dello sportello tutti gli adulti che desiderino conoscere le opportunità per proseguire la propria istruzione o formazione, per qualificarsi, riqualificarsi o aggiornarsi, anche al di fuori del CPIA, sul territorio della provincia di Padova.

Allo *sportello orientamento* del CPIA possono rivolgersi anche gli utenti dell'ULEPE. È possibile contattare via email lo sportello web per informazioni o chiedere un appuntamento, sia nella sede centrale del CPIA, che presso altre sedi. Nella collaborazione con l'ULEPE, il primo contatto avviene da parte del funzionario di servizio sociale che segnala l'utente in EPE e l'incontro avviene presso gli uffici dell'ULEPE.

Nell'esperienza di questi primi mesi, un consistente numero di coloro che si sono rivolti allo sportello di orientamento aveva come principale interesse la ricerca di un'occupazione lavorativa da soddisfare il prima possibile, solo in subordine esprimeva interesse per un corso di istruzione o formazione e solo in quanto strumento per sviluppare competenze utili per entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Si sono infatti rivolti allo sportello disoccupati appartenenti alle fasce deboli con difficoltà di inserimento o reinserimento lavorativo, una tipologia nella quale possono rientrare gli utenti dell'ULEPE per le loro esperienze giu-

¹¹ L'attivazione dello sportello è il risultato di un progetto di ricerca-azione di Sabrina Bolzonella nell'ambito del *Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali*, presso l'Università di Padova, 2018.

diziarie e in alcuni casi anche per il loro disagio multifattoriale. Questi utenti hanno chiesto di essere indirizzati su strategie di ricerca del lavoro e di corsi, non tanto d'istruzione quanto di formazione, per sviluppare competenze utili a trovare un lavoro o almeno a ritrovare fiducia in se stessi.

Lo sportello, inizialmente pensato con lo scopo di offrire informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione per gli adulti nella provincia di Padova – l'offerta del CPIA, degli istituti superiori in cui sono incardinati i corsi serali, dei corsi a qualifica per adulti – si è trovato, in realtà, a rispondere a un'esigenza di orientamento in ordine alle possibilità offerte dal territorio, quindi a prescindere dai corsi di secondo livello e dai corsi di formazione a qualifica; quest'ultimi, infatti, risultavano di non semplice accesso perché richiedevano prerequisiti che i nostri utenti spesso non possiedono. In risposta a questa richiesta si è cercato di accompagnare gli utenti a contattare i servizi offerti dal Centro per l'Impiego, di informarli sulle politiche attive per il lavoro e sul ruolo delle agenzie per il lavoro, di accompagnarli nella stesura del *curriculum vitae* e, in generale, a orientarsi nella ricerca attiva del lavoro o di corsi che potessero agevolare il loro inserimento o reinserimento lavorativo¹. Il percorso di accompagnamento per gli utenti dello sportello solitamente si è realizzato in due o tre incontri. Alcuni utenti sono particolarmente fragili e con pluridifficoltà: salute, famiglia, reddito, trasporto, dipendenze. Può essere per loro di stimolo avere qualcuno che li sostenga e incoraggi a entrare in un percorso e ad attivarsi in prima persona. Risulta utile avere una serie di date prefissate per appuntamenti in cui trovare affiancamento per attuare i singoli passi del percorso proposto e concordato sapendo che, se non si riuscirà ad attuare quanto previsto, ci sarà il tutor a dare supporto.

Nel primo incontro, generalmente, sono state loro date informazioni pratiche rispondendo in modo semplice e diretto ai primi quesiti posti dall'utente: sono stati indicati gli strumenti online disponibili e come questi si possano utilizzare nel percorso di ricerca del lavoro o del corso

¹ <http://www.cliclavoroveneto.it/orientati> e <http://www.cliclavoroveneto.it/verso-il-lavoro>

di interesse. Si è cercato di rispondere alle esigenze più urgenti: sono stati indirizzati ai Centri per l'Impiego – CPI – o a servizi di orientamento di enti presenti sul territorio, quali lo sportello ENAIP, alle agenzie per il lavoro, assicurando comunque la disponibilità a seguirli nel percorso e a sostenerli nel caso ne avessero avuto bisogno. Il docente che gestisce lo sportello online, e che settimanalmente controlla le offerte di corsi e di lavoro, sulla base di quanto condiviso nel primo incontro teneva informato, via email, l'utente sulle proposte potenzialmente interessanti.

Il primo colloquio è informale, l'*accompagnatore* prende appunti mentre l'incontro si sviluppa in una conversazione amichevole ed esplorativa. A conclusione del colloquio, nel caso l'utente lo ritenga utile per sé e su propria esplicita e volontaria adesione, si concorda un primo compito finalizzato a compiere il passo iniziale del percorso. Molto spesso l'utente trova sufficienti questo primo incontro e le indicazioni per proseguire autonomamente la propria ricerca attiva di formazione e/o lavoro. Anche nella nostra esperienza di collaborazione con l'ULEPE, i due utenti, al cui appuntamento con la referente dello sportello è seguito lo scambio di email relativo a quanto emerso e concordato nell'incontro, hanno ritenuto di non chiedere altri incontri. Entrambi gli utenti hanno contattato i CPI di riferimento e presentato i CV con la raccolta delle evidenze relative alle loro competenze.

Il primo compito è, infatti, ritrovare e raccogliere attestazioni, certificati, curriculum precedenti, prendere contatto con il Centro per l'Impiego di riferimento territoriale e, possibilmente, prendere confidenza con il sito del *Progetto Giovani*¹. Al colloquio è seguita una email dell'*accompagnatore* all'utente, in copia anche al funzionario di servizio sociale di riferimento, che sintetizza il colloquio e contiene indicazioni per aggiornare il curriculum e i contatti del Cpl al quale l'utente può rivolgersi. Il contatto con il Cpl dell'area di residenza è fonamen-

¹ *Progetto Giovani* è l'ufficio del settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova che propone servizi, iniziative e attività rivolte a persone fino ai 35 anni, <http://www.progettogiovani.pd.it/>

tale per poter usufruire sia di *Garanzia Giovani*¹, per chi ha fino ai 29 anni, sia dell'*Assegno per il Lavoro*² per gli over 30.

Durante il secondo incontro con una persona non in EPE l'utente *racconta* dei risultati dei nuovi impegni, della difficoltà a ottenere un appuntamento o dell'impossibilità di raggiungere il centro per l'impiego. Può riportare di non essere riuscito a trovare tracce che attestino le sue esperienze pregresse. Nel caso invece fosse riuscito a recuperare la documentazione – cartacea o digitale – dei suoi percorsi d'istruzione, formazione e di lavoro precedenti, utente e *accompagnatore* valutano insieme l'opportunità di aggiornare il CV o di redigerlo *ex novo*; contestualmente, l'utente riceve indicazioni su come proseguire da solo. La compilazione del CV è utile a dare evidenza, all'utente stesso, delle proprie competenze e diventa il punto di partenza per capire quali altre possano essere sviluppate per rientrare nel mondo del lavoro.

Nel terzo incontro, oltre a fare il punto sui risultati degli incontri precedenti, è stato possibile provare a guardare al proprio CV da un punto di vista alternativo, mettendo in evidenza potenzialità, sulla base della documentazione raccolta, delle conoscenze pregresse così come degli interessi e attitudini manifestati che potrebbero dare accesso a posizioni o tipi di lavoro precedentemente non presi in considerazione. Questo terzo incontro serve a fare il punto su quanto prodotto e raggiunto nel percorso, potrebbe però essere l'occasione per verificare la necessità di ulteriore supporto nella ricerca. Contestualmente potrebbe essere preso in considerazione, anche per gli utenti ULEPE, l'utilizzo di alcuni stru-

¹ *Garanzia Giovani* è un'iniziativa della Regione del Veneto destinata ai giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o di formazione. Il progetto garantisce ai giovani un'offerta valida di lavoro o formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dalla fine del percorso di studi.

² L'*Assegno per il Lavoro* è un'iniziativa della Regione Veneto destinata alle persone disoccupate di età superiore ai 30 anni; si tratta di risorse assegnate alla singola persona al fine di ricevere servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione: orientamento, *counseling*, corsi di formazione, servizi di supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo.

menti tipici del *bilancio delle competenze* con la consapevolezza che il BDC è un servizio che lo *sportello*, in quanto gestito da insegnanti del CPIA e non da specialisti dell'orientamento, non può offrire. Sarà in questo caso necessario individuare le figure¹ di *consiglieri per l'orientamento* presenti sul territorio alle quali indirizzare l'utente.

4.3 Il bilancio delle competenze

Per poter offrire un BDC – secondo i canoni della VAE² in Francia o dell'APEL³ in Gran Bretagna – si richiede l'intervento di uno specialista / esperto e di un finanziamento adeguato.

Gli insegnanti del CPIA, compresi i docenti che operano nello *sportello* del CPIA di Padova, possono solo agire come *accompagnatori* nel percorso orientativo, non sono infatti professionisti dell'orientamento, tuttavia, alcuni hanno maturato grande esperienza durante le ore di accoglienza e orientamento previste nelle *Linee Guida*⁴, partecipato a progetti internazionali⁵, dimostrando sensibilità, attenzione e seguito specifica formazione⁶. Il *docente accompagnatore* del CPIA non ha i requisiti dell'orientatore ma, come un *counselor* di matrice rogersiana, ascolta, in-

¹ L'ISFOL propone le seguenti figure:

- consigliere di orientamento scolastico e professionale;
- esperto in informazione per i giovani;
- esperto regionale orientamento al lavoro;
- orientatore per gli studi universitari;
- orientatore per le scuole superiori;
- orientatore scuola lavoro.

Cfr. http://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?id_menu=10&id=2.6.5.4.0&limite=1

² VAE – *Validation des Acquis de l'Expérience*.

³ APEL – *Accreditation of Prior Experiential Learning*.

⁴ MIUR – MEF, DI 12 marzo 2015, *Linee guida*, cit.

⁵ Erasmus+ BIC, *Boosting Individual Competences*. <http://www.bic-project.eu> e Erasmus+ E&I, *Sharing good educational practices and systematising a training competences programme for employment and inclusion for vulnerable adult people*.

⁶ *Master in Esperto nell'Accompagnamento al Riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi*, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, 2016.

coraggia e, nel colloquio¹, raccoglie le informazioni aiutando l'utente a definire obiettivi, a rimobilitare le proprie risorse. Con il *consulente esperto* è possibile, invece, usare una «organizzazione narrativa del Sé per generare le trame che risolvono i problemi e determinano la vita lavorativa»². Il BDC è un «accompagnamento all'azione che rende la persona sempre più autonoma nella realizzazione delle attività, grazie [...] alla supervisione attenta dell'esperto»³. Il BDC si configura, quindi, «come una riflessione guidata che la persona svolge sulle proprie competenze al fine di identificare possibili futuri step/obiettivi professionali e di sviluppo»⁴.

È importante sottolineare che il BDC implica che chi lo intraprende l'abbia scelto consapevolmente poiché richiede impegno e costanza. L'ISFOL⁵ sottolinea infatti il carattere di volontarietà per la persona che lo intraprende, con finalità di promozione della riflessione e dell'auto-riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo⁶. Nel BDC l'ISFOL⁷ identifica tre valenze: quella *orientativa*, legata alla definizione di un progetto personale chiaro, professionale o formativo, con obiettivi e mezzi per realizzarlo; quella *formativa*, perché parte dalle risorse sia evidenti che nascoste per costruire un percorso personalizzato; quella di *riconoscimento personale e sociale* dell'esperienza, con un conseguente rafforzamento della sua identità personale e lavorativa⁸. Alla pratica del bilancio delle competenze si abbina spesso il *portfolio*, una sistematizzazione documentata della propria storia personale, formativa

¹ Anna Serbati, 2015, *La Terza Missione dell'Università. Riconoscere apprendimenti esperienziali e certificare competenze degli adulti*, Lecce-Brescia, p. 126.

² Mark Savickas, 2011, "Dare nuova forma alla storia del career counseling", in: K. Maree, (a cura di), *Dar forma alle storie. Una guida al counseling narrativo*, Firenze, pp. 9-12.

³ A. Serbati, cit., p. 126.

⁴ Ivi, p. 88.

⁵ AA.VV., 2007, *Le parole dell'orientamento: un puzzle da comporre*, Roma.

⁶ A. Serbati, cit., p. 87.

⁷ ISFOL, 2008, *Documento Tecnico sul Bilancio delle Competenze*, Roma.

⁸ A. Serbati, cit., p. 89 e sgg.

e professionale. A conclusione del percorso, l'utente riceverà il *progetto professionale e il documento di sintesi*.

Un'interessante esperienza esplorativa di BDC, proposta da Lorenzi, Serbati e Vianello dell'Università di Padova¹, è stata rivolta a utenti in misure alternative al carcere e a ex detenuti² ospiti di una cooperativa sociale del territorio bellunese.

Nell'ambito della ricerca si è notato chiaramente che gli incontri individuali hanno costituito per molti dei beneficiari un'esperienza positiva, costruttiva e interessante, e sono stati il luogo privilegiato per la costruzione di senso e la possibilità di riflessione e autoeducazione³. Gli strumenti di bilancio utilizzati, poiché complessi da comprendere e utilizzare, hanno richiesto per alcuni utenti un accompagnamento particolare da parte del consulente.

Ho provato [...] ma c'erano troppe domande, risposte che sembravano uguali, mi ha messo un po' in confusione⁴.

L'orientatore esperto è stato fondamentale per indirizzare e coinvolgere:

Per pormi le domande giuste ho avuto bisogno che me le ponessi tu.

In conclusione, gli autori dell'esperienza suggeriscono, per questo tipo di utenza, un modello di BDC che privilegi incontri individuali, riduca, per quanto possibile, le attività che richiedono troppo materiale scritto e prolungata concentrazione; si propongono strumenti in alcuni casi semplificati, rispetto a quelli attualmente in uso, preferendo l'uso di immagini, schemi, rappresentazioni grafiche, anziché lunghi testi scritti

¹ Lucia Lorenzi – Anna Serbati – Francesca Vianello, 2018, “Bilancio di competenze e inclusione sociale: un'esperienza di riconoscimento dei saperi esperienziali con detenuti ed ex detenuti”, *Lifelong Lifewide Learning*, v. 14, 32, pp. 51-67.

² Nove partecipanti: quattro ex detenuti (di cui uno con procedimenti penali in corso), un detenuto agli arresti domiciliari, tre in messa alla prova, uno in libertà vigilata.

³ Ivi, p. 59.

⁴ Ivi, p. 60 e sgg.

redatti con un vocabolario complesso¹. Ritengono, inoltre, sarebbe auspicabile pensare in futuro a un incontro di *follow up*, a distanza di sei mesi o un anno, allo scopo di conoscere gli effetti del bilancio di competenze.

Gli stessi autori esprimono il loro interesse a condividere e replicare la sperimentazione del dispositivo di bilancio per detenuti ed ex detenuti, così che auspichiamo che l'esperienza possa essere replicata ed estesa ad altri utenti della provincia di Padova², possibilmente all'interno di una rete per l'orientamento per l'apprendimento permanente.

4.4 Una rete territoriale per l'orientamento e l'apprendimento permanente

La collaborazione CPIA – ULEPE rientra a pieno titolo all'interno di una rete territoriale per l'orientamento per l'apprendimento permanente nella provincia di Padova. A livello territoriale sono molteplici gli attori che offrono servizi di orientamento agli adulti, ciononostante gli adulti che rientrano in formazione/istruzione hanno difficoltà a individuare e a contattare l'interlocutore o gli interlocutori che meglio risponderebbero alle esigenze di supporto e accompagnamento nel percorso orientativo. Si avverte, perciò, la necessità di un coordinamento tra i vari enti e istituzioni nell'intento di offrire servizi territoriali integrati, come già sperimentato in altre regioni³ e in altri progetti locali⁴. Questo coordinamento favorirebbe la collaborazione tra i vari soggetti attivi nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento al lavoro; un

¹ L. Lorenzi – A. Serbati – F. Vianello, cit., p. 65.

² Il percorso adottato prende ispirazione dal modello e dagli strumenti elaborati e sperimentati nel Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia dell'Università di Padova; cfr. Luciano Galliani – Cristina Zaggia – Anna Serbati, 2011, (a cura di), *Adulti all'università: bilancio, portfolio e certificazione delle competenze*, Lecce.

³ Giovanna Spagnuolo, 2014, *Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio*, Roma, p. 4-6.

⁴ In particolare modo ai progetti CIVIS: *Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri*, Progetto cofinanziato dall'Unione Europea, Regione Veneto, Ministero degli Interni – Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi.

più facile accesso all'informazione e all'orientamento sulle opportunità di istruzione e formazione; l'accompagnamento delle persone fino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale; una guida nella scelta di un percorso formativo conciliabile con il lavoro e con la vita familiare. All'interno di questo tipo di rete si potrebbero anche elaborare, come suggerito da Spagnuolo, strumenti di

primo orientamento e informazione per "intercettare la "domanda meno forte" da parte di particolari target di utenza [...] cittadini in possesso di un minor numero di strumenti personali [...] andare incontro ai bisogni formativi inespressi e incontrare persone in possesso di bassi livelli di istruzione o prive di qualifiche. La possibilità di riqualificarsi professionalmente tramite percorsi formativi mirati è ricercata da quanti si trovano in difficoltà, ma a fronte di una domanda molto vasta l'offerta formativa, con particolare riferimento a quella finanziata, risulta non sufficiente. [...] Vi è inoltre una forte presenza di utenti non italiani portatori innanzitutto di una richiesta di riconoscimento di titoli e competenze, oltre che di corsi di lingua italiana [che porta] in evidenza la tematica relativa alle modalità per riconoscere e certificare le competenze acquisite nei diversi contesti (formale, informale e non formale)¹.

Nel caso dell'utente ULEPE, l'accompagnamento del CPIA, nelle sue varie declinazioni: figura strumentale per l'istruzione e formazione in area penale interna ed esterna e sportello di orientamento / accoglienza nelle sedi di erogazione dei corsi, offre supporto all'utente nell'elaborazione di un progetto formativo che possa favorire il suo reinserimento sociale e lavorativo o, nel caso abbia già un'occupazione, nell'individuazione di opportunità di formazione per un possibile sviluppo professionale. In questa fase però l'utente si relaziona, oltre che con l'ULEPE e il CPIA, con il Centro per l'Impiego, i servizi sociali, le cooperative sociali, le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione, le istituzioni locali. La creazione di una rete tra questi e altri possibili *stakeholder* potrebbe rendere il percorso orientativo e formativo meglio definito, eventualmente replicabile, e condiviso. La *Rete* potrebbe inoltre consentire il monitoraggio delle esperienze e la loro valutazione. La condivisione di modalità,

¹ G. Spagnuolo, cit., pp. 129 e sgg.

strumenti e metodi permetterebbe di monitorare la tenuta nel tempo del percorso formativo, dell'inserimento lavorativo e anche del reinserimento sociale¹. Si potrebbe mettere a frutto l'esperienza attuata nella collaborazione per i progetti CIVIS, rivolti a cittadini immigrati extracomunitari in cui la Regione Veneto – tramite i Servizi Sociali, l'Ufficio scolastico, il CPIA e Veneto Lavoro² – ha attuato un modello integrato di orientamento e accompagnamento nei *servizi complementari alla formazione linguistica e civica*. Questo modello integrato è stato realizzato in risposta a quanto previsto dagli atti normativi in ambito europeo³, nazionale e regionale, in particolare dall'Accordo nazionale sull'orientamento permanente⁴ visto come un

processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative⁵.

A tali progetti hanno partecipato, in partenariato, l'ESU⁶ per «la realizzazione di un modello di accoglienza, accompagnamento e orientamento che tenga in considerazione le pratiche già in uso e i modelli già adottati nei diversi contesti⁷» in ciò coinvolgendo, nel territorio, l'Università di

¹ Laura Volpini – Emilia Gallizioli – Paola Mauti, 2004, “Il bilancio delle competenze rivolto a detenuti ed ex detenuti nell'esperienza torinese”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, p. 193.

² <https://www.venetolavoro.it/civis-v>

³ Raccomandazione 2008/C 319/02 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 21 novembre 2008, nota 2.

⁴ PCM, *Accordo Stato-Regioni sull'orientamento permanente* del 20 dicembre 2012; MIUR, Nota n. 4232 del 19 febbraio 2014, *Linee guida nazionali per l'orientamento permanente*.

⁵ CIVIS, 2014, *Modello Integrato di Orientamento e accompagnamento*, p. 4.

⁶ Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitarie di Verona, Padova e Venezia. Gli altri enti che hanno partecipato al progetto sono: i CPI della provincia di Venezia e Verona, le Università di Verona, l'ISU di Verona e lo IUAV di Venezia.

⁷ I progetti CIVIS conclusi sono quattro, mentre il CIVIS V è in svolgimento.

Padova con i suoi diversi servizi e il *Servizio giovani* del Comune di Padova.

La rete di servizio integrato per l'orientamento e l'accompagnamento per l'apprendimento permanente potrebbe includere i Servizi Sociali, l'ULEPE, il CPIA e la Rete degli Istituti Superiori con incardinati i corsi serali, gli Enti di Formazione Professionale con corsi per adulti, l'Università, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, il Terzo settore, le parti sociali, il Centro per l'Impiego e Veneto Lavoro¹.

¹ Questi ultimi sono essenziali con l'*Assegno per il Lavoro e Garanzia Giovani*, risorse significative, considerato che l'offerta formativa finanziata di corsi a qualifica risulta insufficiente a fronte, invece, di una domanda molto vasta; cfr. G. Spagnuolo, cit., p. 133.

APPENDICI

APPENDICE A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI IN AREA PENALE INTERNA ED ESTERNA ATTUAZIONE PROTOCOLLO MIUR e MIN. GIUSTIZIA, n. 17 del 26.5.2016

PROGRAMMA SPECIALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI e NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA
PROTOCOLLO REG.LE USR VENETO – PRAP TRIVENETO – UIEPE TRIVENETO, del 13 settembre 2017
Procedura di contatto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2

Il CIA di Padova e l'ULEPE di Padova e Rovigo concordano quanto segue:

1. la presa in carico di persone che usufruiscono di misure alternative e di messa alla prova verrà effettuata da un docente CIA degli istituti di prev.ne e pena presso la sede ULEPE;
 - la presa in carico avverrà a seguito di colloquio, utente/assistente sociale/docente CIA;
 - sarà compilata una scheda personale con i dati anagrafici e di contatto, e i primi dati relativi alla storia scolastico/formativa dell'utente.
 - identificazione del punto di erogazione del CIA in relazione alle prescrizioni;
 - la presa in carico sarà seguita da colloqui di orientamento ri-orientamento al fine di identificare percorso e struttura per l'inserimento;
 - nella scheda personale saranno suggeriti percorso formativo e sede più opportuna.
2. Il CIA si riserva di proporre – a seguito dell'orientamento – il percorso maggiormente rispondente alle aspettative dell'utente.
3. L'ULEPE avrà cura di favorire la procedura di iscrizione fornendo la documentazione utile all'identificazione dell'utente;
 - compatibilmente con il diritto alla *privacy*, registrato il consenso dell'utente e in accordo con ULEPE – nei limiti della pertinenza – verranno acquisiti elementi utili alla tutela dell'utenza ordinaria del CIA: in merito a ciò si sono individuate tre categorie di utenti vulnerabili presenti nelle sedi del CIA di Padova:
 - a. minori non accompagnati;
 - b. minori e giovani donne vittime di tratta;
 - c. *drop out*, minori nei percorsi di *seconda opportunità*.
4. Trasmissione regolamento d'istituto (regolamento di disciplina).
5. Trasmissione copia patto formativo con orari di frequenza.
 - Presenze/assenze utente: verifica ULEPE via registro elettronico / comunicazione mensile uepe.padova@giustizia.it;
 - Su richiesta del funzionario di servizio sociale, trasmissione di una breve nota sull'andamento del percorso formativo.
6. A tutela dell'utenza *ordinaria*, il CIA di Padova – con parere motivato – si riserva di non accettare l'iscrizione in sedi scelte dall'utente o dallo stesso ULEPE, come in altre sedi.
7. Qualora il corsista *intramoenia* venga ammesso alla fruizione di un beneficio di legge (affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare) lo stesso potrà chiedere di proseguire il percorso formativo o usufruire di un'azione di orientamento/ri-orientamento presso la sede CIA, competente per territorio, in accordo con ULEPE di Padova e Rovigo.

Padova, ____ dicembre 2018

Il dirigente del CIA di Padova

Il direttore ULEPE di Padova e Rovigo

APPENDICE B



REGIONE DEL VENETO



*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per il Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige*



DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E
IL TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
VENEZIA

PROTOCOLLO D'INTESA¹

TRA

REGIONE DEL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE
PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENINO ALTO ADIGE

E

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL VENETO,
IL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL TRENINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

¹ Siglato a firme congiunte l'11 aprile 2019.

IN TEMA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALL'AREA PENALE INTERNA ED ESTERNA

La Regione del Veneto, di seguito denominata "REGIONE", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Elena Donazzan, delegata dal Presidente;

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato "Usrv", con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato dal Direttore Generale Augusta Celada;

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, di seguito denominato "PRAP" con sede a Padova, Piazza Castello 12, codice fiscale 80020580280, rappresentato dal Provveditore Regionale, Dirigente Generale Enrico Sbriglia;

il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, di seguito denominato "UIEPE", con sede a Venezia-Mestre, Via Dante 97, codice fiscale 90177250272, rappresentato dal Direttore Antonella Reale;

di seguito denominate "le Parti",

- VISTO il Protocollo d'Intesa "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia", sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e il Ministero della Giustizia (prot. 17 del 26 maggio 2016);
- CONSIDERATA che l'istruzione e la formazione sono parte integrante nel reinserimento socio-culturale delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà personale da parte della Magistratura, quale dimensione strategica per stimolare e incoraggiare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al sistema sociale;

- CONSIDERATA la necessità di definire procedure condivise tra le organizzazioni territoriali del MIUR, del Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto per realizzare gli aspetti sopra indicati;
- CONSIDERATA la complessità dell'obiettivo e la pluralità dei soggetti potenzialmente interessati, ritenuto necessario attivare una collaborazione interistituzionale tra CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), Istituti di Pena, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Regione del Veneto anche in vista del coinvolgimento degli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione e in previsione della cooperazione con eventuali altri soggetti istituzionali (Comuni, Aziende Sanitarie Locali) che abbiano in carico i medesimi destinatari;

AL FINE DI:

- assicurare e potenziare l'istruzione e la formazione nel corso del periodo di detenzione;
- assicurare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione nel corso del periodo di detenzione a tutta la popolazione detenuta che ne faccia richiesta in qualsiasi momento dell'anno;
- definire misure di sistema condivise atte a favorire il reinserimento sociale di adulti in uscita dagli istituti penitenziari e/o sottoposti a vincolo dall'autorità giudiziaria;
- promuovere percorsi atti a favorire il ritorno in formazione degli adulti;
- garantire il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno di strutture penitenziarie diverse da quelle del Triveneto;
- inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione professionale i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Interventi per adulti in costanza di detenzione

1. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a favorire l'accesso allo sportello per l'orientamento scolastico a tutta la popolazione detenuta di loro competenza, in qualsiasi momento dell'anno, previo accordi locali con le pertinenti autorità scolastiche.
2. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a segnalare ai dirigenti scolastici dei CPIA le richieste di percorsi di istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari di loro competenza, affinché si possano individuare le risorse necessarie per garantire l'accesso al diritto allo studio ai soggetti detenuti che ne facciano domanda.
3. I CPIA territorialmente competenti si impegnano a garantire percorsi di istruzione e di formazione, in accordo con le pertinenti autorità regionali, all'interno degli istituti penitenziari e a svolgere azioni di accompagnamento in caso di mobilità interna.

Art. 2

Interventi per adulti in uscita dall'istituto penitenziario

1. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a fornire, quando possibile, ai CPIA che operano all'interno degli istituti penitenziari le informazioni preliminari sui tempi di uscita dall'istituto penitenziario dei soggetti che hanno in carico e sugli orientamenti per il proseguimento del percorso scolastico e formativo. Le Direzioni penitenziarie si impegnano altresì a comunicare ai CPIA che operano all'interno degli istituti la destinazione dei detenuti che hanno seguito percorsi di istruzione e di formazione nel corso della loro permanenza in istituto.
2. I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari prendono contatti con i CPIA, con gli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione e con gli Istituti secondari di secondo grado di destinazione per il prosieguo dei percorsi di istruzione e di formazione dei detenuti in uscita.

In alternativa, prendono contatti con l'Ufficio Ambito Territoriale (UAT) di destinazione, che individua sul territorio un istituto scolastico idoneo ad accogliere il corsista.

3. I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari completano il fascicolo dei corsisti con la valutazione del percorso scolastico effettuato durante la permanenza nell'istituto penitenziario per i percorsi di primo e, in accordo con gli istituti secondari di secondo grado (che operano all'interno dell'Istituto), per i percorsi di secondo livello.
4. I CPIA di destinazione e/o gli Istituti secondari di secondo grado accolgono i corsisti e richiedono il fascicolo scolastico personale ai CPIA di provenienza.

Art.3

Interventi per adulti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno

1. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) territorialmente competente, sulla base delle esigenze trattamentali dei soggetti in carico e con il consenso degli stessi, segnala al CPIA di riferimento le situazioni per cui proporre interventi da parte degli operatori scolastici, con lo scopo di favorire il ritorno in formazione o il completamento del percorso pregresso per il conseguimento di qualifiche professionali e/o di diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. L'UIEPE segnala l'ambito territoriale nel quale, sulla base di vincoli eventualmente imposti dall'Autorità Giudiziaria, il CPIA può individuare la sede scolastica più idonea.
2. CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o di ri-orientamento scolastico, concordando tempi e modalità con l'UIEPE territorialmente competente.
3. Il CPIA di riferimento cura la stesura del Patto Formativo Individuale di ogni corsista.

Art. 4

Tavolo tecnico di monitoraggio

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Tavolo tecnico interistituzionale composto da almeno un referente di ciascuno degli Enti sottoscrittori (Regione, USRV, PRAP e UIEPE) e da un docente referente per

ogni CPIA del Veneto, integrato da un Direttore Penitenziario titolare di uno degli istituti presenti in regione, individuato dal PRAP.

2. Il Tavolo tecnico, che sarà costituito in esito firma del presente Protocollo, si impegna a curare l'attuazione dello stesso attraverso le modalità e le azioni che riterrà più idonee.
3. Il Tavolo tecnico viene convocato dall'USRV, anche su richiesta della Regione, del PRAP e/o dell'UIEPE, almeno una volta l'anno con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e dei dati raccolti dai componenti del Tavolo anche alla luce dei riscontri delle Commissioni didattiche all'uopo interpellate con possibilità di suggerire e proporre eventuali modifiche alle attività stesse.

Art. 5

Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo disdetta esplicita di una delle Parti, da notificare formalmente alle altre almeno trenta giorni prima di ciascuna delle predette scadenze e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle Parti medesime.

Art. 6

Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 8**Controversie**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 9**Registrazione dell'atto**

Le Parti danno atto che il presente Protocollo d'Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la registrazione dell'atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^a allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.

Art. 10**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile. Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

l'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità

Elena Donazzan

per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

il Direttore Generale

Augusta Celada

per il PRAP

il Provveditore Regionale

Dirigente Generale

Enrico Sbriglia

per l'UIEPE

il Direttore

Antonella Reale

APPENDICE C

PROTOCOLLO D'INTESA¹ TRA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
(di seguito denominato Usr)

e



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO-FRIULI VENEZIA GIULIA-TRENTINO ALTO ADIGE
(di seguito denominato PRAP)

e



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE e di COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE di ESECUZIONE PENALE ESTERNA
per il VENETO, il FRIULI VENEZIA GIULIA e il TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL
VENEZIA
(di seguito denominato UIEPE)

¹ Siglato a firme congiunte il 13 settembre 2017; www.istruzioneveneto.it

IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI IN AREA PENALE INTERNA ED ESTERNA

Considerato il Protocollo d'intesa, "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia", sottoscritto tra MIUR e Ministero della Giustizia in data 23.5.2016;

Considerato che l'istruzione e la formazione sono parti integranti nel reinserimento socio-culturale delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà personale da parte della Magistratura, per stimolare e incoraggiare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al sistema sociale;

Considerata la necessità di definire procedure condivise, con particolare riferimento alle rispettive organizzazioni territoriali del MIUR e del Ministero della Giustizia per realizzare gli aspetti indicati al punto precedente;

Considerata la necessità di attivare la collaborazione interistituzionale tra CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), Istituti di Pena e Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed eventuali altri soggetti istituzionali (Comune, Aziende Sanitarie Locali) che abbiano in carico i medesimi soggetti, data la complessità dell'obiettivo e della pluralità dei soggetti potenzialmente interessati;

AL FINE DI:

- assicurare e potenziare l'istruzione e la formazione in costanza di detenzione;
- assicurare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione in costanza di detenzione a tutta la popolazione detenuta che ne faccia richiesta in qualsiasi momento dell'anno;
- definire misure di sistema condivise atte a favorire il reinserimento sociale di adulti in uscita dagli istituti penitenziari e/o sottoposti a vincolo dall'autorità giudiziaria;
- promuovere percorsi atti a favorire il ritorno in formazione degli adulti;
- garantire il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno delle strutture penitenziarie; inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

e

**PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PER IL VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE**

e

**UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL VENETO,
IL FRIULI VENEZIA GIULIA, IL TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1**Interventi per adulti in costanza di detenzione**

- 1.1 Le Direzioni penitenziarie si impegnano a favorire l'accesso allo sportello per l'orientamento scolastico a tutta la popolazione detenuta di loro competenza, in qualsiasi momento dell'anno.
- 1.2 Le Direzioni penitenziarie si impegnano a segnalare ai Dirigenti Scolastici dei CPIA le richieste di percorsi di istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari di loro competenza, affinché si possano individuare le risorse necessarie per garantire l'accesso al diritto allo studio ai soggetti detenuti che ne facciano domanda.
- 1.3 I CPIA territorialmente competenti si impegnano a garantire percorsi di istruzione e di formazione all'interno degli istituti penitenziari e a svolgere azioni di accompagnamento in caso di mobilità interna.

Art. 2**Interventi per adulti in uscita dall'istituto penitenziario**

- 2.1 Le Direzioni penitenziarie si impegnano a fornire, quando possibile, ai CPIA che operano all'interno degli istituti penitenziari le informazioni preliminari sui tempi di uscita dall'istituto penitenziario dei soggetti che hanno in carico e sulle decisioni definite in équipe sul proseguimento del percorso

scolastico e formativo. Le Direzioni penitenziarie si impegnano altresì a comunicare ai CPIA che operano all'interno degli Istituti la destinazione dei detenuti che hanno seguito percorsi di istruzione e formazione nel corso della loro permanenza in Istituto.

- 2.1¹ I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari prendono contatti, ove praticabile, con i CPIA e gli istituti secondari di secondo grado di destinazione per il prosieguo dei percorsi di istruzione e formazione dei detenuti in uscita. In alternativa, prendono contatti con l'Ufficio Ambito Territoriale (UAT) di destinazione, che individua sul territorio un istituto scolastico idoneo ad accogliere il corsista.
- 2.2 I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari completano il fascicolo dei corsisti con la valutazione del percorso scolastico effettuato durante la permanenza in Istituto per i percorsi di primo e, in accordo con gli istituti secondari di secondo grado (che operano all'interno dell'Istituto), per i percorsi di secondo livello.
- 2.3 I CPIA di destinazione e/o gli istituti secondari di secondo grado accolgono i corsisti e richiedono il fascicolo scolastico ai CPIA di provenienza.

Art. 3

Interventi per adulti

sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno

- 3.1 L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) territorialmente competente, sulla base delle esigenze trattamentali dei soggetti in carico e con il consenso degli stessi, segnala al CPIA di riferimento le situazioni per cui proporre interventi da parte degli operatori scolastici, con lo scopo di favorire il ritorno in formazione o il completamento del percorso pregresso per il conseguimento di qualifiche professionali e/o del diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. L'UEPE segnala l'ambito territoriale nel quale, sulla base di vincoli eventualmente imposti dall'Autorità Giudiziaria, il CPIA può individuare la sede scolastica più idonea.

¹ Il documento presenta un errore nella numerazione dell'articolato in originale.

3.2 Il CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o di ri-orientamento scolastico, concordando tempi e modalità con l'UEPE territorialmente competente.

3.3 Il CPIA di riferimento cura la stesura del Patto Formativo Individuale di ogni corsista.

Art. 4

Tavolo tecnico di monitoraggio

4.1 Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa viene costituito un Tavolo tecnico interistituzionale composto da almeno un referente di ciascuno degli Enti firmatari (USR, PRAP e UIEPE) e da un docente referente per ogni CPIA del Veneto.

4.2 Il Tavolo tecnico si impegna a curare l'attuazione del presente Protocollo attraverso le modalità e le azioni che riterrà più idonee.

4.3 Il Tavolo tecnico viene convocato dall'USR, anche su richiesta del PRAP e/o dell'UIEPE, almeno una volta l'anno con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e dei dati raccolti dai componenti del Tavolo anche alla luce dei riscontri delle Commissioni didattiche per questo interpellate con possibilità di suggerire / proporre eventuali modifiche alle attività stesse.

Art. 5

Durata

Il presente Protocollo con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, ha durata triennale e sarà tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo disdetta esplicita di una delle parti, da notificare formalmente all'altra almeno sessanta giorni prima di ciascuna delle predette scadenze.

PRAP per il Triveneto
Il Provveditore
Enrico Sbriglia

USR per il Veneto
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

UIEPE per il Triveneto
Il Direttore
Immacolata Mannarella

PROTOCOLLO D'INTESA¹

tra

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA**

VISTO

- l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", ed in particolare gli articoli 15 e 19 in materia di trattamento penitenziario e di realizzazione dello stesso attraverso l'istruzione e la formazione professionale dei condannati ed internati;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare il comma 23;

¹ Protocollo n. 17 del 26 maggio 2016.

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 448/1988 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272: Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- la legge 11 agosto 2014, n. 117, conversione in legge, del decreto-legge 26 giugno n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alla disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile;
- “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente: “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante: “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, contenenti i Regolamenti recanti la revisione dell’assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico degli istituti professionali, tecnici e licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- la CM 15 aprile 2009, n. 43, recante: “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita: indicazioni nazionali”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 1, comma 2;
- le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, definite ai sensi dell’articolo 11, comma 10 del citato DPR 263/2012, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 ed in particolare il punto 3.6 contenente disposizioni in materia di “percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena”;
- il programma PAIDEIA promosso dal MIUR con nota 2276 del 18 marzo 2015 finalizzato alla produzione di dispositivi utili a favorire e sostenere il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione degli adulti, con particolare riferimento a quelli applicativi delle “misure di sistema” da attivare negli istituti di prevenzione e pena;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l’art. 5 del citato schema;
- le linee guida per i servizi bibliotecari ai detenuti redatte dall’International Federation of Libraries Associations and Institutions (IFLA) nel 2005;
- il Protocollo d’intesa tra Amministrazione penitenziaria, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Associazione Italiana Biblioteche per la promozione e gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani - 11 aprile 2013;

- la Guida operativa per la scuola: Attività di Alternanza scuola lavoro, diffusa con nota del Ministro del 15 ottobre 2015 laddove afferma che nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello l'alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un'opportunità rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il Dossier Ricognizione sull'offerta formativa nelle strutture carcerarie per adulti e minori Anno scolastico 2011/2012;
- il Report finale redatto dal Comitato attuativo paritetico previsto dall'art.6 del protocollo d'intesa "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari" siglato in data 23 ottobre 2012 dal Ministro della Giustizia e dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca;
- i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000;
- la Raccomandazione UE del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta del Consiglio d'Europa sull'Educazione per la cittadinanza democratica e l'Educazione ai diritti umani adottata l'11 maggio 2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011.

PREMESSO CHE

il MIUR:

- garantisce a tutti, minori e adulti, il diritto all'istruzione, alla formazione ed ai percorsi di apprendistato e di formazione per il lavoro, con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;

- collabora con le Regioni, gli Enti locali, il mondo delle Associazioni, del Volontariato per concorrere al miglioramento dell'offerta formativa;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le Associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità e alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, la massima flessibilità organizzativa e l'efficacia degli interventi di propria competenza anche e soprattutto nella individuazione di modelli e procedure adattive alla particolarità dei contesti;
- individua nella formazione del personale la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio scolastico e in tale prospettiva favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- promuove nelle istituzioni scolastiche interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria.

Il Ministero della Giustizia:

- assicura l'organizzazione del sistema penitenziario per adulti e minori in coerenza con le finalità rieducative della pena sancite dalla Costituzione;
- valorizza l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione di processi di reinserimento del condannato nella vita sociale ed il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile; a tali obiettivi nel settore penale minorile si aggiungono l'assolvimento del diritto / dovere allo studio, la realizzazione di un percorso di crescita responsabilizzante, il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze nella prospettiva di reingresso nei sistemi educativi formativi e nell'accesso al lavoro, l'attuazione di percorsi di istruzione-formazione che possano contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

- garantisce al minore il diritto all'educazione attraverso metodologie che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell'adolescente e dell'iter penale;
- assicura particolare attenzione e sostegno, tra gli elementi del trattamento, agli interventi di istruzione e formazione in favore dei soggetti che si trovano in custodia cautelare ed in esecuzione penale;
- garantisce nella predisposizione e nella realizzazione dei progetti educativi individualizzati dei soggetti sottoposti a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile, una particolare attenzione alle attività di studio e formazione, secondo i bisogni espressi dal singolo soggetto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto)

Il MIUR e il Ministero della Giustizia, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa, si impegnano ad una proficua collaborazione attraverso un "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia", di cui il Presente Protocollo costituisce la prima attuazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici dei soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie italiane e di quelli sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Per la realizzazione di iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, le Parti valuteranno, di volta in volta e concordemente, l'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali, avuto riguardo alle diverse competenze ed ai differenti ruoli degli stessi.

Le finalità dell'Accordo mirano ad attivare la sperimentazione di percorsi certificabili, modulari e flessibili in contenuti e durata, con possibilità di prosecuzione anche dopo l'uscita dal circuito detentivo e finalizzati sia a favorire l'ac-

quisizione ed il recupero di abilità e competenze individuali, sia a sviluppare una politica dell'istruzione integrata con la formazione professionale e supportata dalla collaborazione con le Regioni ed il mondo delle imprese, attraverso percorsi di apprendistato stage e tirocini a sostegno dei soggetti in esecuzione pena, e di quelli sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sia minori che adulti.

Le attività si dovranno realizzare attraverso metodi e strumenti innovativi e soluzioni organizzative basate sulla personalizzazione dell'iter rieducativo di ciascuno, partendo da un patto formativo individuale finalizzato all'acquisizione di competenze da spendere anche per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

Le metodologie didattiche dovranno prevedere:

- tecniche esperienziali, rispetto a quelle trasmissive, allo scopo di valorizzare la consapevolezza e lo sviluppo delle potenzialità personali e delle competenze di ciascuno, di riconoscere e consolidare le esperienze pregresse, orientando le scelte individuali verso percorsi adeguati al livello culturale di partenza e che si basino sulla personalizzazione dell'iter formativo;
- attività educativo-didattiche volte a promuovere l'apprendimento e il benessere emotivo-motivazionale nello "stare insieme a scuola";
- percorsi basati sull'esperienza e sulla realtà, che consentano di rafforzare le capacità dei minori e adulti di assumere le responsabilità delle proprie azioni, di operare scelte consapevoli, di percepire l'utilità immediata e concreta delle competenze acquisite nella prospettiva di un successivo ruolo sociale e lavorativo / professionale;
- percorsi che tengano conto degli interessi e dei bisogni espressi od eventualmente inespressi, per rafforzare la motivazione ad apprendere e la conseguente responsabilità rispetto al percorso formativo avviato;
- strumenti, tecniche e metodologie didattiche flessibili in modo da formulare le proposte più adeguate per ciascun allievo.

Art.2

(Tipologia delle azioni programmatiche)

A seguito di quanto indicato nell'art. 1, la collaborazione si realizzerà nell'ambito delle tematiche espressamente previste nel presente Protocollo d'intesa.

Il MIUR e il Ministero della Giustizia individueranno programmi ed azioni, nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto del presente Protocollo d'intesa, definendo le seguenti macroaree di intervento e relative attività:

1. Azioni:

- a) definizione del Patto Formativo individuale da parte della Commissione, di cui all'art.5, comma 2 del DPR 263/2012, secondo le disposizioni di cui al 12 marzo 2015; il percorso che conduce alla definizione del patto formativo individuale si svolge nell'ambito dell'attività di accoglienza e orientamento; nell'ambito di tale attività possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del patto formativo individuale, finalizzate tra l'altro al rinforzo e/o alla messa a livello, nonché al proseguimento del percorso formativo;
- b) attività di integrazione dell'istruzione con la formazione professionale per i soggetti in esecuzione penale interna ed esterna adulti e minori, in collaborazione con le Regioni;
- c) attività di sostegno e accompagnamento attraverso attività di tutoraggio sia nei percorsi di istruzione in istituti scolastici del territorio sia in area penale interna per l'individualizzazione dei programmi educativi in area penale esterna del settore minorile;
- d) introduzione di un "libretto formativo" con le competenze acquisite per facilitare l'entrata nel mercato del lavoro;
- e) percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con altre tipologie di percorsi formativi, con particolare riguardo ai percorsi della formazione professionale e ai percorsi di formazione in apprendistato, di cui al decreto legislativo 81/2015, nonché percorsi di istruzione degli adulti che privilegiano metodologie didattiche quali l'alternanza scuola-lavoro, di cui alla Guida operativa in premessa, in ogni caso coerenti con il principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario;

- f) percorsi di istruzione di cui al DPR 263/2012 in modo da rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i “luoghi” della misura penale tenuto conto della specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, mediante l’adozione delle misure di sistema di cui al Di 12 marzo 2015 a partire da quelle individuate nell’ambito del programma PAIDEIA promosso dal MIUR citato in premessa;
- g) flessibilità e personalizzazione dei percorsi, attraverso l’adozione organica ed adeguata alla specificità dell’utenza degli strumenti di flessibilità, di cui all’articolo 4, comma 9 del DPR 263/2012, così come disciplinati nelle Lg adottate con Di 12 marzo 2015. I piani personalizzati d’istruzione, per i minori ristretti, dovranno proseguire anche nel caso siano in area penale esterna o liberi, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi formativi;
- h) laboratori didattici e tecnici, compatibilmente con le risorse disponibili, di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi all’interno degli Istituti penitenziari e Istituti Penali per i Minorenni; detti laboratori dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, con particolare attenzione ai più giovani e la condivisione del lavoro di gruppo;
- i) inserimento dell’utenza minorile sottoposta a provvedimenti in area penale esterna in percorsi di istruzione di cui al DPR 263/2012, anche ai fini dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, altresì attraverso un sistema di collegamento tra scuola-formazione-impresa per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro;
- j) laboratori di italiano L2 e supporto linguistico soprattutto per i soggetti stranieri, allo scopo di favorirne l’inserimento nel tessuto sociale italiano e nel mondo del lavoro;
- k) potenziamento delle biblioteche, anche per promuovere la lettura negli istituti di prevenzione e pena, quale misura di sistema prevista dalle Linee guida adottate con Di 12 marzo 2015, tenuto conto del Protocollo per la promozione e gestione dei servizi bibliotecari siglato nel 2013 dall’Amministrazione penitenziaria, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Associazione Italiana Biblioteche;
- l) predisporre percorsi formativi congiunti destinati al personale dell’Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, quello dell’Amministrazione scolastica, il volontariato ed operatori del terzo settore operanti in istituto,

- con l'obiettivo di ottimizzare gli interventi educativi e di diffondere le competenze trasversali indispensabili per esercitare la cittadinanza attiva e responsabile, con particolare riferimento ad attività di promozione del libro e della lettura, del dialogo interculturale e interreligioso;
- m) programmazione, progettazione, anche con finanziamenti europei, e realizzazione, in coerenza con quanto previsto dal Dì 12 marzo 2015, "di interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo";
 - n) definizione di una rete di Poli interistituzionali (case circondariali, istituti penali per minorenni, aree penali esterne, CPIA ed istituti scolastici di secondo grado dove sono incardinati i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello) da individuare quali centri di innovazione e di monitoraggio delle azioni programmate a livello nazionale, nonché di valutazione dei risultati ottenuti;
 - o) raccordo con le Regioni e gli Enti locali, da sviluppare come piano di governance territoriale, al fine di prevedere contatti e sinergie tra le articolazioni territoriali del MIUR, del MG e degli EELL competenti per territorio;
 - p) promuovere ed organizzare la Giornata nazionale del "Mondo che non c'è" dedicata alla presentazione e diffusione delle attività e azioni realizzate sensi del presente protocollo, in tutti gli Istituti di prevenzione e pena e negli Istituti Penali per i minorenni.

2. Organizzazione:

- a) favorire il coinvolgimento di enti, fondazioni e associazioni di volontariato, categorie di imprese e confederazioni, per il raggiungimento delle finalità del Programma;
- b) effettuare, annualmente e in forma congiunta, la ricognizione dei bisogni formativi dei minori e degli adulti interessati, al fine di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse;
- c) promuovere – laddove possibile ed in ambito regionale – l'individuazione e l'organizzazione di Istituti penitenziari strutturati e attrezzati in modo funzionale per percorsi formativi specifici, anche sulla base di quanto previsto dal DPR 263/2012 e del Dì 12 marzo 2015, del collegamento con i CPIA e le scuole secondarie superiori del territorio dove sono incardinati i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello;

- d) avviare la progettazione, nei limiti delle risorse disponibili, di spazi formativi dotati di attrezzature tecnologiche avanzate, capaci di stabilire collegamenti virtuali tra il carcere ed il mondo esterno, con particolare riferimento agli istituti scolastici del territorio con i quali programmare e sviluppare programmi di formazione a distanza, in modo da incoraggiare le motivazioni degli allievi e favorirne l'apprendimento.

3. Comunicazione:

- a) individuare forme di comunicazione strutturata tra le articolazioni periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici scolastici regionali e gli altri attori interessati – in particolare le Regioni e gli enti di formazione accreditati –, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo – in ambito regionale – di una politica dell'istruzione integrata con la formazione professionale a sostegno dei soggetti in esecuzione pena, in modo da assicurare l'accompagnamento e l'efficace inserimento di adulti e minori rimessi in libertà;
- b) organizzare iniziative pubbliche per la diffusione degli scopi del Programma, da tenersi con la partecipazione di personalità istituzionali e di esperti del mondo della cultura italiana ed internazionale.

Art.3

(Impegni del MIUR)

Il MIUR si impegna a:

- a) dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo agli uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, alle istituzioni scolastiche interessate;
- b) sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, avviando i relativi processi di progettazione, coordinamento e monitoraggio;
- c) arricchire le biblioteche e le mediateche esistenti presso gli istituti penitenziari italiani, anche attraverso la stipula di opportune convenzioni con le case editrici che aderiranno al Programma;
- d) porre a disposizione del Programma le somme derivanti da intese ed accordi specifici già sottoscritti con altri Ministeri e attinenti al tema specifico;
- e) adeguare la disciplina regolamentare e di normazione secondaria dell'organizzazione scolastica in coerenza con gli scopi del presente Protocollo, con l'obiettivo di introdurre disposizioni che riducano le attuali rigidità ordinali e procedurali.

Art. 4 **(Impegni del Ministero della Giustizia)**

Il Ministero della Giustizia si impegna a:

- a) dare comunicazione dei contenuti del presente Protocollo a tutte le articolazioni dell'Amministrazione periferica interessate dalle attività programmate;
- b) sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
- c) adeguare le strutture e gli spazi dedicati alle attività di istruzione e formazione negli Istituti penitenziari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- d) prevedere, nell'ambito dei progetti di edilizia penitenziaria, la predisposizione di idonei spazi per le attività di istruzione e di formazione, in linea con i contenuti del presente Protocollo;
- e) predisporre tutti i necessari ed opportuni provvedimenti per fare in modo che il trasferimento sia attuato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 42, comma 4 del DPR 230/2000 *"in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica"*;
- f) garantire l'attivazione in tutti gli istituti penitenziari della Commissione didattica, di cui all'articolo 41, comma 6 del DPR 230/2000 e favorire il costante e proficuo funzionamento della stessa in tutte le sue componenti nonché il raccordo con la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale di cui all'art 5. comma 2 del DPR 263/2012.

Art. 5 **(Impegni comuni)**

Il MIUR e il Ministero della Giustizia, nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci di previsione.

Le Parti metteranno a disposizione il proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, all'informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Il MIUR e il Ministero della Giustizia, si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo d'intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali destinati alle iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

In attuazione dei principi espressi nel presente atto, le Parti si impegnano a sviluppare sia iniziative comuni, sia iniziative a titolarità di una sola delle Parti con risorse finanziarie proprie laddove disponibili e/o mediante la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati, nazionali o comunitari.

Art. 6 (Comitato paritetico)

Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa sarà costituito un Comitato paritetico, coordinato alternativamente da un rappresentante del MIUR e del Ministero della Giustizia, composto da cinque rappresentanti qualificati sulle tematiche specifiche del MIUR, Ministero della Giustizia, DAP e DGMG.

Il Comitato potrà invitare alle riunioni degli esperti, anche esterni alle Parti e appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti; il Comitato curerà la corretta attuazione del presente Protocollo d'intesa attraverso:

- la stesura dal "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia";
- l'approvazione di un piano annuale delle attività e relativa ricognizione delle risorse finanziarie da destinare alle attività;
- l'individuazione delle modalità più idonee per la più ampia diffusione delle iniziative attivate;
- la realizzazione di azioni di monitoraggio degli interventi posti in essere;
- l'elaborazione di eventuali nuove proposte, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa;
- la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 7
(Gestione e organizzazione)

Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, cura la costituzione del Comitato di cui all'art. 6, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa. Per il Ministero della Giustizia le analoghe attività sono assicurate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Art. 8
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, dovrà in ogni caso essere garantito il completamento delle iniziative avviate, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- CONSIGLIO D'EUROPA, Comitato dei Ministri, *Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.*
- CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, Risoluzione 2008/C 319/02 del 21 novembre 200, – *Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente.*
- COUNCIL OF EUROPE, *Commentary to Recommendation CM/Rec(2010)1.*
- CONSEIL DE L'EUROPE, *Commentaire à la Recommandation CM/Rec(2010)1.*
- CONSIGLIO D'EUROPA, Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle *Regole Europee sulle misure e sanzioni di comunità.*
- CONSIGLIO D'EUROPA, Raccomandazione (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla *Giustizia riparativa in materia penale.*
- Costituzione della Repubblica Italiana.
- DAP, Direzione generale dei detenuti e del trattamento, Circolare n. 547671/10 del 12 aprile 1999, *Detenuti extracomunitari. Avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale.*
- DAP, Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le aree educative degli Istituti.*
- DAP, Circolare n. 0217584 del 14 giugno 2005, *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale.*
- DAP, *Le Regole Penitenziarie Europee.* Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006.
- DAP, 2011, “Raccomandazione (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *Probation*”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, trad. di Andrea Beccarini.
- DAP, Circolare 3649/6099, 18 luglio 2013, *Realizzazione circuito regionale ex art.115 DPR 30 giugno 2000 n. 230: linee guida sulla sorveglianza dinamica.*
- DAP, Circolare 3654/6104, 20 febbraio 2014, *Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti.*
- DAP, Circolare 0351817, 16 ottobre 2014, *Sui criteri di priorità nell'espletamento dei procedimenti.*
- DAP, Circolare 3663/6113, 23 ottobre 2015, *Modalità di esecuzione della pena.*

- DAP – DGMC, Circolare interdip.le n. 37582, 29 settembre 2016, *Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e Istituti penitenziari.*
- DAP, Circolare 0112421, 31 marzo 2017, *Ridenominazioni corrette di talune figure professionali ed altro in ambito penitenziario.*
- Decreto interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.*
- Decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, *Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.*
- Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.*
- Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.*
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*
- Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.*
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
- Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, *Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale*

del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.*
- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.*
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge n. 92/12.*
- Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, *Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.*
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.*

- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, *Disciplina dell'esecuzione penale nei confronti dei minorenni*.
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, *Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103*.
- Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, *Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo*.
- Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*.
- Decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*.
- Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.
- Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*.
- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e succ. mod., *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.
- Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.
- Decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, *Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia*.
- Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, *Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone*.
- Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*.

- Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
- Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
- Decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133.*
- Legge 4 agosto 1955, n. 848, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.*
- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, *Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.*
- Legge 12 agosto 1962, n. 1311, *Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.*
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.*
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale.*
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, (Gozzini).*
- Legge 15 dicembre 1990, n. 395, *Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.*
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della*

- convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.*
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione.*
- Legge 12 luglio 1999, n. 231, *Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.*
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*
- Legge 8 marzo 2001, n. 40, *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.*
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.*
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.*
- Legge 19 dicembre 2002, n. 277, *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata.*
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).*
- Legge 31 luglio 2006, n. 241, *Concessione di indulto.*
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.*
- Legge 26 novembre 2010, n. 199, *Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori (a diciotto mesi).*
- Legge 21 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*
- Legge 17 febbraio 2012, n. 9, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.*
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.*
- Legge 9 agosto 2013, n. 94, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.*
- Legge 21 febbraio 2014, n. 10, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tu-*

tela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

- Legge 28 aprile 2014, n. 67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.*
- Legge 30 maggio 2014, n. 81, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- Legge 16 aprile 2015, n. 47, *Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.*
- MIN. GIUSTIZIA, Decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 17, *Regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.*
- MIN. GIUSTIZIA, Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, *Misure per l'Organizzazione del personale di polizia penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale.*
- MIN. INTERNO, Circolare n. 300 del 2 dicembre 2000 n. 300/C/2000/706/P/12.229.39/1[^] Div., *Quesito permessi di soggiorno per motivi di giustizia.*
- MIN. INTERNO, Circolare del 4 settembre 2001, P.N. 300/C/2001/-3595/A/L264/1[^] Div., *Rinnovo permessi di soggiorno a detenuti.*
- MIN. INTERNO, Decreto ministeriale del 4 giugno 2010, *Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94 /2009.*
- MINISTERO DEL LAVORO, Circolare n. 27 del 15 marzo 1993, *Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, semiliberi, affidati al servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata.*
- MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, Decreto ministeriale del 10 ottobre 2005, *Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, l. i).*
- MIUR – Decreto ministeriale 25 ottobre 2007, *Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in at-*

- tuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*
- MIUR, Decreto ministeriale del 1 settembre 2016, n. 663, *Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.*
- MIUR, Dip.to Istruzione, Dir.ne Gen.le per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, Ufficio IV, circolare ministeriale 15 aprile 2009, n. 43, *Piano Nazionale di Orientamento: Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita.*
- MIUR – MIN. GIUSTIZIA, 23 maggio 2016, Protocollo d'intesa, *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia.*
- MIUR, Nota 4232 del 19 febbraio 2014, *Linee guida nazionali per l'orientamento permanente.*
- MIUR, Nota 2276 del 18 marzo 2015, Misure nazionali di sistema, ex art.11, c.10, DPR 263/12, *Piano di Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A) – Avvio Attività.*
- MIUR USR VENETO – CENTRO GIUSTIZIA MINORILE VENEZIA, 2017, Protocollo d'intesa in tema di *Istruzione e formazione di minori / giovani adulti in area penale interna ed esterna.*
- MIUR USR VENETO – PRAP TRIVENETO – UIEPE, 2017, Protocollo d'intesa in tema di *Istruzione e formazione degli adulti in area penale interna ed esterna.*
- MPI, Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.*
- MPI, Decreto ministeriale 25 ottobre 2007, *Criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al DPR n. 275/99 ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.*
- MPI, Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, *Educazione in età adulta, istruzione e formazione.*
- MPI, Direttiva ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001, *Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000.*
- MURST, Decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509, *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.*

- ONU, 29 novembre 1985, *Regole Minime di Pechino per l'Amministrazione della Giustizia Minorile*.
- ONU, Risoluzione 30 agosto 1955, *Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti*.
- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 2006, Rac2006/962/CE, *Raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente*.
- PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Accordo Stato-Regioni sull'orientamento permanente*, Conferenza Unificata (ex art. 8 del 28 agosto 1997, n. 281), 20 dicembre 2012.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti*, Conferenza Unificata (ex art. 8 del DLGS 28 agosto 1997, n. 281), 2 marzo 2000.
- REGIONE DEL VENETO – MIUR USR VENETO – DAP TRIVENETO – DGMC-UIEPE TRIVENETO, 2019, Protocollo d'intesa in tema di *Istruzione scolastica e formazione professionale delle persone sottoposte all'area penale interna ed esterna*.
- UNITED NATIONS, 1951, *Probation and Related Measures. Document E/CN.5/230*, New York.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV., 2007, *Le parole dell'orientamento: un puzzle da comporre*, Roma.
- ALBANO F., 2007, "Affidamento in prova con «funzione retributiva»: un binomio possibile?", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, pp. 112-29.
- ANTIGONE, 2017, "Sotto organico": il personale degli istituti penitenziari", XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, retrv 1 Sept 2019 from www.antigone.it
- ANTIGONE, 2019, "Carceri in Europa, numeri e politiche", XV Rapporto sulle condizioni di detenzione, retrv 1 Sept 2019 from www.antigone.it
- AUGUSTUS J., 1852, *A Report of the Labors of John Augustus for the Last Ten Years in Aid of the Unfortunate*, Boston.
- BRIGHT C., 2019 "Diversion or Net-widening", retrv 31 Aug. 2019 from <http://restorativejustice.org>
- CALAMICI P. – PERONA L., 2006, "Le regole di un mestiere: l'insegnante degli adulti" in: Governatori G. – Montedoro C., (a cura di), *Insegnare agli adulti: una professione in formazione*, Roma, pp. 13-32.
- CIVIS, 2014, *Modello Integrato di Orientamento e accompagnamento*, www.civis.veneto.it
- CONSIGLIO D'EUROPA, 2002, *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione*, Milano.
- D'ARCANGELO A. – NICOLETTI P., 2008, *Sostenere la partecipazione all'apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Regno Unito*, vol. 2, Roma.
- DEMETRIO D., 1999, "Scuola, extrascuola o senza scuola?", *Percorsi*, ottobre.
- DGMC, 2019, *Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati 15 agosto*, Roma.
- GADAMER H. G., 2000, *Verità e metodo*, Milano.
- GALLIANI L. – ZAGGIA C. – SERBATI A., 2011, (a cura di), *Adulti all'università: bilancio, portfolio e certificazione delle competenze*, Lecce.
- GANDINI L., 1987, "Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-3, pp. 257-84.

- GOVERNATORI G. – MONTEDORO C., 2006, *Insegnare agli adulti: una professione in formazione*, Roma.
- HARRIS R., 1995, “Studying probation: A comparative approach”, in: Hamai K., Villé R. – Harris R. – Hough M. – Zvekcic U., 1995, (Eds.), *Probation Round the World: A comparative study*, London, p. 3-24.
- HASSIN Y. – HOROVITZ M., “Juvenile and Adult Probation in Israel”, in: Friedmann R.R., (Ed.) *Crime and Criminal Justice in Israel: Assessing the Knowledge Base Toward the Twenty-First Century*, pp. 315-36.
- IFLA, 2005, *Guidelines for Library Services to Prisoners*.
- ISTAT, Anno 2016. *Bilancio Demografico Nazionale*, <https://www.istat.it>
- LAZZARINI F., 2017, “Il CPIA dentro e le nuove sfide della scuola fuori”, in: Tucciarone S., (a cura di), *Carcere e scuola. Italiano L2 dentro*, Padova, pp. 17-30.
- LORENZI L. – SERBATI A. – VIANELLO F., 2018, “Bilancio di competenze e inclusione sociale: un’esperienza di riconoscimento dei saperi esperienziali con detenuti ed ex detenuti”, *Lifelong Lifewide Learning*, vol. 14, 32, pp. 51-67.
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2019, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Divisione II, *Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, dati al 31 marzo 2019*.
- MONTEDORO C. – GAUDIO F., 2006, “Il profilo socio-anagrafico e professionale degli insegnanti dei CTP” in: Governatori G. – Montedoro C., (a cura di), *Insegnare agli adulti: una professione in formazione*, Roma, pp. 33-74.
- PALMISANO R., 2015, “Realizzazione di un sistema di Probation”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, pp. 93-111.
- PIRÈ V., 2014, *Carcere e potere. Interrogativi pedagogici*, Roma.
- RUFFINI C. – SARCHIELLI V., 2001, (a cura di), *Il bilancio delle Competenze. Nuovi Sviluppi*, Milano.
- SAVICKAS M., 2011, “Dare nuova forma alla storia del career counseling”, in: K. Maree, (a cura di), *Dar forma alle storie. Una guida al counseling narrativo*, Firenze, pp. 9-12.
- SERBATI A., 2015, *La Terza Missione dell’Università. Riconoscere apprendimenti esperienziali e certificare competenze degli adulti*, Lecce-Brescia.
- SPAGNUOLO G., 2014, (a cura di), *Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio*, Roma.

- TARTAGLIONE G., 1990, “La sospensione condizionale con «probation»”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-3, pp. 323-29.
- THORNTON A.M., 2003, “L’assegnazione del genere ai prestiti inglesi in italiano”, in: Sullam Calimani A-V., (a cura di), *Italiano e inglese a confronto*, Firenze, pp. 57-86.
- TORLONE F., 2016, “Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti”, in: Torlone F., (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze, pp. XIII-XXXV.
- TORRENTE G., 2016, “*Saper farsi la galera. Pratiche di resistenza (e di sopravvivenza) degli immigrati detenuti*”, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 109-33
- TUCCIARONE S., 2017, (a cura di), *Carcere e scuola. Italiano L2 dentro*, Padova.
- VOLPINI L. – GALLIZIOLI E. – MAUTI P., 2004, “Il bilancio delle competenze rivolto a detenuti ed ex detenuti nell’esperienza torinese”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, pp. 171-96.

INDICE ANALITICO

- 150 ore; 71
Accoglienza; 72
Accordo Stato – Regioni 2 marzo
2000; 74
Adulti
– educatori degli; 77
– educazione degli; 74; 75; 77
– istruzione degli; 78
Affidamento in prova
– al servizio sociale; 23; 27; 28; 35; 42
– speciale per soggetti affetti da AIDS; 24
– speciale tossicodipendenti e
alcoldipendenti; 24
Agence Nationale pour l'Emploi; 74
AIDS; 24; 28
Albano F.; 21
Alfabetizzazione
– alla multimedialità; 71
– culturale; 71; 73
– di ritorno; 71
– funzionale; 71; 73
– primaria funzionale; 71
– strumentale; 73
Amnistia; 23
ANPE; 76
APEC; 76
Apprendimenti
– in contesti formali; 78
– in contesti informali; 78
– in contesti non formali; 78
Arcella; 83
Arresti domiciliari; 25
ASL; 24
Azioni riparatorie e risarcitorie; 41
BCA; 76
Beccarini A.; 22
Beltrame D.; 135
Bilancio di competenze; 75; 76; 78
Bisogni
– analisi dei; 72; 74
– formativi, ricognizione dei; 146
Bolzonella S.; 108
Calamici P.; 73; 74; 77
Camera di consiglio; 23
Celada A.; 124; 129
Centri Territoriali Permanenti; 51; 71
Centro per l'Impiego; 74
Ciarpri M.; 19
Circuito penale; 48; 93
– esterno; 80; 83
– interno; 84
Cittadinanza attiva; 73
CIVIS; 115; 117
Clausola di precauzione; 86; 92
Colonia agricola; 33; 38; 43
Commissione
– carcere; 81
– carcere allargata; 81; 83
– definizione del *Patto formativo
individuale*; 52
– didattica ex art. 41; 135; 148
– Europea; 140
– *Patto formativo individuale*; 148
Competenze
– culturali; 72
– di base; 72
– relazionali; 72
– strumentali; 72
Corsi
– *ampliamento dell'offerta formativa*; 53
– brevi e modulari; 73
– cultura generale; 53
– ECDL; 73
– filosofia; 73
– fotografia; 73
– informatica; 73
– lingue straniere; 73
– livello base e intermedio; 73
– musica e canto; 73
– pittura; 73
– taglio e cucito; 73
Corte d'appello; 48

- Costituzione della Repubblica Italiana;
137
- CPIA; 132
- del Veneto; 78; 135
 - di Padova; 56; 81; 82; 92; 98
 - di Padova, sedi associate; 84
 - di Padova, sedi urbane; 83
- Crediti
- formali; 53
 - informali; 53
 - non formali; 53
 - valutazione e riconoscimento; 53
- CRID; 79
- Cristofanello S.; 13
- CSSA; 83
- CTP; 73; 75; 77
- Custodia cautelare; 34
- D'Arcangelo A.; 74; 76
- Danno
- risarcimento del; 40
- De Mauro T.; 73
- Demetrio D.; 77
- Detenzione
- domiciliare; 26; 34; 35; 42; 83
 - domiciliare concessione; 29
 - domiciliare ordinaria; 26
 - domiciliare pene non superiori a diciotto mesi;
28
 - domiciliare per soggetti affetti da AIDS;
28
 - domiciliare speciale; 27
 - speciale; 25
- Dipartimento della Giustizia Minorile
e di Comunità; 81
- Dir. Min. 22/2001, MPI; 73
- Diritto
- all'istruzione; 54
 - all'orientamento; 54
 - alla formazione professionale; 54
 - allo studio; 133
- Divieto
- di frequentare spacci bevande alcoliche;
30
 - soggiorno; 30
- DL 112/2008; 139
- DL 146/2013; 28
- DL 211/2011; 33; 43
- DL 52/2014; 157
- DL52/2014; 43
- DLGS 101/2018; 128
- DLGS 112/1998; 138
- DLGS 123/2018; 46
- DLGS 167/2011; 138
- DLGS 251/2007; 86
- DLGS 272/1989; 138
- DLGS 286/1998; 86
- DLGS 443/1992; 30
- DLGS 81/2015; 139
- DLGS Capo Provvisorio dello Stato
1599/1947; 71
- DM 139/2007; 52
- DM 509/1999; 77
- Docenti
- penitenziari; 84
 - penitenziari esperti; 82
 - penitenziari, bisogni di formazione; 79
 - professione sociale; 77
 - profilo professionale; 77
 - profilo sociale; 78
 - riconversione professionale; 75
- Donazzan E.; 124; 129
- Dossier dello Studente*; 53
- DPCM 84/2015; 48
- DPR 131/1986; 129
- DPR 230/2000; 35; 44; 45; 138
- DPR 237/2005; 86
- DPR 263/2012; 51; 52; 139; 145
- DPR 275/1999; 54; 138
- DPR 309/1990; 24; 25
- DPR 43/1973; 25
- DPR 448/1988; 43; 138
- DPR 642/1972; 129
- DPR 87-88-89/2010; 138
- DPR 89/2009; 138
- Drop out*; 121
- Enciclopedia del diritto*; 19
- EPE; 108
- Équipe; 30
- F.A.RE; 74
- Fasce deboli

- del mercato del lavoro; 73
- della popolazione; 73
- Fascicolo scolastico personale; 127
- Fassone E.; 19
- Figura di sistema*; 81
- Formazione
 - dei formatori; 74
 - in costanza di detenzione; 132
 - permanente diritto alla; 73
 - professionale; 147
 - rientro; 78
 - rientro in; 72; 74; 132
- Funzionari giuridico-pedagogici; 79
- Funzionario di servizio sociale; 83
- Funzione obiettivo*; 77
- Funzione strumentale*; 81
- Fuori scuola*; 57
- Galliani L.; 115
- Gallizioli E.; 117
- Gandini L.; 21
- GDPR 2016/679/UE; 128
- GOT; 30; 31; 44; 45
- Governatori G.; 73
- GRADIT; 19
- Grazia; 23; 39
- Harris R.; 20
- Hassin Y.; 20
- Horovitz M.; 20
- ICAM; 32; 33
- ICATT; 32; 33
- IFLA; 139
- Indagine socio-familiare; 41
- Indulto; 23; 31
- Internato; 32; 35
- IPM; 32
- IRRSAE Veneto; 74
- Istituti penali per i minorenni; 32
- Istituti secondari di secondo grado; 78; 126; 134
- L 10/2014; 156
- L 107/2015; 137
- L 117/2014; 138
- L 1311/1962; 155
- L 133/2008; 139
- L 1369/1960; 75; 155
- L 154/2001; 156
- L 189/2002; 156
- L 196/1997; 156
- L 1967/1997; 75
- L 199/2010; 28; 156
- L 231/1999; 24; 156
- L 241/2006; 32; 156
- L 266/2005; 156
- L 277/2002; 35; 156
- L 328/2000; 156
- L 354/1975; 24; 137; 155
- L 395/1990; 155
- L 4/2001; 26
- L 40/2001; 156
- L 47/2015; 157
- L 59/1997; 137
- L 62/2011; 28; 156
- L 64/1994; 49; 155
- L 66/1996; 49
- L 663/1986; 40
- L 67/2014; 157
- L 689/1981; 33; 37; 47; 155
- L 81/2014; 46; 157
- L 848/1955; 155
- L 9/2012; 46; 156
- L 92/2012; 78; 92; 156
- L 92/2012 Fornero; 78
- L 94/2009; 156
- L 94/2013; 34; 156
- Laboratori di italiano L2; 145
- Lavoro
 - casa di; 33; 38; 43
 - di pubblica utilità; 40; 41
 - esterno; 25
 - interinale; 75
 - sostitutivo; 33; 34
- Lazzarini F.; 13; 80; 162
- Liberazione
 - anticipata; 23; 34; 35; 39
 - anticipata dalla libertà; 34
 - anticipata nell'affidamento in prova; 35
 - condizionale; 35; 36
- Libertà

- anticipata; 42
- assistita; 23
- controllata; 23; 37; 38; 39
- vigilata; 30; 33; 35; 38; 44
- Libretto formativo; 144
- del cittadino; 77
- Lifelong learning*; 73; 74
- Life-span learning*; 73; 74
- Lorenzi L.; 114; 115
- Magistrato di sorveglianza; 23; 26; 29; 34; 36; 37; 39; 47; 83
- Mannarella L.; 135
- Mauti P.; 117
- Messa alla prova; 40; 41; 46; 48
- Minori non accompagnate; 88
- Minori non accompagnati; 121
- Minori stranieri non accompagnati*; 86
- Misura di comunità; 40
- Misure
- di sicurezza; 32; 33; 39; 42; 43
- MIUR
- USR Veneto; 80; 123; 131; 159
- Monitoraggio; 86
- Montedoro C.; 73; 75
- MURST; 77
- Nicoletti P.; 74; 76
- Obbligo di istruzione; 51
- OM 455/1997; 51; 53; 71; 72
- OPCA; 76
- OPG; 46
- Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto; 82
- Orientamento/ri-orientamento; 72; 75; 80; 81; 121; 127; 133; 135
- diritto al; 72
- Osservazione scientifica della personalità; 35; 44
- Pacchetto Treu*; 75
- PAIDEIA; 145
- PARE; 76
- Patto formativo individuale*; 53; 121; 127; 135; 143; 144
- stesura del; 80
- Pena
- accessoria; 23
- complessiva; 33
- detentiva; 28
- detentiva, estinzione; 23
- detrazione; 35
- differimento per motivi di salute; 29
- diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica; 43
- esecuzione; 26
- espiazione dei minimi; 28
- estinzione; 23
- flessibilità; 34
- inasprimento; 29
- limiti; 25; 28
- pecuniaria; 33; 40
- pecuniaria, estinzione; 23
- residuo; 24; 27
- rinvio obbligatorio e facoltativo; 30
- sospensione; 30
- sospensione condizionale; 25; 47
- sostitutiva; 33
- Penalty*; 20
- Percorsi
- d'apprendimento della lingua italiana; 51
- di primo livello; 51
- di *seconda opportunità*; 86
- di secondo livello; 51; 52
- di secondo livello, primo periodo; 103
- di secondo livello, procedure; 106
- di secondo livello, secondo periodo; 82; 103
- di secondo livello, terzo periodo; 82; 103
- di *studio personalizzato*; 53
- flessibilità e personalizzazione dei; 145
- Permesso
- di necessità; 44
- premio; 25; 44; 45
- premio durata; 45
- premio esclusione; 45
- Permesso di soggiorno
- autorizzazione al; 69
- avviamento al lavoro; 69
- condizione di detenzione; 69
- condizione di *soggiorno obbligato*; 69
- e misure alternative; 69
- per motivi di giustizia; 69
- rilascio del permesso di; 69
- Perona L.; 73; 74; 77

- Pirè V.; 79
- PRAP
- Triveneto; 80; 123; 131; 159
- Prescrizioni; 41
- Probation*; 19; 44; 61; 80
- *agences de*; 21
 - *agencies*; 20
 - complesso di principi; 20
 - complesso di servizi; 21
 - esecuzione in area penale esterna; 22
 - *method*; 20
 - *service*; 20
 - *services de*; 21
 - servizi di; 22
 - *system*; 20; 21
- Protezione
- fattore di; 90
- Protocollo d'intesa; 46; 128; 150
- Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*; 52
- Rac.2006/962/CE; 53
- Rac.2008/C 319/02; 117; 151
- Reale A.; 124; 129
- Reato
- estinzione; 23
- Rec(2010)1; 20; 21; 22
- Recidiva; 42
- Regione Veneto; 56; 123; 159
- Registro elettronico; 82
- Regole minime per il trattamento dei detenuti*; 159
- Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*; 138
- REMS; 33; 43; 46
- Rete dei CPIA veneti; 79
- Rete Territoriale*; 54; 56
- Ricerca Sperimentazione e Sviluppo; 54
- Riqualificazione professionale; 72
- Rischio
- affiliazione; 90
 - associazione; 90
 - fattore di; 90
- Sbriglia E.; 124; 135
- Scuola popolare; 71
- Sedi associate; 71
- Semidetenzione; 47
- Semilibertà; 37; 42
- Serbati A.; 114
- Servizi Minorili della Giustizia; 132
- Sospensione del processo; 40; 48
- Sovraffollamento delle carceri; 35
- Spagnuolo G.; 116
- Subaltermità*; 81
- Tavolo tecnico
- monitoraggio; 127; 135
- Thornton A.M.; 19; 20
- Torlone F.; 98
- Torrente G.; 79
- Trattamento
- dati personali; 128
 - penitenziario; 137
 - penitenziario individualizzazione; 144
 - programma di; 39; 45
 - programma individuale; 23
- Tribunale dei minori; 80
- Tribunale di sorveglianza; 23; 26; 27; 30; 35; 39; 40; 48
- Tucciarone S.; 13; 71; 79; 81; 162
- Turrini Vita R.; 19
- UEPE; 38; 40; 41; 43; 48; 55
- UIEPE; 80; 121; 123; 124; 129; 131; 135
 - ULEPE; 90; 134
 - ULEPE PD/RO; 81; 82; 92
- Ufficio Ambito Territoriale; 127; 134
- Ufficio di esecuzione penale esterna; 35
- Ufficio di servizio sociale per i minorenni; 48
- Ufficio di sorveglianza; 39; 49
- USSM; 48; 80; 90
- Utenti ULEPE
- frequenza ai corsi; 83
 - inserimento; 84
 - nazionalità; 83
 - residenza; 83
- Utenza vulnerabile*; 81; 82; 86; 92; 93
- *casi speciali*; 81; 86
 - *clausola di precauzione*; 87
 - *drop out*; 86; 90

- minori non accompagnati; 86
- Valore legale del titolo di studio; 77
- Valorizzazione
 - patrimonio culturale e professionale; 78
- Veneto Lavoro; 57
- Vianello F.; 114; 115
- Vittima; 40; 44
- Vittime di tratta; 86; 121
- Volpini L.; 117
- Zaggia C.; 115

CPIA Padova Ricerca è la collana di studi curata dalle professionalità del *Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti* di Padova. La raccolta accompagna il lettore alla scoperta di aspetti salienti dell'istruzione degli adulti, settore ancora poco conosciuto all'interno dello stesso sistema scolastico italiano. I docenti del CPIA di Padova hanno deciso così di condividere la loro esperienza e le loro riflessioni, forti delle professionalità costruite nel tempo con passione, studio, impegno e dedizione al lavoro.

Francesco Lazzarini, dirigente CPIA Padova.

Silvestro Tucciarone ha collaborato con università, istituzioni e associazioni nella formazione dei docenti di italiano L2/Ls in Italia e all'estero, insegna ora italiano L2 negli istituti penitenziari di Padova. È figura di sistema del CPIA di Padova per *l'Istruzione e Formazione degli Adulti in Area Penale Interna ed Esterna. Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia*.

